

REGIONE PUGLIA



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Settembre 2015

Sindaco

avv. Giovanni Gugliotti

RUP

arch. Aldo Caforio (Capo 4° Area - Urbanistica)

Ufficio di Piano

arch. Nicola Ferdinando FUZIO (Studio Associato Fuzio): *coprogettista/coordinatore operativo UdP*

DB TECH srl: *VAS e aspetti ambientali*

geol. Donato PERNIOLA: *geologia, idrogeomorfologia, sismica*

Collaborazione

arch. Cinzia PERRONE (Studio Associato Fuzio)

INDICE

Parte I Disposizioni generali

- Art. 1- Finalità del PUG
- Art. 2- Obiettivi del PUG
- Art. 3- Attuazione del PUG
- Art. 4- Parte strutturale e parte programmatica del PUG
- Art. 5- Tutela generale dell'ambiente e del paesaggio
- Art. 6- Lo sviluppo sostenibile: principi ed indirizzi
- Art. 7- Adeguamento del PUG al PPTR
 - Art. 7.1- Adeguamento del PUG al PPTR: principi
 - Art. 7.2- Adeguamento del PUG al PPTR: obiettivi generali e specifici
 - Art. 7.2.1- La Rete Ecologica regionale
 - Art. 7.2.3- Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce.
 - Art. 7.2.4- La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
 - Art. 7.2.5- I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali
- Art. 8- Adeguamento del PUG al PAI: principi ed obiettivi
- Art. 9- Elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale
- Art. 10- Efficacia degli elaborati del PUG
- Art. 11- Adeguamento del PUG agli strumenti di pianificazione sovraordinati

1

Parte II Definizioni

- Art. 12- Definizioni
 - Art. 12.1- Gli interventi costruttivi
 - Art. 12.2- Definizioni
 - Art. 12.3- Destinazioni d'uso

Parte III PUG Strutturale

- Art. 13- Definizioni
- Art. 14- PPTR- Invarianti strutturali (Beni paesaggistici e ulteriori contesti)
- Art. 15- Suddivisione in strutture e componenti
- Art. 16- Individuazione delle invarianti/componenti idrologiche
 - Art. 16.1- Indirizzi per le invarianti/componenti idrologiche
 - Art. 16.2- Prescrizioni per le SIG.bp.tc- "Territori costieri"
 - Art. 16.3- Prescrizioni per le SIG.bp.ap- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
 - Art. 16.4- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.re- Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
 - Art. 16.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.so- Sorgenti

- Art. 16.6- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.vi- Aree soggette a vincolo idrogeologico
- Art. 17- Individuazione delle invarianti/componenti geomorfologiche
- Art. 17.1- Indirizzi per le invarianti/componenti geomorfologiche
- Art. 17.2- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.ve- Versanti
- Art. 17.3- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.lg- Lame e Gravine
- Art. 17.4- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.do- Doline
- Art. 17.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.gr- Grotte
- Art. 17.6- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.cd- Cordoni dunari
- Art. 18- Individuazione delle invarianti/componenti botanico-vegetazionali
- Art. 18.1- Indirizzi per le invarianti/componenti botanico-vegetazionali
- Art. 18.2- Prescrizioni per le SEA.bp.bs- Boschi
- Art. 18.3- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SEA.uc.au- Aree umide
- Art. 18.4- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SEA.uc.pp- Prati e pascoli naturali e per le SEA.uc.fa- Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- Art. 18.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SEA.uc.ab- Area di rispetto dei boschi
- Art. 19- Individuazione delle invarianti/componenti aree protette e dei siti naturalistici
- Art. 19.1- Indirizzi per le invarianti/componenti aree protette e dei siti naturalistici
- Art. 19.2- Prescrizioni per le SEA.bp.pr- parchi e riserve nazionali o regionali
- Art. 19.3- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SEA.uc.rn- siti di rilevanza naturalistica
- Art. 19.4- Misure di salvaguardia e utilizzazione per SEA.uc.ap - Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- Art. 20- Individuazione delle invarianti/componenti culturali e insediative
- Art. 20.1- Indirizzi per le invarianti/componenti culturali e insediative
- Art. 20.2- Prescrizioni per le SAC.bp.ip- immobili e aree di notevole interesse pubblico
- Art. 20.3- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SAC.bp.uc- zone gravate da usi civici
- Art. 20.4- Prescrizioni per le SAC.bp.ia- zone di interesse archeologico
- Art. 20.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SAC.uc.si- testimonianze della stratificazione insediativa
- Art. 20.6- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SAC.uc.ar- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- Art. 20.7- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per la SAC.uc.cc- Città consolidata
- Art. 21- Individuazione delle invarianti/componenti dei valori percettivi
- Art. 21.1- Indirizzi per le invarianti/componenti dei valori percettivi
- Art. 21.2- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi
- Art. 22- PAI- Invarianti della pericolosità idraulica e geomorfologica
- Art. 22.1- IS.pai.ca- invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua
- Art. 22.2- IS.pai.api- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree ad alta pericolosità idraulica; IS.pai.mpi- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree a media pericolosità idraulica; IS.pai.bpi- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree a bassa pericolosità idraulica
- Art. 22.3- IS.pai.pg3- Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica molto elevata; IS.pai.pg2, Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica elevata; IS.pai.pg1, Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica media e moderata
- Art. 22.4- IS.cv, Invariante strutturale: cava
- Art. 23- IS.pf- Invarianti strutturali aree percorse dal fuoco
- Art. 24- IS.ca- Invariante strutturale cavità antropica
- Art. 25- Il sistema dei Contesti Territoriali
- Art. 26- Contesti Rurali: definizioni e direttive di tutela
- Art. 27- CR.V - Contesto Rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico

- Art. 27.1- CRV.IS, Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico con valore paesaggistico storicamente consolidato (Zona agricola E1)
Art. 27.2- CRV.BC Contesto rurale speciale del Sistema Botanico Vegetazionale con valore ecologico della fascia costiera (Zona agricola E2)
Art. 27.3- CRV.IC, Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E3)
Art. 27.4- CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4)
Art. 27.5- CRV.BE, Contesto rurale del Sistema Botanico Vegetazionale complesso con valore ecologico (Zona agricola E5)
Art. 28- CRM Contesto rurale multifunzionale
Art. 28.1- CRM.IT, Contesto rurale multifunzionale integrato (Zona agricola E6)
Art. 28.2- CRM.RA, Contesto rurale multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria (Zona agricola E7)
Art. 28.3- CRM.CO, Contesto rurale multifunzionale compromesso (Zona agricola E8)
Art. 29- CRA, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale
Art. 29.1- CRA.AG, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale (Zona agricola E9)
Art. 30- CRS, Contesti rurali speciali
Art. 30.1- CRS.PR, Contesto rurale speciale per la produzione
Art. 30.2- CRS.LO, contesto rurale speciale per la logistica
Art. 30.3- CRS.RI, contesto rurale speciale per la rigenerazione
Art. 30.4- CRS.DI, Contesto rurale speciale per la produzione e la distribuzione
Art.30.5- CRS.TR, Contesto rurale speciale turistico/ricreativo
Art. 31- REC, Rete Ecologica Comunale
Art. 32- Territori costruiti
Art. 33- I contesti urbani: definizioni e direttive di tutela
Art. 34- CUT, Contesto urbano da tutelare
Art. 34.1- CUT.NS- Contesto Urbano Nucleo Storico
Art. 34.2- CUT.CN, Contesto Urbano Tutelato Consolidato
Art. 34.3- CUT.PS, Contesto Urbano di Interesse Paesaggistico
Art. 35- CUC, Contesto urbano consolidato da manutere e qualificare
Art. 35.1- CUC.CC, Contesto Urbano Consolidato
Art. 36- CUF, Contesto urbano in formazione da completare e consolidare
Art. 37- CPM, Contesto periurbano marginale
Art. 38- I contesti della marina: definizioni e direttive di tutela
Art. 39- I contesti con trasformabilità condizionata
Art. 40- Elementi costitutivi del sistema dell'armatura infrastrutturale
Art. 41- Indirizzi e criteri per l'applicazione del principio della perequazione
Art. 42- Interventi di compensazione
Art. 43- Interventi di riqualificazione paesaggistica attraverso la delocalizzazione delle volumetrie
Art. 44- Indirizzi e criteri per l'applicazione della l.r. 12/2008
Art. 45- Durata e validità del PUG/P

Parte IV **PUG Programmatico**

- Art. 46- Definizioni
Art. 47- Modalità di attuazione dei comparti
Art. 48- Contesti rurali
Art. 49- CRV, Contesti rurali con valore ambientale, ecologico e paesaggistico

- Art. 49.1- CRV.IS, Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico con valore paesaggistico storicamente consolidato (Zona agricola E1)
Art. 49.2- CRV.BC Contesto rurale speciale del Sistema Botanico Vegetazionale con valore ecologico della fascia costiera (Zona agricola E2)
Art. 49.3- CRV.IC, Contesto rurale del Sistema idrogeomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E3)
Art. 49.4- CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4)
Art. 49.5- CRV.BE, Contesto rurale del Sistema Botanico Vegetazionale complesso con valore ecologico (Zona agricola E5)
Art. 49.6- CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E6)
Art. 50- CRV: indicatori di qualità, procedure
Art. 51- CRM Contesto rurale multifunzionale
 Art. 51.1- CRM.IT, Contesto rurale multifunzionale integrato (Zona agricola E7)
 Art. 51.2- CRM.RA, Contesto rurale multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria (Zona agricola E8)
Art. 52- CRA, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale
 Art. 51.1- CRA.AG, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale (Zona agricola E9)
Art. 53- Disciplina per l'attività agrituristica
Art. 54- Contesti urbani
Art. 55- CUT, Contesto urbano da tutelare
 Art. 55.1- CUT.NS, Contesto urbano da tutelare- nucleo storico
 Art. 55.2- CUT.CN- Contesto Urbano Tutelato Consolidato
 Art. 55.3- CUT.PS- Contesto Urbano di Interesse Paesaggistico
Art. 56- CUC. Contesto urbano consolidato da manutere e qualificare
 Art. 56.1- CUC.CC - Contesto Urbano Consolidato
 Art. 56.2- CUC.CR - Contesto Urbano Consolidato Recente
 Art. 56.3- CUC.CO - Contesto Urbano Consolidato Contemporaneo
 Art. 56.4- CUC.ED, Contesto Urbano Consolidato, cortine ed edifici di pregio storico/architettonico
 Art. 56.5- CUC.PC- Contesto urbano per la produzione ed il commercio
Art. 57- CUF- Contesto urbano in formazione da completare e consolidare
 Art. 57.1- CUF.SR - Contesto Urbano per i servizi e la residenza
 Art. 57.2- CUF.RI - Contesto Urbano della rigenerazione e/o della rifunzionalizzazione
Art. 58- CPM- Contesto periurbano marginale
 Art. 58.1- CPM.R- Contesto periurbano per servizi da rifunzionalizzare
 Art. 58.2- CPM.RT- Contesto periurbano da sottoporre a recupero territoriale
 Art. 58.3- CPM.P- Contesto periurbano di nuovo impianto già pianificato
 Art. 58.4- CPM.NI- Contesto periurbano di nuovo impianto
Art. 59- I contesti della marina
Art. 60- CM, Contesti della marina turistici esistenti
 Art. 60.1- CM.TRE, Contesto turistico residenziale esistente e/o pianificato
 Art. 60.2- CM.TRI, Contesto turistico ricettivo esistente e/o pianificato
 Art. 60.3- CM.TRS, Contesto turistico residenziale speciale
 Art. 60.4- CM.TRM, Contesto turistico residenziale esistente da mantenere e qualificare
 Art. 60.5- CM.TRR, Contesto turistico residenziale di rigenerazione e/o rifunzionalizzazione
 Art. 60.6- CM.VEA, contesto naturale esistente per verde attrezzato
Art. 61- CR, Contesti della marina marginali da rifunzionalizzare
 Art. 61.1- CR.SCT, contesto per servizi collettivi per il turismo
 Art. 61.2- CR.ERR, contesto per servizi esistenti da riqualificare
 Art. 61.3- CR.AST, contesto per servizi ed attrezzature di supporto alle attività turistiche
 Art. 61.4- CR.REF, contesto multifunzionale esistente e/o in formazione

- Art. 62- CUS.S, Contesti urbani per i servizi (US e zone “F” DIM. 1444/1968)
 Art. 62.1- Aree per le urbanizzazioni primarie (UP)
 Art. 62.2- Aree per le urbanizzazioni secondarie (US)
 Art. 62.3- Aree per attrezzature di pubblico interesse di livello urbano e territoriale (zone F)
Art. 63- Infrastrutture stradali e ferroviarie
 Art. 63.1- Viabilità
 Art. 63.2- Ferrovia
Art. 64- CUS.AM - Area mercatale multifunzionale
Art. 65- Aree cimiteriali
Art. 66- Impianti tecnologici
Art. 67- Contesto produttivo 447/1998
Art. 68- Insediamento produttivo sparso esistente

Parte V

Norme finali

- Art. 69- Conferenza di servizio istruttoria
Art. 70- Disposizioni relative ai piani urbanistici esecutivi e i comparti
Art. 71- Disciplina dei comparti di intervento
Art. 72- Viabilità
Art. 73- Varianti ai piani urbanistici esecutivi vigenti
Art. 74- Demolizione e ricostruzione di edifici
Art. 75- Rispetto delle alberature di alto fusto
Art. 76- Utilizzazione degli indici di fabbricabilità
Art. 77- Cambiamenti di destinazione d’uso
Art. 78- Edifici abusivi
Art. 79- Costruzioni provvisorie
Art. 80- Delimitazione del centro abitato
Art. 81- Edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi
Art. 82- Stato giuridico e Diritti acquisiti
Art. 83- Allineamenti stradali
Art. 84- Aree pubbliche cedute
Art. 85- Adeguamento alla disciplina vigente

Allegato alle NTA

- "Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee"
(Approvato dal Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25.07.2006)

Parte I

Disposizioni generali

Art. 1- Finalità del PUG

1. Il Piano Urbanistico Generale (PUG) definisce le indicazioni per il governo del territorio in collegamento e in coerenza con le politiche territoriali e di settore Provinciali e Regionali.

2. In particolare il PUG persegue:

- la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale;
- la tutela, l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
- la valorizzazione delle risorse ambientali e dell'economia locale;
- il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale locale;
- la disciplina delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, insediativo e comunque, tutte le azioni che comportano una incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.

Art. 2- Obiettivi del PUG

Il Pug di Castellaneta coerentemente con quanto definito dal Documento Programmatico Preliminare adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.58 del 16.03.2003, integrato con la Del. G. C. n.23 del 15.02.2008, persegue i seguenti obiettivi di carattere generale delineati nello Schema Strutturale Strategico del Piano:

La pianificazione di un territorio comunale non può prescindere da una condivisione collettiva delle scelte adottate e può concretizzarsi solamente attraverso un percorso “critico” e sinergico fra la comunità e i suoi amministratori.

A tal proposito l'Amministrazione deve attivare un progetto di partecipazione attiva e di coinvolgimento della comunità locale, delle consulte (ove costituite) o di commissioni tematiche.

E' opportuno il rinnovamento dell'Ufficio di Piano (con l'individuazione di nuove figure professionali specializzate) e di un portale telematico quale interfaccia di discussione tra i cittadini e l'Amministrazione sulla formazione del PUG.

Il PUG deve comunque perseguire:

- *la tutela e valorizzazione dei valori ambientali, storici e culturali (derivanti dalla lettura significativa del territorio comunale) finalizzati allo sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico) del territorio;*
- *la centralità, nell'azione di governo del territorio, della riqualificazione rispetto all'espansione urbana;*
- *l'applicazione del principio di “sussidiarietà” mediante il metodo della co-pianificazione;*
- *l'efficienza dell'azione amministrativa mediante la semplificazione dei procedimenti;*
- *la trasparenza delle scelte mediante la più ampia partecipazione sociale;*
- *la “perequazione urbanistica” quale strumento attuativo e di equità sociale.*

A/O per il Contesto urbano

A/O.cu.01 - In linea con i principi sanciti dal Drag regionale, il PUG limiterà la previsione di nuovi contesti di espansione residenziale, ed in parallelo, attraverso meccanismi perequativi, tenderà al contenimento del consumo di suolo per le aree già individuate dal PRG vigente come idonee alla trasformazione edilizia (comunque nel rispetto dei diritti acquisiti definiti dallo stato giuridico).

Si darà assoluta priorità alla individuazione degli interventi che possano risolvere le ricorrenti situazioni di incompiutezza e inadeguatezza spaziale e/o funzionale; quindi il dimensionamento del PUG nei diversi settori (residenziale, produttivo, infrastrutturale) dovrà derivare dalla sommatoria dei singoli possibili interventi di completamento, sostituzione, ristrutturazione e di riqualificazione nell'ambito dei contesti urbani consolidati e di quelli da consolidare e riqualificare, nonché dalle previsioni insediative residuali per i contesti di nuovo impianto.

A/O.cu.02 - L'articolazione del PUG in parte strutturale e parte programmatica; il riconoscimento agli enti locali della potestà regolamentare sul Regolamento Edilizio (lr n.3/09.03.2009 - “Norme in materia di regolamento edilizio”); la semplificazione delle procedure amministrative (vedi “copianificazione”), deve avere come effetto generale la semplificazione dell'apparato normativo del piano.

A/O.cu.03 - Attraverso l'applicazione della lr 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”, si promuoverà e incentiverà la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane

sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private. La legge definisce strumenti, tecniche e modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.

A/O.cu.04 - Come definito dall'ordinamento regionale e statale, i nuovi insediamenti si attueranno nel rispetto del principio della perequazione con la procedura del comparto. La disciplina per la formazione dei PUE specificherà le destinazioni funzionali e definirà i parametri fondiari da osservare per gli interventi previsti.

Il trasferimento dei diritti edificatori sarà consentito e disciplinato dal PUG, nell'ambito dei singoli PUE, nel rispetto dei carichi insediativi previsti dallo stesso PUG; il trasferimento dei diritti edificatori dovrà comunque perseguire obiettivi di qualità sia nell'assetto fisico dei siti (architettura e paesaggio), sia nella localizzazione e nella fruizione degli spazi pubblici.

A/O.cu.05 - La perequazione urbanistica sarà intesa quale principio applicato nella pianificazione per conseguire due risultati: la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari di suoli interessati da trasformazioni insediative e la formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.

Dal punto di vista applicativo la perequazione urbanistica comporterà essenzialmente le seguenti attività:

- classificazione delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica in categorie caratterizzate da simili condizioni di fatto e di diritto;
- attribuzione di diritti edificatori di pari entità (plafond perequativo) a tutti i proprietari delle aree che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del piano urbanistico;
- definizione di diritti edificatori unitari che siano fissati in misura tale da concentrare le trasformazioni private su una parte limitata delle superfici del comparto e previsione di cessione al Comune delle aree residue, in eccedenza rispetto alla cessione delle dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ai fini dell'utilizzazione delle stesse sia per recuperare deficit di aree per servizi collettivi sia per realizzare edilizia sociale, prevedendo comunque, anche per quest'ultima, le dotazioni minime di standard per la residenza.

A/O.cu.06 - Per le aree a servizi in linea generale dovrà essere perseguita la qualità degli spazi urbani pubblici (oltre che la quantità minima definita dalle normative nazionali).

A/O.cu.07 - Attraverso l'applicazione della lr n.21/2008 sulla "rigenerazione urbana", si intende raggiungere il recupero e la riqualificazione spaziale e funzionale di alcuni contesti urbani. La legge promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani finalizzata al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati (anche in variante allo stato giuridico delle aree).

A/O.cu.08 - Il recupero e la riqualificazione delle aree marginali e/o deboli, segnate dal non uso (aree dismesse e "di attesa"), da fenomeni di degrado in atto (marginalità, perifericizzazione, carenze strutturali ed infrastrutturali, inadeguatezza di sottoservizi e servizi ecc.), caratterizzate da distorte tipologie di uso e dall'illegalità costruttiva (abusivismo periurbano).

A/O.cu.09 - La ridefinizione e la riqualificazione delle aree urbane di margine o frange urbane (aree di transizione tra la città e la campagna), tramite la ricerca della definizione fisica della città costruita ed il riconoscimento della attività agricola anche nelle forme del part-time e/o di autoconsumo e tempo libero, attribuendo alle stesse aree significato di diversificazione della economia rurale ma anche mantenimento e recupero per la stessa qualità della vita urbana, specie in termini di rigenerazione ecologica degli insediamenti.

A/O.cu.10 - Per le periferie, il PUG (in linea con gli orientamenti regionali), promuoverà la riqualificazione dell'ambiente costruito (attraverso il risanamento degli spazi pubblici), la riorganizzazione e la ricucitura con l'esistente dell'assetto urbanistico (attraverso il recupero e/o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie integrate alla residenza ed alle altre attività di servizio), il miglioramento della qualità ambientale, il contrasto all'esclusione sociale.

A/O.cu.11 - La ridefinizione del progetto della viabilità del PdF vigente attraverso:

- l'aderenza delle previsioni al reale stato dei luoghi (fortemente mutato rispetto alla data di redazione del PdF), delle reali possibilità di attuazione ed alla fattibilità economica delle opere (non è pensabile prevedere opere non supportate da concreti piani di fattibilità economica);
- la caratterizzazione fisica e funzionale degli accessi alla città, anche in funzione del reale stato dei luoghi (mutato rispetto alla data di redazione del PdF);

A/O.cu.12 - L'aggiornamento sistematico dello stato giuridico, per adeguarlo agli atti di pianificazione, opere pubbliche, varianti puntuali e/o areali intervenuti dalla data di approvazione del PdF vigente ad oggi (con la ricognizione puntuale delle aree di proprietà pubblica (anche) rivenienti dalle cessioni di aree per US da PdL eseguiti e/o convenzionati).

A/O.cu.13 - Le criticità dell'area urbana potranno trovare rimedio attraverso scelte di piano che assumono la riqualificazione urbanistica quale regola primaria di rigenerazione degli ambiti critici consolidati e dei tessuti urbani marginali e periferici.

A/O.cu.14 - Nei contesti di espansione e trasformazione, attraverso la perequazione urbanistica quale strumento innovativo di attuazione, si dovranno apportare interventi edilizi di qualità e contenimento del consumo di suolo, stabilendo un equilibrato rapporto tra aree verdi e costruito, garantendo anche un mix funzionale e sociale quale indispensabile arricchimento dei tessuti urbani, capaci di esprimere l'appartenenza dei luoghi.

A/O.cu.15 - Per il Centro Antico, all'anarchia degli interventi va sostituita un'azione amministrativa programmatica di corretta tutela del patrimonio storico. Con la previsione e l'aggiornamento del Piano di Recupero esistente, vanno individuate nuove strategie di rivitalizzazione del tessuto antico attraverso l'implementazione dei servizi, delle attività commerciali, ricettive e culturali.

A/O.cu.16 - Gli edifici di architettura ottocentesca o ante guerra, di riconosciuto valore architettonico o ambientale, diffusi nelle aree B del piano vigente (e anche al di fuori di esse) e indicati in apposita cartografia negli elaborati del PUG, saranno sottoposti a specifica tutela: saranno ammesse (di massima) solo operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di restauro conservativo.

A/O.cu.17 - Va riorganizzata ed attuata la disciplina per l'edificazione del centro abitato senza che ciò, per le zone B, comporti la necessità di ulteriore pianificazione esecutiva, prevedendo l'adozione degli strumenti di recente introduzione nell'ordinamento statale e regionale.

A/O.cu.18 - L'area edificata tra la s.s. 7 e il margine della gravina, a sud dell'abitato, data la presenza anche di strutture ed attività non autorizzate ed incompatibili con l'elevato valore ambientale della zona, richiede un intervento di riqualificazione urbana (P.I.R.T. o altro) che ridia all'area la sua condizione originaria, e progettata quale ingresso "verde" alla città (parco urbano attrezzato).

La dismissione delle strutture e attività non autorizzate ed incompatibili al programma di riqualificazione ambientale, porterà ad una delocalizzazione delle attività nelle future aree produttive, anche attraverso sistemi di compensazione e incentivazione.

A/O.cu.19 - Lo spostamento della linea ferroviaria lungo la nuova direttrice ha ubicato la stazione fuori dal perimetro urbano, relegandola ad una condizione di isolamento, aggravata anche dalla impossibilità di una futura espansione urbana in quella zona per effetto del limite (1500 mt) imposto dalla discarica. Questa condizione, pur nei vincoli sopra descritti, va ripensata nell'ottica di una possibile destinazione (non residenziale) delle aree limitrofe che attenui la condizione di isolamento urbano della stazione.

A/O.cu.20 - La saturazione del vecchio P.I.P. e la inadeguata localizzazione del nuovo P.I.P. 2 (in ambito ambientale molto delicato) impongono una nuova strategia localizzativa delle future aree produttive, tipizzate e dimensionate in base alle effettive caratteristiche ed esigenze del sistema economico locale e dell'indotto legato al sistema agricolo e turistico (va valutata la possibilità di realizzare un centro logistico-produttivo multifunzionale, in prossimità della s.s. Jonica).

A/O.cu.21 - Va valutata una possibile riconversione del P.I.P. 2, mai completato e fermo alle prime opere di urbanizzazione, in attività a basso impatto ambientale (es. terziario avanzato o aree da destinare ad attività ludico-sportive).

A/O.cu.22 - Per la viabilità la condizione di criticità è rappresentata, in primis, dalla mancanza di individuazione di una direttrice extra-urbana capace di deviare il traffico pesante dal centro abitato, che di fatto decongestionerebbe la viabilità urbana interna già compromessa dall'aumento esponenziale delle auto. Accanto a questo va migliorata e potenziata la viabilità comunale e il collegamento tra il sistema viario locale e le grandi arterie di traffico (s.s.7 e s.s. 106), in funzione del ruolo strategico che assume la viabilità rurale comunale, soprattutto quale supporto all'attività agricola specializzata che è parte preponderante dell'economia locale.

A/O.cu.23 - È da analizzare il sistema viario per una efficiente mobilità interna al centro abitato, incentivando la predisposizione di luoghi per la sosta, sia per la pedonalizzazione ad isole (permanente e/o temporanea) e di ambiti strategici per la fruizione di spazi pubblici e privati.

A/O.cu.24 - Sono da localizzare i nuovi insediamenti residenziali e per servizi (che saranno sempre misti, privati e pubblici) anche nella dimensione derivata dall'applicazione dei criteri regionali, in posizione tale da evitare il costituirsi di ambiti emarginati, fuori dai circuiti vitali per il centro abitato.

A/O.cu.25 - Le zone residenziali devono essere destinate alle abitazioni ed ai connessi servizi e attività, quali negozi al dettaglio, autorimesse, studi professionali e commerciali, laboratori artigianali non molesti, alberghi, cliniche, teatri, cinematografi e luoghi di divertimento. In sede di PUG, le zone B potranno essere ulteriormente suddivise, per meglio adattare la normativa allo stato reale e alle intenzioni della pianificazione.

A/O.cu.26 - La delocalizzazione della ferrovia ha lasciato una profonda e irrisolta ferita nel territorio urbano: i binari non ci sono più, ma resta l'alto e inutile terrapieno e il "taglio" che portava alla galleria. Questo percorso può essere recuperato come nuova strada urbana che, eliminato il terrapieno e colmato il taglio, colleghi i tessuti urbani all'ospedale, formando nel contempo un nuovo luogo di passeggio, di uffici, di esposizione e vendita: un nuovo luogo urbano complesso, simbolo della nuova forma della città e ricordo di

quella precedente. Il progetto dovrà interessare i terreni circostanti ancora liberi o poco edificati, potrà essere gestito con un PUE e realizzato con uno dei tanti strumenti operativi che oggi la legislazione mette a disposizione dei Comuni e degli imprenditori (come ad esempio il Programma Integrato di Rigenerazione Urbana).

A/O.cu.27 - Può essere introdotta una breve “circonvallazione” che, partendo dalla strada statale per Laterza, corra a valle della attuale ferrovia, scambiando con i principali percorsi verso la città e si concluda sulla esistente via Taranto tra il margine dell'area industriale e la vasca di irrigazione (o, se necessario, a valle di questa). Tale strada, nelle prime ipotesi progettuali, si presenta sufficientemente piana, con solo brevi tratti con pendenza pari all'8%.

A/O.cu.28 - Si propone di individuare un percorso pedonale (in parte ottenuto recuperando sentieri esistenti, in parte da realizzare ex novo) lungo tutto il margine della grande gravina. Partendo dagli esistenti ponti della ferrovia (vecchia e nuova) sulla gravina, e da una prima area attrezzata a servizio del turismo (parcheggio, nolo bici, ristoro, wc ...) il percorso risale verso il centro storico (a fianco al quale è prevista una seconda area di servizio, simile alla prima), lo attraversa secondo due itinerari convergenti e prosegue fino a monte del cimitero dove è localizzata una terza area di servizio. Da qui questo percorso potrebbe proseguire con una pista ciclo-pedonale sul vecchio percorso della ferrovia (e quindi sempre sul bordo della gravina; oppure questo tratto della ferrovia potrebbe essere ripristinato con una linea tranviaria a utilizzazione turistica e di collegamento (urbano) con le nuove aree produttive e intermodali che si intende predisporre in prossimità del bivio per Matera. Un analogo recupero ferroviario potrebbe interessare anche il tratto a valle, ripristinando, a partire dal ponte sulla gravina, un percorso tranviario verso le aree attrezzate per il tempo libero di Palagiano, le sue abitazioni rupestri e il soprastante centro storico con il castello.

Operazioni simili si vanno ormai realizzando (alcune sono già operative) sia in Italia sia in Europa, con significativi contributi degli specifici fondi europei.

A/O.cu.29 - La valorizzazione della gravina insieme alle potenzialità turistiche dei nuovi complessi della costa potrebbero rappresentare una importante occasione anche per un (reale) recupero del centro storico.

A/O.cu.30 - Agenda 21 locale e la Carta di Aalborg auspicano la diffusione del verde urbano poiché ritenuto fattore di grande importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita nelle città; gli spazi verdi determinano il livello qualitativo della città ed il conseguente benessere sociale dei cittadini. Il verde urbano deve diventare una componente essenziale dell'ambiente costruito e/o da costruire e da rapportare alle reali esigenze dell'utenza pubblica attraverso una analisi ed un progetto che si discosti dal tradizionale approccio “estetico”. Le scelte progettuali, articolate in un PUV “Piano del Verde Urbano”, che potrebbe essere un regolamento comunale da correlare al PUG, dovrebbe valutare le caratteristiche contestuali del verde urbano e di conseguenza orientare le scelte progettuali in base a moderni criteri di sostenibilità ambientale, economica e di biodiversità vegetale ed animale, oltre a valutare le funzioni estetiche, biologiche, igieniche, sociali, economiche e ricreative (che assumono maggior significato ed importanza in Comune di forte attrazione turistica come Castellaneta).

Azioni/Obiettivo per la marina

A/O.m.1 - La risoluzione del delicato e difficile equilibrio tra le risorse naturali (il mare, il sistema delle dune a macchia mediterranea, la fascia della pineta), e l'implementazione dei servizi pubblici di cui necessita Castellaneta Marina, e tra questi e le strutture ricettive esistenti, rappresenta la sfida a cui la nuova pianificazione dovrà dare risposta, non solo per il futuro sostenibile di quest'area, ma nell'interesse dell'intero sistema economico locale e di area vasta.

A/O.m.2 - L'analisi prima condotta sulle capacità insediative della costa riduce la possibilità di ulteriori insediamenti sia nella fascia considerata (tra la statale Taranto-Reggio C. e il mare) sia nella prima ampia fascia di km 5 dalla costa.

A/O.m.3 - Va valutata la possibilità di poter completare parte dei tessuti già realizzati, ovvero di prevedere attrezzature di tipo non residenziale, legate al tempo libero o al commercio.

A/O.m.4 - Va perseguito il bilanciamento delle presenze nella fascia costiera (ove è insediato circa il 50% del patrimonio edilizio presente nel territorio comunale) sia in senso temporale (attualmente sono soltanto estive) con attrezzature “destagionalizzanti” le presenze con richiami anche primaverili e autunnali, sia in senso geografico con attrezzature complementari (e non alternative) nel centro abitato e nelle campagne.

Azioni/Obiettivo per il Contesto rurale

A/O.cr.01- L'adeguamento del Pug al Putt/p della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità di Bacino (come a tutti i piani sovraordinati), e di conseguenza il riconoscimento e la contestualizzazione e la specificazione dei contenuti cartografici e normativi degli stessi (definizione fisica delle “aree di pertinenza” e delle “aree annesse” del sistema vincolistico), rappresenteranno la base su cui articolare le diverse modalità di trasformazione del c.d. territorio aperto (lotto minimo di intervento, attività insediabili), e di conseguenza la possibile trasformazione dei luoghi, ecc.).

A/O.cr.02 - Le aree agricole, articolate in contesti in funzione del diverso valore paesaggistico-ambientale e/o della funzione predominante, dovranno essere sottoposte a specifica normativa, tendente a definire le possibilità di trasformazione in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.

A/O.cr.03 - In linea con i principi del Drag regionale ed in adeguamento con il sistema di pianificazione sovraordinato (vedi PUTT/P; PAI; bozza di PPTR; PTA; ecc.), per le risorse rurali (intese quale insieme del territorio non urbanizzato comprendente le aree destinate ad attività produttive agricole e zootecniche, ad infrastrutture o ad attrezzature a servizio delle zone urbanizzate, aree protette, parchi, ecc), il PUG individuerà strategie volte ad integrare e rendere coerenti politiche mirate a salvaguardare il valore naturale, ambientale, paesaggistico del territorio con lo sviluppo delle attività agricole esistenti, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in coerenza con le politiche agroalimentari della comunità europea, in ragione dei diversi ruoli assegnati oggi al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali ed alla produzioni di paesaggi.

A/O.cr.04 - La salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide.

A/O.cr.05 - La valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività.

A/O.cr.06 - La promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari.

A/O.cr.07- La promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale.

A/O.cr.07 - La seria azione di tutela e salvaguardia del paesaggio rurale negli ambiti rurali a maggiore valenza ambientale e storico-paesaggistica sarà, quale indiscutibile valore identitario, attraverso il controllo degli interventi edilizi e agrari che mal si relazionano con la storia e le forme dei luoghi, incentivando la valorizzazione fruitiva con il recupero dell'edilizia rurale e delle strutture agrarie storiche.

A/O.cr.08 - La valorizzazione della produzione agricola. Le problematiche riferite ai contesti rurali a prevalente funzione agricola riguardano soprattutto la carenza di infrastrutture e di servizi a supporto delle imprese legate alle produzioni di qualità, alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali e alla multifunzionalità.

A/O.cr.09 - Il potenziamento della rete viaria rurale per il collegamento verso le grandi arterie infrastrutturali e la rivitalizzazione delle contrade rurali (Caccamone, Gaudella, Sant'Andrea, ecc.), viste come nuove polarità rurali idonee a divenire centri di aggregazione e attrazione sociale per i residenti della campagna e non, complementari all'area urbana, anche attraverso la de-localizzazione degli uffici amministrativi o delle associazioni di categoria.

A/O.cr.10 - La valorizzazione della fondamentale rete ecologica e di biodiversità rappresentata dagli areali boschivi di MonteCamplo, dalle Gravine, dalle lame e dalle pinete costiere e degli altri contesti paesaggistici ed ambientali esistenti.

A/O.cr.11 - La valorizzazione e la salvaguardia degli insediamenti rupestri e siti archeologici quali il comprensorio di Masseria del Porto, Santa Trinità località Montecamplo (a confine con Laterza), Masseria Minerva ed altri. Un patrimonio unico a cui dovrà corrispondere una corretta politica di tutela dell'integrità fisica e ambientale dei luoghi, accompagnata anche da una valorizzazione dei siti a valenza naturalistica che eviti effetti di museificazione del territorio e proponga interventi sostenibili finalizzati ad un ecoturismo alternativo, di qualità e a basso impatto ambientale.

A/O.cr.12 - La tutela e la valorizzazione dei tratturi. L'importanza del valore storico e di memoria territoriale rappresentato dalle antiche vie di transumanza dei tratturi, tra l'altro interessati da una pianificazione regionale in atto, impone una ricognizione sulla loro effettiva condizione ed una analisi e possibile risoluzione dei livelli di criticità presenti, ai fini di una politica di tutela e di valorizzazione.

A/O.cr.13 - Rendere possibile la fruizione "in sicurezza" dei siti naturalistici e "storicizzati" presenti nel territorio comunale, con una idonea (il che non significa veloce e, tanto meno, di tipo autostradale) rete viaria (già "vicinale") sia carrabile sia ciclabile.

A/O.cr.14 - Dovrà essere individuata e normata, la possibilità di integrazione dell'attività agricola con altre attività compatibili con la stessa (es. agriturismo, turismo rurale). Prevedere quindi la possibilità della tutela e dell'uso a fini turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti, per il ripristino funzionale dei quali si individueranno incentivi e strumenti di fiscalità agevolata.

A/O.cr.15 - Nelle aziende agricole, in linea con i recenti disposti normativi regionali, dovrà essere perseguito uno sviluppo sostenibile, promuovendo (non solo per motivi di risparmio energetico), l'uso di fonti rinnovabili di energia per l'autoconsumo; in particolare le norme tecniche del piano dovranno incentivare la possibilità di utilizzo per gli impianti idrici ed elettrici negli edifici esistenti e di nuova costruzione, di tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili, quali pannelli fotovoltaici.

A/O.cr.16 - Il censimento e la conseguente tutela delle emergenze architettoniche esistenti, anche attraverso la contestualizzazione della bozza della “carta dei beni culturali” redatta dalla Regione Puglia nell'ambito della definizione del quadro delle conoscenze del nuovo PPTR.

A/O.cr.17 - La tutela del delicato sistema naturale (vedi sistema idro-geo-morfologico o botanico-vegetazionale), prevedendo un articolato scenario di tutela e valorizzazione e possibili articolazioni di “rete ecologica”.

Art. 3- Attuazione del PUG

1. Il PUG, in esecuzione della legge Regione Puglia n. 20/2001, della Del.G.R. n.1328/03.08.2007 “Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali”, ed in adeguamento al PPTR- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ed al PAI “Piano di Assetto Idrogeologico” della Autorità di Bacino della Puglia, si applica su tutto il territorio comunale secondo le disposizioni di seguito riportate e le rappresentazioni degli elaborati grafici.

2. L’attività edificatoria nei vari contesti in cui è suddiviso il territorio comunale, pertanto, è regolata dal PUG ed è soggetta alle disposizioni di legge e, per quanto non in contrasto con il PUG, alle disposizioni degli altri regolamenti comunali.

Art. 4- Parte strutturale e parte programmatica del PUG

Il PUG in conformità ai disposti della LR 20/2001 e del DRAG è articolato in “previsioni strutturali” (PUG/S) e “previsioni programmatiche” (PUG/P).

1. La parte strutturale: persegue gli obiettivi della salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio; indica le grandi scelte di assetto di medio lungo periodo costruite a partire dai contesti territoriali individuati; detta indirizzi e direttive per le previsioni programmatiche e per la pianificazione attuativa.

2. La parte programmatica contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e di gestione delle trasformazioni diffuse; individua gli interventi coerenti con il livello strutturale e realisticamente realizzabili nel breve-medio periodo, in relazione ad attori e risorse disponibili e/o mobilitabili, da raccordarsi con la programmazione finanziaria comunale, e in particolare con le previsioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

3. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento per la formazione del PUG (art.11 della L.R. 20/2001).

4. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.

5. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:

- a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
- c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizione di nuovi vincoli;
- d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all’articolo 15, derivanti dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b), c);
- e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, del DPR n.380 del 2001.

6. La Parte I, la Parte III, la Parte IV e la Parte V delle presenti NTA attengono alla parte programmatica del PUG e come tali sono assoggettate alla procedura di cui al comma 4 del presente articolo.

La parte II delle presenti NTA attiene alla parte strutturale del PUG e come tale è assoggettata alla procedura di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 5- Tutela generale dell'ambiente e del paesaggio

L'ambiente, sia nell'aspetto naturale che in quello assunto attraverso le successive trasformazioni storiche operate dagli uomini (il paesaggio), è un bene di interesse pubblico.

Il Comune, di intesa con gli altri Organi competenti a livello regionale e statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione.

Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.

Art. 6- Lo sviluppo sostenibile: principi ed indirizzi

Lo "sviluppo sostenibile" (Rapporto Brundtland, Word Commission on Environment, 1987), che "garantisce i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di fare altrettanto", deve sottendere ogni proposta progettuale da quella del semplice organismo architettonico alla pianificazione territoriale.

Nella formazione del Piano Urbanistico Generale, pertanto, tale concetto non può non essere il "filo rosso" da seguire dal momento della proposta a quello della decisione, in coerenza con i contenuti della Carta di Alborg approvata nel 1994 dalla "Conferenza Europea sulle città sostenibili".

In riferimento alla "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia" approvata dal CIPE il 2 agosto 2002 con deliberazione n.57 (GU n.255 del 30.10.2002, suppl. ord. n.205, in attuazione della "Agenda 21") che, nel capo V "Qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani", recepisce gli obiettivi generali del "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'UE" (COM 1998/605): riequilibrio territoriale, migliore qualità dell'ambiente urbano, uso sostenibile delle risorse ambientali, valorizzazione delle risorse socio-economiche locali e loro equa distribuzione.

Art.7- Adeguamento del PUG al PPTR

1. Il PUG persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio, in attuazione della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art.97 delle NTA del PPTR.

Art.7.1 – Adeguamento del PUG al PPTR: principi

1. Il PUG persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio comunale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

2. Il PUG in attuazione degli obiettivi definiti dal PPTR, disciplina l'intero territorio comunale e concerne tutti i paesaggi in esso presenti, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

3. Esso ne riconosce le caratteristiche paesaggistiche, gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni e ne delimita i relativi ambiti.

4. In particolare il PUG comprende, conformemente alle disposizioni del PPTR:

a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;

b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;

c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, da ora in poi denominati ulteriori contesti, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

- e) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio o contesti, per ciascuno dei quali il PUG detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- f) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) in vigore del PUG, ai sensi dell'art. 93 delle NTA del PPTR potranno essere individuate delle aree gravemente compromesse o degradate, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Dlgs 42/2004;
- h) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

Art.7.2 – Adeguamento del PUG al PPTR: obiettivi generali e specifici

1. In adeguamento allo scenario strategico del PPTR, il PUG assume i valori patrimoniali del paesaggio comunale e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile.
2. Lo scenario strategico è articolato in obiettivi generali, a loro volta articolati negli obiettivi specifici di cui all'art. 7.3.
3. Gli obiettivi generali sono i seguenti:
 - Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
 - Migliorare la qualità ambientale del territorio
 - Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
 - Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici
 - Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
 - Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
 - Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi
 - Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
 - Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri
 - Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
 - Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture
 - Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.
4. Gli obiettivi generali di cui all'art.7.2 sono articolati in obiettivi specifici, elaborati alla scala comunale.
5. L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario, elevando la qualità paesaggistica dell'intero territorio comunale.
6. Gli obiettivi specifici sono declinati nella relazione generale e ripresi nello scenario strategico del PUG.
7. La valutazione della coerenza degli interventi e delle attività previste dal PUG, rispetto al quadro degli obiettivi generali e specifici nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, è indicata nella relazione generale ed è stata oggetto di valutazione nella procedura di VAS.
8. Il PUG è coerente con i progetti territoriali per il paesaggio regionale individuati dal PPTR, di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità, denominati:
 - La Rete Ecologica regionale
 - Il Patto città-campagna
 - Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
 - La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
 - I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

Art.7.2.1- La Rete Ecologica regionale

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR denominato RER- rete ecologica regionale, che delinea in chiave progettuale, secondo un'interpretazione multifunzionale e

ecoterritoriale del concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica, è stato recepito e contestualizzato nel PUG nel progetto di REC- rete ecologica comunale

2. La REC, in adeguamento a quanto previsto per la RER, persegue l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema regionale di invarianti ambientali cui commisurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso la valorizzazione dei gangli principali e secondari, gli stepping stones, la riqualificazione multifunzionale dei corridoi, l'attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di "funzionalità ecologica", nonché riducendo i processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico comunale e di conseguenza quello regionale.

3. La REC è disciplinata dall'art. 27 del PUG/S.

Art.7.2.2- Il Patto città-campagna

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR denominato "Il Patto città-campagna", risponde all'esigenza di elevare la qualità dell'abitare, sia urbana che rurale, attraverso l'integrazione fra politiche insediative urbane e politiche agro-silvo-pastorali ridefinite nella loro valenza multifunzionale.

Il patto ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini "verdi" e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

2. Il Patto città-campagna è stato recepito e contestualizzato nel PUG, anche in adeguamento al DRAG/PUE, attraverso le regole delineate negli elaborati grafici e nelle NTA del PUG/P per la attuazione dei contesti urbani e periurbani nel centro abitato e dei contesti marginali da rifunionalizzare della marina.

Art.7.2.3- Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR denominato "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" ha lo scopo di rendere fruibili i paesaggi regionali attraverso una rete integrata di mobilità, che recuperi strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, creando punti di raccordo con la grande viabilità stradale, ferroviaria, aerea e navale.

2. Il sistema della mobilità dolce è stato recepito e contestualizzato nel PUG, integrando il sistema dell'armatura infrastrutturale, con la valorizzazione delle componenti e/o invarianti culturali e insediative quali la "rete dei tratturi", o invarianti/componenti dei valori percettivi quali le "Strade a valenza paesaggistica" e le "Strade panoramiche".

Art. 7.2.4- La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR denominato "La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri" ha il duplice scopo di arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di valorizzare l'immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale, culturale) ancora presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.

Il progetto interessa, in particolare, i waterfront urbani, i sistemi dunali, le zone umide, le zone agricole, le urbanizzazioni periferiche, i collegamenti infrastrutturali con gli entroterra costieri, la navigabilità dolce.

2. Il territorio costiero di Castellaneta nel PPTR è inquadrato nell'Ambito paesaggistico denominato "Sistema delle pinete e dune ionico-tarantine", ovvero come paesaggio Costiero ad Alta Valenza Naturalistica da Riqualificare, caratterizzato dal prevalere di condizioni di degrado e compromissione degli elementi di naturalità e dei brani di paesaggi rurali storici presenti, spesso a causa di una sregolata espansione edilizia costiera a specializzazione turistico-balneare.

3. Il PUG, in linea con lo scenario strategico del PPTR, per la marina di Castellaneta, prevede un insieme coordinato di azioni finalizzate:

- alla salvaguardia e valorizzazione delle aree inedificate di maggior pregio naturalistico, prevedendo ove necessario interventi di riqualificazione;
- alla riqualificazione ecologicamente orientata e rigenerazione urbanistica e finanche per la ricostruzione dei paesaggi costieri di recente formazione, attraverso la previsione di progetti di che puntino a migliorare la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica del fronte mare occupato da insediamenti e piattaforme a prevalente specializzazione turistico- residenziale;

- all’incremento qualitativo della offerta turistico-ricettiva regionale e la dotazione di spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero, attraverso la ricerca della riduzione della pressione insediativa sugli ecosistemi costieri attraverso progetti di rimozione dei detrattori di qualità paesaggistica, e successiva bonifica ambientale e ripristino naturalistico delle aree degradate;
- alla decompressione del sistema ambientale costiero e, allo stesso tempo, incrementare l’offerta turistico-ricettiva anche a servizio della costa senza ulteriore aumento di cubature, attraverso il recupero e la valorizzazione sinergica del patrimonio edilizio storico della costa e quello dell’entroterra, anche attraverso il potenziamento e la riorganizzazione intermodale dei collegamenti costa-interno e della rete minore della viabilità.

Art. 7.2.5- I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR denominato “I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali” è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza.
2. Il progetto interessa, in particolare, l’attività di fruizione sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico (in via esemplificativa: sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali).
3. In vigore del PUG e sulla scorta della contestualizzazione ed individuazione delle invarianti/componenti culturali e insediative; delle invarianti/componenti aree protette e dei siti naturalistici e delle invarianti/componenti dei valori percettivi, per il sistema territoriale di Castellaneta potranno essere proposte procedure progettuali, sotto la guida dell’Osservatorio regionale del Paesaggio, finalizzate alla valorizzazione del sistema territoriale per la fruizione dei beni patrimoniali del territori di Castellaneta.

Art.8- Adeguamento del PUG al PAI: principi ed obiettivi

1. Il PUG, in adeguamento al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’AdB della Puglia, persegue l’obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale. Tale obiettivo è perseguito mediante: a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosità del territorio; b) interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali; c) interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia del sistema fisico esistente; d) gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l’attuazione delle strategie di risanamento e prevenzione.
2. Le finalità primarie da considerare sono quelle inerenti a:
 - a) mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell’andamento dei tempi di corrvazione;
 - b) garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità;
 - c) garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
 - d) privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;
 - e) favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l’incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998; f) favorire l’informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d’uso delle aree a pericolosità molto elevata e alla gestione del rischio residuo.
3. Le azioni, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri generali:
 - a) protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;

- b) diversità morfologica atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
- c) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;
- d) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei versanti;
- e) protezione e conservazione del suolo mediante l'uso della buona pratica agricola e la limitazione dell'azione di spietramento inteso quale scarnificazione e macinazione del substrato calcareo;
- f) conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
- g) naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico architettonico dei siti;
- h) conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

Art. 9- Elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale

1. Gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale, in conformità ai disposti della lr 20/2001, del DRAG ed in adeguamento al PPTR, sono:

a. Relazione generale

b. Sistema delle conoscenze

b.1. Sistema di area vasta

b.1.1 PTCP – Provincia di Taranto: "Sistema delle risorse ambientali"	Scala 1:50.000
b.1.2 PTCP – Provincia di Taranto: "Sistema delle risorse paesaggistiche"	Scala 1:50.000
b.1.3 PTCP – Provincia di Taranto: "Sistema infrastrutturale"	Scala 1:50.000
b.1.4 PTCP – Provincia di Taranto: "Sistema della produzione"	Scala 1:50.000
b.1.5 PTCP – Provincia di Taranto: "Carta delle fragilità"	Scala 1:50.000

b.2. Sistema territoriale locale

b.2.1 Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale– SIT Puglia	Scala 1:25.000
b.2.2a/b/c/d Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale– SIT Puglia	Scala 1:10.000
b.2.3a Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale - centro urbano– SIT Puglia	Scala 1:5.000
b.2.3b Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale – marina– SIT Puglia	Scala 1:5.000
b.2.4 Cartografia di base: Ortofotocarta– SIT Puglia	Scala 1:25.000
b.2.5a/b/c/d Cartografia di base: Ortofotocarta– SIT Puglia	Scala 1:10.000
b.2.6a Cartografia di base: Ortofotocarta - centro urbano– SIT Puglia	Scala 1:5.000
b.2.6b Cartografia di base: Ortofotocarta - marina– SIT Puglia	Scala 1:5.000
b.2.7 Carta dell'uso del suolo – SIT Puglia	Scala 1:25.000
b.2.8 Carta idrogeomorfologica – AdB Puglia	Scala 1:25.000
b.2.9 Carta geolitologica– AdB Puglia	Scala 1:25.000
b.2.10 Carta delle emergenze storico-architettoniche- (cbc+pa putt+v. statali)	Scala 1:25.000

c. Bilancio della pianificazione in vigore

c.1 Riporto PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	
c.1.1 PPTR Regione Puglia: struttura idro-geo-morfologico	Scala 1:25.000
c.1.2 PPTR Regione Puglia: struttura ecosistemica ambientale	Scala 1:25.000
c.1.3 PPTR Regione Puglia: struttura antropica e storico-culturale	Scala 1:25.000
c.1.4 PPTR: Lo scenario strategico	Scala 1:50.000
c.1.5a PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti - centro urbano	Scala 1:5.000
c.1.5b PUTT/P Regione Puglia: perimetrazione dei territori costruiti - marina	Scala 1:5.000
c.2.1a Riporto del PdF vigente: stato giuridico - centro urbano	Scala 1:5.000
c.2.1b Riporto del PdF vigente: stato giuridico - marina	Scala 1:5.000
c.3 Centro urbano: individuazione delle aree per servizi	Scala 1:2.000

d. Quadri interpretativi

d.1 Carta dell'uso del suolo	Scala 1:25.000
d.2a/b/c/d Carta dell'uso del suolo	Scala 1:10.000
d.3 Carta delle emergenze botanico-vegetazionali	Scala 1:25.000
d.4a/b/c/d Carta delle emergenze botanico-vegetazionali	Scala 1:10.000
d.5 Carta delle emergenze storico-architettoniche	Scala 1:25.000
d.6a/b/c/d Carta delle emergenze storico-architettoniche	Scala 1:10.000
d.7 Carta idrogeomorfologica/paesaggio	Scala 1:25.000
d.8 Carta della vulnerabilità e del rischio idrologico e geomorfologico	Scala 1:25.000
d.9 Carta geolitologica	Scala 1:25.000
d.10 Carta delle risorse insediative	Scala 1:25.000
d.11.1 Carta delle risorse insediative: centro urbano	Scala 1:5.000
d.11.2 Carta delle risorse insediative: marina	Scala 1:10.000
d.12 Carta delle risorse paesaggistiche	Scala 1:25.000
d.13.1 Carta delle risorse paesaggistiche: centro urbano	Scala 1:5.000
d.13.2 Carta delle risorse paesaggistiche: marina	Scala 1:10.000
d.14 Carta delle risorse infrastrutturali	Scala 1:25.000
d.15 Carta delle risorse infrastrutturali: centro urbano	Scala 1:5.000
d.16 Carta delle dominanti territoriali	Scala 1:25.000
d.17.1 Carta delle dominanti territoriali: centro urbano	Scala 1:5.000
d.17.2 Carta delle dominanti territoriali: marina	Scala 1:10.000

e. Schemi Strutturali Strategici

- e.1 Schema Strutturale Strategico: Centro Urbano
- e.2 Schema Strutturale Strategico: Marina
- e.3 Schema Strutturale Strategico: Rete Ecologica

f. Previsioni strutturali (PUG/S)

f.1 Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura idrogeomorfologica	Scala 1:25.000
f.2 Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura ecosistemica ambientale	Scala 1:25.000
f.3 Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura antropica e storico-culturale	Scala 1:25.000
f.4 Carta delle invarianti paesistico-ambientali: vulnerabilità e rischio idraulico	Scala 1:25.000
f.5.a Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura idrogeomorfologica del centro urbano	Scala 1:5.000
f.5.b Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura idrogeomorfologica della marina	Scala 1:5.000
f.6.a Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura ecosistemica ambientale del centro urbano	Scala 1:5.000
f.6.b Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura ecosistemica ambientale della marina	Scala 1:5.000
f.7.a Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura antropica e storico-culturale del centro urbano	Scala 1:5.000
f.7.b Carta delle invarianti paesistico-ambientali: struttura antropica e storico-culturale della marina	Scala 1:5.000
f.8.a Carta delle invarianti paesistico-ambientali: vulnerabilità e rischio idraulico del centro urbano	Scala 1:5.000
f.8.b Carta delle invarianti paesistico-ambientali: vulnerabilità e rischio idraulico della marina	Scala 1:5.000
f.9.1 Carta delle invarianti paesistico-ambientali del centro urbano	Scala 1:5.000
f.9.2 Carta delle invarianti paesistico-ambientali della marina	Scala 1:5.000
f.10 Atlante dei beni culturali	Scala varie
f.11 Carta dell'armatura infrastrutturale	Scala 1:25.000
f.12 Carta dell'armatura infrastrutturale: centro urbano	Scala 1:5.000
f.13 Carta dei contesti rurali	Scala 1:25.000
f.13.1 Carta dei contesti rurali speciali	Scala 1:5.000
f.14.1 Carta dei contesti del centro urbano	Scala 1:5.000
f.14.2 Carta dei contesti della marina	Scala 1:10.000
f.15 Carta della rete ecologica multifunzionale locale	Scala 1:25.000

f.16.1 Stato giuridico del centro urbano con pericolosità geomorfologica e vulnerabilità e rischio idraulico	Scala 1:5.000
f.16.2 Stato giuridico della marina con pericolosità geomorfologica e vulnerabilità e rischio idraulico	Scala 1:10.000
g. Previsioni programmatiche (PUG/P)	
g.1 Carta dei contesti del centro urbano	Scala 1:5.000
g.2 Carta dei contesti della marina	Scala 1:5.000
g.3 Carta dei contesti rurali speciali	Scala 1:5.000
h. Norme Tecniche di Attuazione	
i. Rapporto Ambientale	

Art. 10- Efficacia degli elaborati del PUG

1. Le tavole, costituenti le “basi” cartografiche su cui sono state riportate le analisi e su cui è stato costruito il progetto del PUG, derivano da quelle messe a disposizione dalla Regione Puglia e dagli altri Enti anche a seguito delle Conferenze di Copianificazione; da quelle in possesso del Comune; dalla traslazione adeguata delle tavole del PPTR e delle aree perimetrate a diversa pericolosità idraulica e geomorfologica dal PAI dell’AdB; dagli studi specialistici relativi alla geologia, alla sismica ed all’idrogeologia redatti ed asseverati per conto dell’Amministrazione Comunale. Esse, conseguentemente, non costituiscono documentazione esaustiva della situazione dei luoghi, ma vanno considerate esclusivamente come supporti cartografici per le analisi e per il progetto del Piano Urbanistico Generale.
2. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:2.000 prevalgono su quelle in scala 1:5.000; le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:5.000 prevalgono su quelle in scala 1:10.000; quelle delle tavole in scala 1:10.000 prevalgono su quelle in scala 1:25.000; analogamente, quelle delle tavole in scala 1:25.000 prevalgono su quelle in scala 1:50.000.
3. In caso di discordanza o di indicazione errata, le indicazioni scritte prevalgono su quelle grafiche.
4. I contenuti della Relazione e dei suoi inserti ed allegati, non producono effetti normativi e/o prescrittivi, dovendosi ritenere soltanto “illustrativi” del progetto del Piano Urbanistico Generale. Sono da ritenersi prescrittivi, di contro, i contenuti degli elaborati NTA e degli elaborati grafici della serie “f” e della serie “g”.
5. D’ora in avanti il Piano Urbanistico Generale sarà indicato con il solo “PUG”.

18

Art. 11- Adeguamento del PUG agli strumenti di pianificazione sovraordinati

1. Il PUG è stato predisposto nelle rispetto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale regionali e sovraordinati, in particolare del:
 - al PPTR- Piano Paesistico Territoriale Regionale della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n.176 del 16.02.2015;
 - del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera del C. I. dell’Autorità di Bacino Puglia n. 39 del 30.11.2005, pubblicato sul BUR Puglia del 2 febbraio 2006 n. 15, e aggiornato per il territorio di Castellaneta all’interno del tavolo tecnico di copianificazione per la redazione del PUG ai sensi degli artt. 24 e 35 delle NTA.
2. Nella redazione del PUG si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni contenute nello Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Taranto (non vigente ma adottato dalla Giunta Provinciale).
3. Nella elaborazione del PUG sono stati presi in considerazione le indicazioni fornite dai seguenti piani regionali e provinciali:
 - Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);
 - Piano faunistico venatorio;
 - Piano regionale di tutela delle acque;
 - Piano regionale dei rifiuti;
 - Piano energetico ambientale regionale (PEAR);
 - Piano regionale dei trasporti.

Parte II

Definizioni

Art. 12 - Definizioni

Art. 12.1- Gli interventi costruttivi

Le opere sottoposte alla disciplina delle presenti NTA sono costituite dagli interventi costruttivi tesi a trasformare o a riqualificare lo stato dei luoghi, intendendosi:

- per *interventi costruttivi*, le opere edilizie realizzate, entro e/o fuori terra, che risultino ancorate al terreno e non rientrino nella categoria delle cose mobili secondo il codice della strada, e che riguardino costruzioni aggiuntive o sostitutive, rispetto all'originario stato del suolo e dei luoghi, quali edifici, costruzioni in genere, nonché quant'altro comporti la realizzazione di manufatti;
- per *trasformazioni*, le azioni costruttive funzionali alla realizzazione della nuova edificazione di manufatti edilizi, infrastrutturali e di opere in generale, per cui l'ambiente fisico viene ad essere modificato rispetto a quello preesistente;
- per *riqualificazione*, le azioni atte a conservare con adeguamenti funzionali, strutturali e morfologici gli elementi costruiti e quelli ambientali esistenti.

Art. 12.2- Definizioni

1- Indici riferiti agli abitanti

Volume lordo abitabile = mc 100 per abitante di cui mc 80 destinati all'abitazione e mc 20 destinati ai servizi di prima necessità.

2- *St* = Superficie territoriale

La superficie territoriale è misurata al lordo della metà delle strade di PUG e di quelle esistenti che contornano la maglia di intervento, ed al lordo delle eventuali fasce di rispetto stradale e della viabilità prevista in progetto all'interno della maglia stessa.

3- Comparto edilizio

E' un'area delimitata, con o senza presenza di edifici, nella quale gli interventi di edificazione o di riqualificazione, comportano progettazione planovolumetrica unitaria o di PUE estesa all'intera area, con l'utilizzo del principio della perequazione, regolata da patti convenzionali pubblico-privati;

4- *Stc* = Superficie territoriale di comparto

La superficie territoriale del comparto è misurata al lordo della metà delle strade di PUG e di quelle esistenti che contornano in comparto di intervento (o alla loro totalità), ed al lordo delle eventuali fasce di rispetto stradale e della viabilità prevista in progetto all'interno del comparto stesso.

5- *Sf* = Superficie fondiaria

La superficie fondiaria è pari alla superficie dell'area interessata dalla costruzione, computata al netto delle superfici per urbanizzazioni primarie e secondarie.

6- *Ift* = Indice di fabbricabilità territoriale

E' il rapporto tra il volume massimo costruibile (espresso in mc) e la superficie territoriale *St* (espressa in mq).

7- *Ifc* = Indice di comparto

E' il rapporto tra il volume massimo costruibile (espresso in mc) e la superficie territoriale del comparto perequativo *Stc* (espressa in mq).

8- *Iff* = Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il rapporto tra il volume massimo costruibile (espresso in mc) e la superficie fondiaria (espressa in mq).

9- *Ds* = densità territoriale

E' data dal rapporto tra il numero di abitanti e la superficie territoriale espressa in ettari.

10- Superficie

10.1- *Scv* = Superficie di concentrazione volumetrica

Superficie delimitata all'interno del comparto perequativo, in cui viene concentrata la volumetria rinveniente dall'applicazione dell'indice di comparto.

10.2- *Scg* = Superficie di cessione gratuita

Superficie determinata dall'applicazione del meccanismo perequativo nei comparti, riveniente dalla differenza tra superficie territoriale del comparto (Stc) e la somma della superficie di concentrazione volumetrica (Scv) e le superficie per urbanizzazioni primarie e secondarie.

10.3- *SU = Superficie per opere di urbanizzazione*

10.3.1- *SUP = Superficie per opere di urbanizzazione primaria*

Comprende le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla tabella C della legge regionale n. 6/79 e sue integrazioni e modifiche.

10.3.2- *SUS = Superficie per opere di urbanizzazioni secondarie*

Comprende le aree destinate alle urbanizzazioni secondarie definite dalla tabella C della legge regionale n. 6/79 e sue integrazioni e modifiche.

10.4- *Sm = superficie minima di intervento*

E' la Sf minima richiesta per ogni intervento edilizio diretto, oppure la St minima richiesta per ogni strumento urbanistico di esecuzione.

10.5- *Sc = Superficie coperta*

E' rappresentata dalla proiezione verticale di tutte le superfici chiuse perimetralmente costituenti l'edificio.

10.6- *Su = superficie utile*

E' la superficie in mq di pavimento dell'unità immobiliare, al netto delle strutture murarie, degli ingombri delle tramezzature e dei vuoti di porte e finestre.

10.7- *Sa = superficie accessoria*

E' la superficie in mq, destinata a servizi e accessori, per attività diverse da quelle residenziali.

10.8- *Snr = superficie non residenziale*

E' la superficie in mq destinata a servizi e accessori al servizio dell'abitazione, quali balconi, logge, cantinole, locali di deposito, terrazzi, ballatoi, (misurati tutti al netto delle murature, tramezzi e vuoti di porte e finestre), tettoie, scale e ascensori, locali per impianti tecnologici, vani e androni d'ingresso, spazi per riunioni, parcheggi e autorimesse entro e fuori terra, compresi i relativi spazi di manovra.

10.9- *Lr = lotto libero*

Si definisce lotto libero, il lotto non edificato, intercluso tra lotti edificati o edifici esistenti, la cui superficie non sia asservita a edifici o come pertinenze dirette o come parte scoperta del lotto edificabile originario, (prescindendo da divisioni di proprietà o catastali), e abbia una diretta comunicazione con una strada pubblica.

E' definita pertinenza diretta, l'area che ha contribuito al calcolo degli indici di utilizzazione territoriale o fondiaria del lotto e/o che abbia un nesso oggettivo, strumentale e funzionale con l'edificio principale.

11. *Altezza*

11.1. *H = Altezza del fabbricato.*

Per altezza del fabbricato si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato, o il marciapiede, come risulta dal progetto, e l'estradosso dell'ultimo solaio anche se a copertura di volumi arretrati, misurato al rustico a meno di masso a pendio e coibentazione.

Qualora la copertura abbia, anche parzialmente, pendenza superiore ai 30°, per altezza dell'edificio si intende la distanza verticale misurata fra il piano del terreno sistemato come risulta dal progetto e la linea mediana della copertura inclinata. L'altezza così determinata è quella da utilizzarsi per la determinazione della distanza minima fra i fabbricati.

In caso di edifici complessi e di terreni in pendenza, l'altezza dell'edificio va calcolata come media delle altezze delle facciate (Hf).

Ai fini della determinazione dell'altezza massima (Hmax) si escludono i volumi relativi a tutti gli impianti tecnologici e funzionali e si considerano, in luogo di quelle reali, le altezze teoriche.

11.2. *Hf = Altezza della facciata*

Per altezza della facciata si intende l'altezza media misurata per tratti di facciate omogenee rispetto ai sistemi geometrici di riferimento, costituiti dalla linea di gronda e dalla linea di attacco a terra.

11.3. *HP = Altezza lorda di piano*

E' rappresentata dalla differenza tra le quote del pavimento del piano superiore e quella del piano di riferimento. Per i piani con copertura a tetto avente pendenza superiore al 30% l'Hp è data dall'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura.

12- $V = Volume$

Il volume del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi è quello che emerge dal terreno sistemato conformemente al progetto approvato; sono esclusi dal computo i porticati soltanto se destinati ad uso collettivo.

12.1- Il volume complessivo, in mc, è quello risultante dalla somma dei volumi di ciascun piano, costituiti dallo spazio compreso tra gli estradossi di due solai orizzontali conseguenti, relativamente alla superficie coperta di piano; nel caso del solaio superiore inclinato l'altezza da considerare è quella media.

12.2- Nel volume complessivo non vanno computati: 1) i volumi entroterra, sottostanti il fabbricato fino ad un'altezza di 0,70 ml; le sistemazioni esterne, se in aderenza al perimetro del fabbricato, 2) i volumi tecnici, 3) le camere d'aria delle pareti ventilate dei prospetti e quelle di estradosso, i sottotetti non praticabili, e la parte dei vani scala sovrastante la linea di gronda o la copertura piana; i volumi delle serre captanti e delle torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico e idrico; 4) nell'edificio esistente le variazioni di volume conseguenti all'adeguamento alle norme di sicurezza e igieniche, ed all'eliminazione delle barriere architettoniche.

12.3- i volumi tecnici, sono quelli destinati ad ospitare impianti tecnologici aventi un rapporto di strumentalità necessaria per l'utilizzazione dell'edificio, quali vani ascensori (vano corsa e sala macchinari), locali per impianti termici e quadri elettrici, impianti idrici di accumulo (serbatoi) e di pressurizzazione (autoclavi), parti dei vani scala (torrioni) ricadenti al di sopra della linea di gronda o del piano terrazzo. Essi sono commisurati alle esigenze funzionali ed alla consistenza degli edifici di riferimento. Non sono volumi tecnici quelli svolgenti mere funzioni complementari all'abitazione, quali soffitte, locali di sgombero, stenditoi chiusi. Per edifici e costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, artigianali e commerciali), i volumi tecnici, se non distinguibili dai volumi tecnologici, sono considerati nella misura del 5% dei volumi esclusivamente tecnologici;

12.4- Le verande, (per verande si intendono vani siti sul perimetro esterno dell'edificio, coperti e chiusi con muri per almeno il 75% del loro perimetro totale, non costituiscono volume se la loro superficie non eccede il 15% della superficie chiusa del piano di riferimento (esclusa la superficie della veranda stessa). La parte eccedente il 15% è da considerarsi volume a tutti gli effetti;

12.5- Il volume delle costruzioni coperte con volte e/o con pseudovolte (trulli, cannucciati, plafoni chiusi, ecc,) il volume è dato dal prodotto della superficie, al netto delle murature, per l'altezza interna misurata dal piano di calpestio fino all'imposta della volta/pseudovolta; nel caso di imposta a quota inferiore a m 1,50 dal pavimento, il volume è dato dal prodotto della superficie, al netto delle murature, per l'altezza pari ai 2/3 di quella interna misurata dal piano di calpestio fino all'intradosso della chiave della volta/pseudovolta.

13- $Q = Rapporto\ massimo\ di\ copertura$

E' dato dal rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria, riferito a tutte le opere edificate sul terreno; è espresso in percentuale.

14- Distanze

14.1- $D_c = Distanze\ dai\ confini.$

E' rappresentata dal minimo distacco tra i vari prospetti del fabbricato ed i confini del lotto stesso.

14.2- $D_{st} = Distanze\ dalle\ strade$

E' rappresentata dal minimo distacco tra i vari prospetti del fabbricato ed le strade.

14.3- $D_f = Distacco\ tra\ fabbricati.$

E' la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza. I balconi sporgenti, anche se delimitati da parapetti pieni, non vengono computati ai fini delle distanze; vengono invece computati i bow-windows e le verande chiuse.

Le norme relative ai distacchi tra gli edifici non si applicano alle pareti di un edificio prospicienti un suo spazio interno.

15- Sagoma

La sagoma di un edificio è definita in termini geometrici e urbanistici. In termini geometrici la sagoma di un edificio è costituita dal minimo involucro spaziale che comprende ogni e qualsiasi suo punto esterno, fuori terra ed entro terra. Ne fanno parte, pertanto, gli elementi edilizi di contorno quali: tetti; balconi (in aggetto e incassati); porticati; logge a qualsiasi livello; aggetti e modanature; cornicioni e gronde; collegamenti verticali coperti e scoperti; volumi tecnici ubicati entro terra, sulle superfici

verticali o subverticali, sulle coperture. In termini urbanistici la sagoma di un edificio è costituita dalla somma delle superfici lorde abitabili presenti nello stesso a qualsiasi livello e comunque utilizzate, sia per la residenza sia per qualsiasi attività.

16- Sp = Superficie permeabile

E' la superficie fondiaria che deve essere permeabile in modo profondo alle acque.

17- Ipe = Indice di permeabilità

E' il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (Ipef) oppure tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

17- Da = Densità arborea

E' la superficie da destinare alla piantumazione di alberi.

18- Applicazione degli indici edilizi

18.1- L'indice di fabbricabilità territoriale (Ift) si applica nei PUE (PP, PL, PR, ed ogni tipo di strumento urbanistico esecutivo previsto dall'ordinamento vigente), e nei progetti sottoposti a Pdc nei casi previsti dalle presenti NTA.

18.2- L'indice di fabbricabilità fondiario (Iff) si applica per l'edificazione dei singoli lotti sia nel caso di attuazione di PUE sia nel caso di edificazione in zone che non richiedano il PUE.

18.3- I distacchi tra gli edifici e dai confini di proprietà sono inedificabili, ancorché esprimenti volume.

18.4- Nel caso di edifici a muro cieco sul confine, le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza allo stesso.

18.5- Nel caso di due o più lotti contigui, la costruzione in aderenza è concessa a condizione che esista un accordo trascritto tra i proprietari.

18.6- Per il distacco degli edifici dai confini di zona di PUG sono applicate le stesse norme fissate dal PUG per i distacchi dai confini di proprietà, salvo disposizioni diverse rinvenienti da specifico PUE corredato da convenzione tra le parti.

18.7- Con accordo trascritto da parte dei confinanti, è possibile operare compensazioni nelle distanze dai confini edificati, nel rispetto della distanza minima per le superfici finestrate.

22

Art. 12.3- Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso di complessi edilizi, di opere infrastrutturali, di manufatti costruiti sul suolo e nel sottosuolo, è determinata dall'insieme delle attività prevalenti che in essi vengono svolte o siano previste, compatibilmente con le caratteristiche costruttive delle opere.

Le destinazioni d'uso ammissibili, in rapporto alle prescrizioni urbanistiche, sono dei seguenti tipi:

- “residenziale”, con prevalenza della funzione abitativa rispetto alle funzioni complementari di attività professionali private, di attività commerciali al dettaglio e di quelle artigiane compatibili;
- “direzionale” con prevalenza delle attività connesse con gli uffici pubblici e privati, con il commercio, con i servizi alle imprese e alla produzione;
- “produttive” per attività artigianali e industriali, “commerciali” compreso il commercio all'ingrosso, “turistiche e alberghiere”;
- “di servizio pubblico o privato”;
- “di tempo libero”, “per impianti sportivi”, “per verde attrezzato”;
- “di sosta e parcheggio”, “di mobilità sul territorio”, “per infrastrutture e impianti connessi con la mobilità”;
- “di servizi territoriali” per impianti e attrezzature a livello sovracomunale;
- “di difesa attiva dell'ambiente”;
- “di tipo misto e polifunzionale”.

Parte III

PUG Strutturale

Art. 13- Definizioni

1. L'art. 9 comma 2 della L.R. 20/01 definisce le previsioni strutturali del PUG, che:

- identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;
- determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

2. Nel PUG, le linee fondamentali di assetto del territorio comunale sono identificate nelle invarianti strutturali e nei contesti territoriali, mentre le direttrici di sviluppo sono determinate nei contesti della trasformazione (di riqualificazione e di nuovo impianto), così come specificati negli elaborati grafici relativi.

3. Le previsioni strutturali sono orientate a definire le politiche urbanistiche per ciascun contesto e invariante, e finalizzate a tutela, uso e valorizzazione delle risorse esistenti, aventi o meno rilevanza storica e culturale, anche ai fini della limitazione del consumo delle risorse ambientali, ivi compresa la risorsa suolo.

Le Previsioni strutturali quindi definiscono:

- le articolazioni e i perimetri dei contesti urbani e rurali;
- le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo paesistico-ambientale e storico-culturale;
- le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo infrastrutturale esistenti e previste, delle quali il PUG Programmatico e i PUE definiranno e preciseranno la localizzazione precisa, stabilendone la disciplina urbanistica.

4. Le previsioni del PUG/S hanno solo valore indicativo e non conformativo dei diritti proprietari, ad eccezione delle aree soggette a vincoli ricognitivi di carattere ambientale e paesistico (invarianti strutturali), nonché di quelle soggette a vincoli specifici funzionali a determinate infrastrutture e attrezzature (invarianti infrastrutturali); in tali aree si applicano le norme e le disposizioni delle leggi nazionali e regionali di riferimento.

Art. 14- PPTR- Invarianti strutturali (Beni paesaggistici e ulteriori contesti)

1. Il PUG, in adeguamento al Titolo VI delle NTA del PPTR, definisce le invarianti strutturali quali i beni paesaggistici nonché ulteriori contesti e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

2. Le invarianti strutturali/beni paesaggistici nel territorio comunale comprendono:

2.1. I beni tutelati ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dal Titolo VI delle NTA del PPTR.

2.2. I beni ovvero le "aree tutelate per legge" come individuati dal Titolo VI delle NTA del PPTR:

- territori costieri
- fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
- parchi e riserve
- boschi
- zone gravate da usi civici
- zone umide Ramsar
- zone di interesse archeologico.

2.3. Gli ulteriori contesti, come definiti, individuati e disciplinati dal Titolo VI delle NTA del PPTR e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

Gli ulteriori contesti individuati dal PUG sono:

- reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- sorgenti
- aree soggette a vincolo idrogeologico
- versanti
- lame e gravine
- doline
- grotte
- cordoni dunari
- aree umide
- prati e pascoli naturali
- formazioni arbustive in evoluzione naturale
- siti di rilevanza naturalistica
- area di rispetto dei boschi
- area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- città consolidata
- testimonianze della stratificazione insediativa
- area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- strade a valenza paesaggistica
- strade panoramiche
- luoghi panoramici

3. Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal precedente comma 2.2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'art.89, comma 1 lettera a) delle NTA del PPTR..

4. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui al precedente comma 2.3, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR.

5. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici, si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

24

Art. 15- Suddivisione in strutture e componenti

1. Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PUG in adeguamento al PPTR, definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :

- a) Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
- b) Struttura ecosistemica e ambientale
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- c) Struttura antropica e storico-culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

Art. 16- Individuazione delle invarianti/componenti idrologiche

1. Le componenti idrologiche individuate dal PPTR e caratterizzate dal PUG come invarianti strutturali, comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

1.1. I beni paesaggistici sono costituiti da:

- SIG.bp.tc- Territori costieri;
- SIG.bp.ap- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;

1.2. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- SIG.uc.re- Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;
- SIG.uc.so- Sorgenti;
- SIG.uc.vi- Aree soggette a vincolo idrogeologico.

Art.16.1- Indirizzi per le invarianti/componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le invarianti idrologiche devono tendere a:
 - a) coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
 - b) salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
 - c) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
 - d) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
 - e) garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).
 2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.
 3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.
 4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.
 5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.
 6. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.
- I PUE e gli interventi edilizi devono obbligatoriamente perseguire la rigenerazione e la riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:
- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
 - l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
 - l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
 - la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
 - la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati.

Art.16.2- Prescrizioni per le SIG.bp.tc- “Territori costieri”

1. Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata dalle Tavole del PUG.
2. Nei territori costieri, **non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:
 - a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

- a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;
- a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;
- a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
- a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;
- a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo;
- a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo;
- a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale.

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art.16.1, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 1, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;

b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;

b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel PUG si **auspicano** piani, progetti e interventi:

c1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;

c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;

c3) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

27

Art. 16.3- Prescrizioni per le SIG.bp.ap- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

1. Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole del PUG.

Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle tavole del PUG.

2. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, **non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art.16.1, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i convisi da e verso il territorio circostante;

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, **si auspicano** piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

- c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;
- c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 16.4- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.re- Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale

1. Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nelle tavole del PUG, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.
2. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi.
3. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi non in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art.15.1.
4. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art.16.1, **sono ammissibili**, i seguenti piani, progetti e interventi:

- b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:
 - garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
 - non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
 - garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
 - assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

5. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, **si auspicano** piani, progetti e interventi:

- c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
- c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;
- c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

Art. 16.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.so- Sorgenti

1. Consistono in punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino

della Puglia”, dalla carta Idro-geo-morfologica della Regione Puglia e riportati nelle tavole del PUG con una fascia di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente.

2. Nei territori interessati dalla presenza di Sorgenti, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 16.1 e in particolare quelli che comportano:

- a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione delle opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali, alla messa in sicurezza delle aree o al miglioramento del deflusso delle acque, e strettamente legate alla tutela della sorgente;
- a2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori dell’area individuata nelle tavole del PUG, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- a3) rimozione della vegetazione arborea e arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a5) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
- a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a8) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;
- a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Art. 16.6- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.vi- Aree soggette a vincolo idrogeologico

1. Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”, che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nelle tavole del PUG.

2. Nei territori interessati dalla presenza di “Aree soggette a vincolo idrogeologico”, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 16.1.

Art. 17- Individuazione delle invarianti/componenti geomorfologiche

1. Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR e caratterizzate dal PUG come invarianti strutturali, comprendono ulteriori contesti.

2. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- SIG.uc.ve- Versanti;
- SIG.uc.lg- Lame e Gravine;
- SIG.uc.do- Doline;
- SIG.uc.gr- Grotte;
- SIG.uc.cd- Cordoni dunari.

Art.17.1- Indirizzi per le invarianti/componenti geomorfologiche

1. Gli interventi che interessano le invarianti geomorfologiche devono tendere a:
 - a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
 - b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Art.17.2- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.ve- Versanti

1. Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nelle tavole del PUG.
2. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 17.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;
 - a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi culturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
 - a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;
 - a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:
 - muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
 - siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
 - in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
 - c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
 - c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art.17.3- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.lg- Lame e Gravine

1. Consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica, come delimitati nelle tavole del PUG.

2. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 17.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 17.1, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle

prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art.17.4- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.do- Doline

1. Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi, come individuate nelle tavole del PUG.
2. Nei territori interessati dalla presenza di doline, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 17.1.

Art.17.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.gr- Grotte

1. Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, come individuate nelle tavole del PUG con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m.
2. Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 17.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
 - a2) interventi di nuova edificazione;
 - a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
 - a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 17.1, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
 - b1) ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario e paesaggistico, purché essi garantiscano:
 - Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
 - b2) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti con la morfologia dei luoghi;
 - b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, interrate e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi

di qualità di cui all'art. 17.1, siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

Art.17.6- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SIG.uc.cd- Cordoni dunari

1. I Cordoni dunari, consistono in areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PUG, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche, come individuati nelle tavole del PUG.

2. Nei territori interessati dalla presenza di Cordoni dunari, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 17.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi;
- a2) interventi di nuova edificazione;
- a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
- a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a8) forestazione delle doline;
- a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.
- a10) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l'occlusione.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 17.1, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;
- b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;
- c2) per i cordoni dunari, che prevedano opere di rifacimento dei cordoni degradati, (per es. mediante l'utilizzo di resti morti di Posidonia oceanica, e le opere di ingegneria naturalistica che facilitino il deposito naturale della sabbia).

Art. 18- Individuazione delle invarianti/componenti botanico-vegetazionali

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR e caratterizzate dal PUG come invarianti strutturali, comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

1.1. I beni paesaggistici sono costituiti da:

- SEA.bp.bs- Boschi;

1.2. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- SEA.uc.au- Aree umide;
- SEA.uc.pp- Prati e pascoli naturali;
- SEA.uc.fa- Formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- SEA.uc.ab- Area di rispetto dei boschi

Art.18.1- Indirizzi per le invarianti/componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le invarianti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
- e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

4. Nelle aree umide di interesse regionale è necessario favorire:
 - a. la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali effettuando gli interventi di manutenzione che prevedono il taglio delle vegetazione in maniera alternata solo su una delle due sponde nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri;
 - b. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide.
5. Nelle zone aree umide di interesse regionale è necessario garantire:
 - a. che tutte le acque derivanti da impianti di depurazione dei reflui urbani, qualora siano riversate all'interno delle zone umide, vengano preventivamente trattate con sistemi di fitodepurazione da localizzarsi al di fuori delle zone umide stesse.
6. I piani attuativi e gli interventi:
 - a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

Art.18.2- Prescrizioni per le SEA.bp.bs- Boschi

1. Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come delimitati nelle tavole del PUG.
2. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, **non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:
 - a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
 - a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
 - a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
 - a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
 - a6) impermeabilizzazione di strade rurali;
 - a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
 - a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 18.1, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

–il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;

–l'aumento di superficie permeabile;

–il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b4) divisione dei fondi mediante:

–muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità

–paesaggistiche dei luoghi;

–siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

–in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna

–selvatica;

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente,

garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art.18.3- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SEA.uc.au- Aree umide

1. Consistono nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile, come delimitati nelle tavole del PUG.

2. Nei territori interessati dalla presenza di aree umide, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta

utilizzo dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 18.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi;
- a2) nuova edificazione;
- a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
- a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a5) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli interventi necessari per la manutenzione, la sicurezza e il corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali di bonifica;
- a6) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).
- a7) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 18.1, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) ristrutturazione degli edifici esistenti che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;
- b3) realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) finalizzati al mantenimento e al recupero dell'equilibrio ecosistemico e al recupero della funzionalità naturale della zona umida;
- c2) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
- c3) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c4) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art.18.4- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SEA.uc.pp- Prati e pascoli naturali e per le SEA.uc.fa- Formazioni arbustive in evoluzione naturale

1. Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato negli elaborati del PUG. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà

floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nelle tavole del PUG.

2. Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nelle tavole del PUG.

2. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 18.1e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
- a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
- a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
- a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
- a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

Art.18.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SEA.uc.ab- Area di rispetto dei boschi

1. Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata nelle tavole del PUG in riferimento allo stato fisico e giuridico dei luoghi:

- a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;
- b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
- c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

2. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 18.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione

necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 18.1, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei

luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art.19- Individuazione delle invarianti/componenti aree protette e dei siti naturalistici

1. Le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici individuate dal PPTR e caratterizzate dal PUG come invarianti strutturali, comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

1.1. I beni paesaggistici sono costituiti da:

- SEA.bp.pr- parchi e riserve nazionali o regionali;

1.2. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- SEA.uc.rn- siti di rilevanza naturalistica;
- SEA.uc.ap- area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

Art.19.1- Indirizzi per le invarianti/componenti aree protette e dei siti naturalistici

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

3. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani attuativi, i regolamenti, si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del PUG, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PUG in adeguamento al PPTR.

4. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico,

interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;

b. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;

c. in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

Art.19.2- Prescrizioni per le SEA.bp.pr- parchi e riserve nazionali o regionali

1. Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come delimitate nelle tavole del PUG e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Esse ricomprendono:

a) Parchi Nazionali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

b) Riserve Naturali Statali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

c) Parchi Naturali Regionali: aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.R.24 luglio 1997, n. 19;

d) Riserve Naturali Regionali integrali o orientate: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.R.24 luglio 1997, n. 19.

2. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano.

La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità a norma dell'art. 98 delle NTA del PPTR, all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.

In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.

3. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri eco sistemico-ambientali.

4. Nei parchi e nelle riserve non sono comunque ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

- a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
- a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art.19.3- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SEA.uc.rn- siti di rilevanza naturalistica

1. Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole del PUG e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

- a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";
 - b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.
2. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.
3. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.
4. Nei siti di rilevanza naturalistica in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 19.2 e in particolare, quelli che comportano:

- a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di

cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art.19.4- Misure di salvaguardia e utilizzazione per SEA.uc.ap - Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

1. Qualora non sia stata delimitata l'area contigua ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e s.m.i. consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali.

2. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 19.3e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art.20- Individuazione delle invarianti/componenti culturali e insediative

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR e caratterizzate dal PUG come invarianti strutturali, comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

1.1. I beni paesaggistici sono costituiti da:

- SAC.bp.ip- immobili e aree di notevole interesse pubblico;
- SAC.bp.uc- zone gravate da usi civici;
- SAC.bp.ia- zone di interesse archeologico;

1.2. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- SAC.uc.si- Testimonianze della stratificazione insediativa;
- SAC.uc.ar- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- SAC.uc.cc- Città consolidata;

Art.20.1- Indirizzi per le invarianti/componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
 - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
 - b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
 - c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
 - d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
 - e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
 - f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
 - g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.
2. Gli enti, i soggetti pubblici ed i privati, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze:
 - a) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;
 - b) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarci la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
 - c) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storicoculturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);
 - d) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insieme di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";
 - e) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;
 - f) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;
 - g) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui

tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;

h) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;

i) allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R.28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli enti, i soggetti pubblici ed i privati, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;

b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);

c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi, gli enti, i soggetti pubblici ed i privati, curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

Art.20.2- Prescrizioni per le SAC.bp.ip- immobili e aree di notevole interesse pubblico

1. Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo VI delle NTA del PPTR, come delimitate nelle tavole del PUG.

2. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle norme del PPTR e il rispetto della normativa antisismica:

3. Nei territori interessati dalla presenza di immobili e aree di notevole interesse pubblico, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 20.1.

4. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

- a) per i manufatti rurali in pietra a secco: Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- b) per i manufatti rurali non in pietra a secco: Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
- c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette: Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
- d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile: Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- e) per le trasformazioni urbane: Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano; Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
- f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture: Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
- g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive: Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

Art.20.3- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SAC.bp.uc- zone gravate da usi civici

1. Consistono nelle terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nelle tavole del PUG o come diversamente accertate nella ricognizione effettuata dal competente ufficio regionale. Nelle more di detta ricognizione, l’esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede progettuale.
2. Nei territori interessati dalla presenza di zone gravate da usi civici, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 20.1.

47

Art.20.4- Prescrizioni per le SAC.bp.ia- zone di interesse archeologico

1. Consistono nelle zone, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici. Tali zone sono individuate nelle tavole del PUG.
2. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici, **non sono ammissibili** piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:
 - a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
 - a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
 - a7) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;
 - a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;
 - a9) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;
 - a10) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 20.1, nonché nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;

b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 38, comma 8 delle norme del PPTR.

5. La deroga all'art. 38, comma 8 è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione

Art.20.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SAC.uc.si- testimonianze della stratificazione insediativa

1. Così come individuati nelle tavole del PUG consistono in:

a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche;

b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice;

c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.

2. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa come definite dal PUG ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA de PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 20.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (a esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 20.1, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
- b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

5. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art.20.6- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SAC.uc.ar- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative

1. Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno delle segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche, delle aree appartenenti alla rete dei tratturi e delle zone di interesse archeologico, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- per le segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche e per le zone di interesse archeologico prive di prescrizioni di tutela indiretta, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nelle tavole del PUG;
- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati se non diversamente cartografata nelle tavole del PUG.

2. Nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 20.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 20.1, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti; promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri de sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

5. Fatte salve le procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, gli interventi sulle aree appartenenti alla rete dei tratturi e sulle relative aree annesse come riportate sugli elaborati del PUG, sono disciplinate dalle NTA del Piano Comunale dei Tratturi.

Art.20.8- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per la SAC.uc.cc- Città consolidata

1. Consiste in quella parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole del PUG.
2. Nella città consolidata, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 20.1.

Art.21- Individuazione delle invarianti/componenti dei valori percettivi

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR e caratterizzate dal PUG come invarianti strutturali, comprendono ulteriori contesti.

1.1. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- SAC.uc.sv- Strade a valenza paesaggistica;
- SAC.uc.sp- Strade panoramiche;

Art.21.1- Indirizzi per le invarianti/componenti dei valori percettivi

1. Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e nautabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

2. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono

52

Art. 21.2. Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

a) Strade a valenza paesaggistica

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e nautabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole del PUG.

b) Strade panoramiche

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e nautabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole del PUG.

2. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 21.1 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
 - a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.
3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:
- c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
 - c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
 - c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
 - c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
 - c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;
 - c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
 - c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.
4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 21.1 e in particolare quelli che comportano:
- a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
 - a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
 - a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Art.22- PAI- Invarianti della pericolosità idraulica e geomorfologica

1. Il PUG assume quali invarianti strutturali rivenienti dall'adeguamento al PAI o dalla carta idrogeomorfologica dell'AdB:

- IS.pai.ca- invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua;
- IS.pai.api- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree ad alta pericolosità idraulica;
- IS.pai.mpi- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree a media pericolosità idraulica;
- IS.pai.bpi- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree a bassa pericolosità idraulica;
- IS.pai.pg3- Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica molto elevata;

- IS.pai.pg2, Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica elevata;
- IS.pai.pg1, Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica media e moderata;
- IS. cv, Invariante strutturale: cava.

Art. 22.1- IS.pai.ca- invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua

1. Le linee classificate dal PUG in IS.pai.ca corrispondono all'Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali del PAI "*Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico*" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). L'Alveo in modellamento attivo è la porzione di territorio interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale; l'area golenale è la porzione di territorio contermina all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 6 delle NTA del PAI.

In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI.

Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica.

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;

b) il taglio o la piantagione di alberi o cesPUGli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;

c) lo svolgimento delle attività di campeggio;

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

Le aree contermini alle aree classificate dal PUG in IS.IG.ca corrispondono alla Fascia di pertinenza fluviale del PAI "*Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico*" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). La Fascia di pertinenza fluviale è una porzione di territorio contermini all'area golenale. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui all'art. 10 delle NTA del PAI. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente

verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

Art. 22.2- IS.pai.api- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree ad alta pericolosità idraulica; IS.IG.mpi- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree a media pericolosità idraulica; IS.IG.bpi- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree a bassa pericolosità idraulica

1. Le aree classificate dal PUG in ISI.pai.api, ISI.pai.mpi e ISI.pai.bpi corrispondono alle aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.), Media Pericolosità idraulica (M.P.) e Bassa Pericolosità idraulica (B.P.) del PAI "*Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto idraulico*" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). In particolare le aree A.P. sono porzioni di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni; le aree M.P. sono porzioni di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni; le aree B.P. sono porzioni di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 delle NTA del PAI.

2. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del Titolo II le aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 2, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 2, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui al comma 2 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

Nelle aree ad Alta Pericolosità idraulica (A.P.) del PAI, classificate dal PUG in ISI.pai.api, sono esclusivamente consentiti:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

Nelle aree a Media Pericolosità idraulica (M.P.) del PAI, classificate dal PUG in ISI.pai.mpi, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
 - j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.
- Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).
- Nelle aree a Bassa Pericolosità idraulica (B.P.) del PAI, classificate dal PUG in IS.pai.bpi, sono esclusivamente consentiti:

Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.

Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell'art.12 della LR 20/2001, la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli, come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, sentito il Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui agli artt. 7, 8 e 9 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

Art. 22.3- IS.pai.pg3- Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica molto elevata; IS.pai.pg2, Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica elevata; IS.pai.pg1, Invarianti strutturanti dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica media e moderata

1. Le aree classificate dal PUG in IS.pai.pg3 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3) del PAI "*Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico*" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). Sono porzioni di territorio interessate da fenomeni franosi attivi o quiescenti e/o da potenziale pericolo di sprofondamento per effetto del crollo di cavità di origini naturali e/o antropiche presenti nel sottosuolo, ai sensi dell' "*Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavità sotterranee*". Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 delle NTA del PAI e/o comunque regolate dai contenuti del succitato "*Atto di indirizzo*", approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006, ed allegato alle presenti NTA.

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata P.G.3 (Art. 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica delle NTA) sono consentiti:

- a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'area interessata ed oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata P.G.3, per le finalità di cui al PAI, oltre agli interventi di cui all'articolo 12 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;
- b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento;
- d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.

Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f). In caso di cavità detto studio deve essere conforme all'Atto di indirizzo.

In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell'art.12 della LR 20/2001, la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli, come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, sentito il Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 (TITOLO II - Assetto Idraulico, Disposizioni generali NTA del PAI) interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

2. Le aree classificate dal PUG in IS.pai.pg2 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2) del PAI “*Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico*” dell’Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.). Sono porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata a potenziale pericolo di sprofondamento per effetto del crollo di cavità di origini naturali e/o antropiche rinvenibili nel sottosuolo e/o, ai sensi dell’“Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio cavità sotterranee”. Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 14 delle NTA del PAI e/o comunque regolate dai contenuti del succitato “*Atto di indirizzo*”, approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006, ed allegato alle presenti NTA.

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto P.G.2 (Art. 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica delle NTA) sono consentiti:

- a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l’eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell’area interessata ed oggetto d’intervento preventivamente approvato dall’Autorità di Bacino. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2), per le finalità di cui al PAI, oltre agli interventi di cui all’articolo 12 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull’area.
- b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell’intervento con le condizioni di pericolosità dell’area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio e i progetti

preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'area sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo). In caso di cavità detto studio deve essere conforme all'Atto di indirizzo.

In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell'art.12 della LR 20/2001, la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli, come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invariati strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, sentito il Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 (TITOLO II - Assetto Idraulico, Disposizioni generali NTA del PAI) interessate anche da pericolosità 3. Le aree classificate dal PUG in IS.pai.pg1 corrispondono alle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) del PAI "*Piano di Assetto Idrogeologico - Assetto geomorfologico*" dell'Autorità di Bacino della Puglia (Del. Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005 e succ.), e sono porzioni di territorio caratterizzati da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità e/o porzioni di territorio per le quali sono state collaudate opere di messa in sicurezza di cavità di origini naturali e/o antropiche presenti nel sottosuolo, ai sensi dell'"Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio *cavità sotterranee*". Dette aree sono sottoposte alle prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 e 15 delle NTA del PAI e/o comunque regolate dai contenuti del succitato "*Atto di indirizzo*", approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006, ed allegato alle presenti NTA.

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle seguenti disposizioni generali tutte le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da: a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo; b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica; c) non compromettere la stabilità del territorio; d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente; e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente; f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità; g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio; h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto P.G.1 (Art. 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica delle NTA) sono consentiti:

a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'area interessata ed oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino. Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

In relazione a quanto disposto dal punto c, comma 3 dell'art.12 della LR 20/2001, la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli, come nel caso degli aggiornamenti e modifiche delle perimetrazioni del PAI riportate nelle invarianti strutturali del PUG, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, sentito il Comitato Tecnico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 delle NTA del PAI, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 (TITOLO II - Assetto Idraulico, Disposizioni generali NTA del PAI) interessate anche da pericolosità.

Art. 22.4- IS. cv, Invariante strutturale: cava

1. La coltivazione delle cave in attività è regolamentata dalla vigente normativa regionale e statale ed in particolare a quanto disposto dal nuovo Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE Puglia) di cui alla DGR n.445/3.02.2010.

2. Nelle aree già impegnate da attività estrattive dismesse, sono consentiti interventi finalizzati:

- alla valorizzazione dei residuali assetti che salvaguardano le visuali panoramiche;
- alla trasformazione per la riqualificazione e trasformazione dell'assetto attuale, con la finalità di reinserire le aree in cicli economicamente e ambientalmente sostenibili.

Al fine di consentire l'eliminazione e/o la mitigazione degli impatti negativi rivenienti dall'attività estrattiva dismessa e nel contempo gli interventi che agevolino la ricomposizione del contesto paesaggistico di riferimento l'Amministrazione Comunale incentiva il recupero paesistico-ambientale dei siti già interessati dall'esercizio di attività estrattiva che versano attualmente in uno stato di abbandono e di degrado e che costituiscono pertanto "detrattori" della qualità paesaggistica del territorio.

Il recupero delle aree interessate da attività estrattiva dismessa è riservato prioritariamente ad interventi di iniziativa privata pur non essendo esclusi, in dette aree, interventi di sola iniziativa pubblica e/o interventi che prevedono il concorso combinato tra iniziativa pubblica e privata.

Nelle aree sopra citate si opera mediante intervento a mezzo di permesso di costruire previo stipula di apposita convenzione da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale al fine della valutazione dell'intervento proposto ed al fine della regolamentazione dei rapporti tra Pubblico e privato in relazione alle finalità che con l'intervento in progetto si intende perseguire e che dovranno concordare con i programmi che l'Amministrazione si prefigge ovvero con l'interesse pubblico prevalente.

Sono ritenuti compatibili con il recupero delle cave dismesse i seguenti usi pubblici o di interesse pubblico:

- attrezzature di interesse comune (spettacoli all'aperto, iniziative di carattere culturale);
- verde attrezzato;
- deposito e ricovero per mezzi agricoli;
- impianti sportivi e ricreativi;
- creazione di bacini per lo stoccaggio di acque da utilizzare per l'irrigazione.

Gli interventi ammissibili, comunque rientranti nelle fattispecie di opere d'interesse pubblico, dovranno essere subordinati, oltre che alla stipula di apposita convenzione, anche alla predisposizione ed attuazione di un idoneo piano di recupero paesaggistico-ambientale dell'area interessata. Il predetto piano dovrà essere prioritariamente finalizzato alla eliminazione e/o mitigazione degli effetti negativi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva dismessa.

Tali interventi di recupero dovranno essere finalizzati in particolare alla ricomposizione del potenziale paesaggistico dei luoghi accrescendo e non già sminuendo il "valore" paesaggistico del sito interessato mediante la previsione di idonee opere di riqualificazione paesistico-ambientale del bacino di cava ormai dimesso nonché delle aree ad esso contermini comunque interessate, sia pur indirettamente, dall'attività estrattiva

L'Amministrazione Comunale, in sede di convenzionamento dovrà attentamente valutare la congruenza, anche economica, tra gli interventi finalizzati al recupero paesistico-ambientale presentati ed attuati dal privato proponente con l'entità e la natura degli interventi finalizzati invece alla mera realizzazione e gestione, da parte del privato, delle opere di interesse pubblico previste dalle presenti norme tecniche di attuazione.

Art.23- IS.pf- Invarianti strutturali aree percorse dal fuoco

1. Sono le aree disciplinate dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli incendi boschivi», finalizzata alla difesa dagli incendi e alla conservazione del patrimonio boschivo nazionale.

2. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi di cui al presente articolo, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell'atto.

E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Art.24- IS.ca- Invariante strutturale cavità antropica

1. Le cavità antropiche, o grotte, o cripte, consistono in cavità sotterranee di natura antropica con diverse destinazioni originarie.

L'area di pertinenza della cavità antropica è individuata negli elaborati grafici del PUG con un perimetro perimetro coincidente con l'area morfologicamente più depressa. L'area annessa è individuata come un fascia contermini all'area di pertinenza di larghezza costante.

2. Le cavità antropiche, oltre che rappresentare elementi storico-paesaggistici tipici del territorio, rappresentano anche elementi di rischio geomorfologico ed idrologico e pertanto rientrano nelle perimetrazioni di rischio geomorfologico e idraulico previste dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Puglia.

3. Ai fini della tutela delle grotte il PUG individua un unico regime di salvaguardia sia per l'area di

pertinenza che per l'area annessa.

3. Nell'area di pertinenza e nell'area annessa si applicano le seguenti prescrizioni:

a) non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- la trasformazione del soprassuolo, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali;
- l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
- nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
- escavazioni ed estrazioni di materiali;
- la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;
- la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, o qualsiasi intervento che modifichi in maniera significativa gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno.
- la realizzazione di nuove infrastrutture viarie che comportano la totale impermeabilizzazione del suolo, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti.
- la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei ed aerei, di linee telefoniche o elettriche, di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione.

b) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio (documentate nella "analisi di impatto paesaggistico") che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

- mantenimento di manufatti edilizi esistenti per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria e "restauro conservativo";
- mantenimento di manufatti edilizi ed attrezzature connesse con attività produttive;
- ripristino delle condizioni e delle funzioni idrauliche originarie eventualmente già compromesse dall'avvenuta trasformazione dell'assetto originario.

c) sono autorizzabili, inoltre, piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie, per l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo; i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi; gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali eventualmente esistenti.

4. La superficie ricadente nell' "area annessa" può comunque essere, ai fini del computo della cubatura edificabile, accorpata ad aree contigue trasferendovi i volumi edificabili.

Art. 25- Il sistema dei Contesti Territoriali

I Contesti Territoriali, definiti negli elaborati del PUG, sono intesi quali parti del territorio connotate da uno più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico - culturale, insediativo e da altrettanto specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le interessano.

Il PUG/strutturale, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per ognuno di essi le modalità applicative di indirizzi e direttive per il PUG/Programmatico (per i contesti con significativi caratteri ambientali, paesaggistici e culturali anche una disciplina di tutela).

I contesti territoriali sono articolati in "contesti urbani" e "contesti rurali", ciascuno dei quali caratterizzato da differenti requisiti ambientali, culturali e socioeconomici e quindi da assoggettarsi a diversi contenuti progettuali e politiche territoriali, anche in adeguamento al PPTR, al PAI e di altri piani e norme a rilevanza territoriale.

Art. 26- Contesti Rurali: definizioni e direttive di tutela

I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non "urbanizzate", caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative.

Il PUG/ parte strutturale, in coerenza con i contenuti DRAG e con i piani settoriali sovraordinati vigenti, definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio.

Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali e alla produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno essere orientati:

- alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
- alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
- alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
- alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.

I Contesti Rurali individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:

1. CR.V, Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico
 - CRV.IS, Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico con valore paesaggistico storicamente consolidato (Zona agricola E1)
 - CRV.BC Contesto rurale speciale del Sistema Botanico Vegetazionale con valore ecologico della fascia costiera (Zona agricola E2)
 - CRV.IC, Contesto rurale del Sistema idrogeomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E3)
 - CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4)
 - CRV.BE, Contesto rurale del Sistema Botanico Vegetazionale complesso con valore ecologico (Zona agricola E5)
2. CRM Contesto rurale multifunzionale
 - CRM.IT, Contesto rurale multifunzionale integrato (Zona agricola E6)
 - CRM.RA, Contesto rurale multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria (Zona agricola E7)
 - CRM.CO ,Contesto rurale multifunzionale compromesso (Zona agricola E8)
3. CRA, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale
 - CRA.AG, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale (Zona agricola E9)

Art. 27- CR.V - Contesto Rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico

1. In questi contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti e riconducibili agli ulteriori contesti "Paesaggi rurali" definiti dall'art.76 comma 4 delle NTA del PPTR, interessati da sistemi di tutela sovraordinati (Aree protette; vincoli statali; Aree a Pericolosità idraulica definite dal Pai dell'AdB; Parchi territoriali) e/o da beni strutturanti il paesaggio e l'ambiente di Castellaneta (Corridoio fluviale; tracciati e beni storici ed archeologici; sistema geomorfologico), il PUG/parte strutturale incentiva le attività di tutela e gestione delle aree.

Nelle NTA, è individuata una specifica disciplina di tutela e valorizzazione delle aree di valore naturale e ambientale e delle relative fasce di tutela, del recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, dell'armonizzazione degli

assetto insediativo e infrastrutturale del territorio con finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

2. In questi contesti, è necessario:

- assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori idrogeomorfologici, antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti;
- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;
- la salvaguardia degli elementi identitari del territorio.

3. Sono comunque consentite (compatibilmente con la presenza dei singoli beni paesaggistici costitutivi e/o dei vincoli sovraordinati), le attività integrative del reddito agricolo, quali l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Nei CR.V, indipendentemente da quanto disposto specificamente per i singoli contesti:

- gli edifici e gli altri manufatti esistenti riconducibili alla storia e alla tradizione dei luoghi e della comunità in essi insediata, ancorché non tutelati da altre leggi e norme, non possono demolirsi e vanno obbligatoriamente assoggettati, in caso di intervento, a manutenzioni ordinarie e straordinarie di tipo conservativo e a risanamenti o restauri di tipo conservativo;
- gli eventuali ampliamenti vanno realizzati in conformità a quanto di seguito disposto;
- le nuove costruzioni, in genere, fatte salve quelle per usi produttivi di cui di seguito, vanno realizzate con criteri costruttivi tradizionali, e devono avere coperture tradizionali rivestite di manti lapidei e murature con faccia vista in blocchetti di pietra calcarea locale o in intonaco tradizionale a base di calce colorato in bianco;
- le nuove costruzioni destinate a usi produttivi (capannoni agricoli, stalle ecc.), ove consentite e quando non possano essere realizzate secondo soluzioni architettoniche e costruttive tradizionali vanno realizzate comunque in sintonia con il paesaggio-ambiente locale della tradizione per volumi, materiali, colori;
- per gli edifici rurali (non produttivi) gli infissi esterni devono essere realizzati in legno verniciato nei colori marrone scuro o verde scuro e prescritte -quando presenti- le persiane in legno colorate come sopra (sono vietati gli avvolgibili);
- per gli edifici rurali (non produttivi) i pluviali devono essere realizzati in rame o in ferro verniciato nella tinta delle murature di sostegno;
- per gli edifici rurali (non produttivi) le nuove edificazioni devono avere volumi semplici o essere coerenti alle edificazioni preesistenti di carattere storico e tradizionale ove ne costituiscano ampliamento; sono esclusi aggetti e sporgenze di ogni tipo e porticati;
- per gli edifici rurali (non produttivi) le superfici pavimentate circostanti devono essere in terra battuta o a lastricato rustico in pietra calcarea secondo la tradizione locale;
- per gli edifici rurali (non produttivi) le strade interne ai lotti fondiari devono essere realizzate secondo la tradizione storica in massiciata o battuto; per le strade esterne ai lotti è consigliata la stessa soluzione ("strada bianca");
- devono essere evitate per quanto possibile le reti infrastrutturali (es. elettriche, telefoniche etc.) a vista, sostituendole con tracciati interrati;
- le recinzioni, devono essere realizzate con muri in pietra a secco o con murature legate in pietra a faccia vista o intonacate con intonaco a base di calce e colorato in bianco apparecchiati secondo la tradizione locale per forme e misure; le eventuali inferriate soprastanti ai muretti e gli eventuali cancelli devono essere di disegno semplice e in ferro pieno e verniciati in nero o verde scuro o rosso scuro o marrone scuro;
- gli scarichi degli eventuali reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti;
- gli edifici rurali esistenti possono essere destinate a attività agrituristiche, ricettive e socio-assistenziali, con possibile aumento volumetrico dell'esistente in misura massima del 20% una

tantum per realizzazione di servizi igienici e impianti e con possibile utilizzo delle aree circostanti per attrezzature ludico-sportive leggere; gli eventuali interventi devono comunque rispettare tutti gli indici e tutte le prescrizioni di cui ai relativi contesti rurali specifici interessati.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nei CR.V, in adeguamento al PPTR, vanno osservate le raccomandazioni, che quindi non assumono carattere prescrittivo, contenute negli elaborati:

5.1. per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

5.2. per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

5.2. per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture.

Art. 27.1- CRV.IS, Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico con valore paesaggistico storicamente consolidato (Zona agricola E1)

1. Nel CRV.IS, il sistema normativo del PUG è finalizzato alla tutela assoluta.

2. Nel CRV.IS, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi.

In aggiunta alle norme derivanti da vincoli, normative e/o piani sovraordinati (ed alle relative procedure di attuazione), valgono le seguenti direttive di tutela:

- inedificabilità è assoluta;
- è fatto divieto di interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione;
- sono vietate le impermeabilizzazioni comunque realizzate delle sedi viarie e sono prescritte terre battute o massicciate per eventuali corpi e manti stradali o spazi rurali di calpestio;
- sono vietate le recinzioni con materiali non tradizionali;
- sono vietati mutamenti di ogni genere dell’orografia naturale;
- oltre all’uso agricolo sono consentiti: percorsi naturalistici, piccole attrezzature di supporto alla fruizione naturalistica (punti di sosta, capanni di avvistamento avifaunistico), piccole aree per il tempo libero (aree per pic nic, percorsi ginnici), il tutto da realizzarsi in modi e con materiali eco-compatibili.

3. Gli interventi proposti nel CRV.IS, sono sottoposti ad “accertamento di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’art. 89 e secondo le procedure definite dall’art.91 delle NTA del PPTR.

Art. 27.2- CRV.BC Contesto rurale speciale del Sistema Botanico Vegetazionale con valore ecologico della fascia costiera (Zona agricola E2)

1. Nel CRV.BC, il sistema normativo del PUG è finalizzato alla tutela assoluta.

2. Nel CRV.BC, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi.

In aggiunta alle norme derivanti da vincoli, normative e/o piani sovraordinati (ed alle relative procedure di attuazione), valgono le seguenti direttive di tutela:

- inedificabilità è assoluta;
- è fatto divieto di interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione;

- sono vietate le impermeabilizzazioni comunque realizzate delle sedi viarie e sono prescritte terre battute o massicciate per eventuali corpi e manti stradali o spazi rurali di calpestio;
 - sono vietate le recinzioni con materiali non tradizionali;
 - sono vietati mutamenti di ogni genere dell'orografia naturale;
 - sono consentiti: percorsi naturalistici, piccole attrezzature di supporto alla fruizione naturalistica (punti di sosta, capanni di avvistamento avifaunistico), piccole aree per il tempo libero (aree per picnic, percorsi ginnici), il tutto da realizzarsi in modi e con materiali eco-compatibili.
3. Gli interventi proposti nel CRV.BC, sono sottoposti ad “accertamento di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’art. 89 e secondo le procedure definite dall’art.91 delle NTA del PPTR.

Art. 27.3- CRV.IC, Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E3)

1. Nel CRV.IC, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela.

Non sono ammessi:

- attività estrattive;
- l’apertura di nuove strade o piste e l’ampliamento di quelle esistenti;
- l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo e/o produttivo;
- interventi edilizi a soggetti non ufficialmente qualificati all’esercizio dell’attività agricola;
- gli interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione;

Nel CRV.IC, esternamente alle IS per le quali vige la specifica normativa, sono possibili:

- oltre all’uso agricolo, la previsione di attrezzature sportive e per il tempo libero (percorsi ciclabili, ginnici, aree di sosta per picnic) da realizzarsi con soluzioni, modi, materiali ecocompatibili;
- opere per il mantenimento dell’assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti, alla data adozione del PUG;
- limitato insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo, sempre all'esterno delle invarianti strutturali presenti nel contesto.

2. In rapporto alle funzioni individuate, nel PUG/P sono disciplinate le modalità di trasformazione consentite; le modalità d’uso degli edifici esistenti e gli interventi ammessi sui medesimi.

3. Gli interventi proposti nel CRV.IC, sono sottoposti ad “accertamento di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’art. 89 e secondo le procedure definite dall’art.91 delle NTA del PPTR.

Art. 27.4- CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4)

1. Nel CRV.GC, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; alla trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; alla trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la presenza delle invarianti del sistema geomorfologico.

2. Nelle aree comprese nel CRV.GC non sono ammessi:

- attività estrattive;
- l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti.

3. Gli interventi proposti nel CRV.GC, sono sottoposti ad “accertamento di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’art. 89 e secondo le procedure definite dall’art.91 delle NTA del PPTR.

Art. 27.5- CRV.BE, Contesto rurale del Sistema Botanico Vegetazionale complesso con valore ecologico (Zona agricola E5)

1. Nel CRV.BE, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; alla trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e

l'ulteriore qualificazione; alla trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la presenza delle invarianti del sistema botanico vegetazionale.

2. Nelle aree comprese nel CRV.BE non sono ammessi:

- attività estrattive;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti.

3. Gli interventi proposti nel CRV.BE, sono sottoposti:

- ad “autorizzazione paesaggistica” ai sensi dell’art. 89 e secondo le procedure definite dall’art.90 delle NTA del PPTR, ove presenti “Beni paesaggistici”;
- ad “accertamento di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’art. 89 e con le procedure definite dall’art.91 delle NTA del PPTR, ove presenti “ulteriori contesti” o per interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque localizzate.

Ai sensi dell’art.89 delle NTA del PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone l’assoggettamento a VIA.

Art. 28- CRM Contesto rurale multifunzionale

Art. 28.1- CRM.IT, Contesto rurale multifunzionale integrato (Zona agricola E6)

1. Sono le aree caratterizzate da un’economia agricola residuale in cui il sistema aziendale è in parte sostituito da altri usi e funzioni o sottoposto a pressioni per tali trasformazione, con presenza di residenze rurali e di attività di tempo libero o di insediamenti produttivi sparsi, e di contesti non più utilizzati per le colture agricole o non suscettibili di lavorazioni agricole. L’allontanamento dell’attività agricola produttiva determina situazioni di degrado territoriale, ma la presenza di residenze registra un deficit di aree per servizi.

2. In questi contesti, il PUG/Strutturale mira all’incentivazione dell’attività agricola esistente, anche nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d’insieme.

In queste aree, è consentita la valorizzazione delle funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.

3. In rapporto alle funzioni consentite, nel PUG/P sono disciplinate le modalità d’uso dei fondi e degli edifici esistenti e gli interventi ammessi sui medesimi.

Art. 28.2- CRM.RA, Contesto rurale multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria (Zona agricola E7)

1. Sono i contesti rurali caratterizzati da una parcellizzazione territoriale diffusa e storicamente consolidata.

2. I CRM.RA sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario.

In questi contesti, il PUG mira all’incentivazione dell’attività agricola esistente, anche nelle forme part-time o di autoconsumo, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d’insieme.

In queste aree, è consentita la valorizzazione delle funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.

In rapporto alle funzioni consentite, nel PUG/P sono disciplinate le modalità d’uso degli edifici esistenti e gli interventi ammessi sui medesimi.

3. Sono comunque consentiti modesti incrementi volumetrici sugli edifici esistenti (contenuti entro minime percentuali e da consentirsi una tantum) per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni.

4. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l’accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente. Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Castellaneta e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

5. Sono ammessi insediamenti residenziali a titolo oneroso, subordinati al rilascio di PdC.

Art. 28.3- CRM.CO, Contesto rurale multifunzionale compromesso (Zona agricola E8)

1. Il CRM.CO localizzato a sud del centro abitato, è interessato dalla presenza di aree per attività estrattive dismesse, impianti tecnologici, impianti speciali (depuratore) ed impianti per lo smaltimento/trattamento di rifiuti solidi urbani.

2. Il complesso sistema paesaggistico ed ambientale in cui è inserito il contesto (facente parte di un articolata struttura di rete ecologica), è caratterizzato dalla presenza di invarianti strutturali derivanti da vincoli di tipo comunitario (Siti di importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale, Important Bird Area); da vincoli di tipo regionale (Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”); dalla presenza di elementi o beni del sistema idrogeomorfologico (reticoli idrografici segnalati dal PAI dell'AdB, emergenze geomorfologiche); dalla presenza di elementi o beni del sistema botanico/vegetazionale (boschi e macchie); e dalle relative aree annesse.

3. Il PUG registra il contrasto tra l'uso attuale e/o del recente passato del contesto ed il complicato e delicato sistema paesaggistico ed ambientale in cui è ubicato, riconosciuto e “validato” anche da recenti azioni di tutela quali l'istituzione del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”.

4. L'azione/obiettivo del PUG, già delineata nello “Schema strutturale strategico”, è tesa alla cristallizzazione della situazione attuale per quanto attiene gli usi ritenuti impropri e contestualmente alla indispensabile riqualificazione ambientale e paesaggistica, attraverso l'eliminazione e/o la mitigazione dei detrattori presenti.

5. Nel CRM.CO sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi. In aggiunta alle norme derivanti da vincoli, normative e/o piani sovraordinati (ed alle relative procedure di attuazione), valgono le seguenti prescrizioni di base:

- inedificabilità assoluta;
- divieto di attività estrattive;
- divieto di allocazione di discariche o depositi di rifiuti.

6. Nelle aree comprese nel CRV.CO, esterne alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono possibili:

- le opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto geo-morfologico;
- le opere finalizzate alla riqualificazione ambientale e/o bonifica dei luoghi.

3. Gli interventi proposti nel CRV.CO, sono sottoposti ad “accertamento di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell'art. 89 e secondo le procedure definite dall'art.91 delle NTA del PPTR.

Art. 29. CRA, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale

Art. 29.1- CRA.AG, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale (Zona agricola E9)

1. I CRA.AG sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

2. Gli interventi di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovranno prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.

E' comunque consentito insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all'esterno delle Invarianti Strutturali presenti.

3. Per i nuovi interventi sono vietate le seguenti destinazioni d'uso: depositi e magazzini di merci all'ingrosso non attinenti la produzione e/o la trasformazione del prodotto agricolo; rimesse industriali e laboratori anche di carattere artigianale; ospedali; mattatoi; supermercati; stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti se non individuate da apposito piano di distribuzione carburante e ogni altra destinazione possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.

4. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Castellaneta e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

Art.30- CRS, Contesti rurali speciali

1. Sono i contesti destinati ad insediamenti per le attività produttive di nuovo impianto (CRS.PR), di completamento e potenziamento di infrastrutture già esistenti ed operanti (CRS.LO) o destinati alla rigenerazione/riqualificazione di contesti già destinati ad attività produttive e/o in parte infrastrutturali (CRS.RI e CRS.DI) o esistenti per attività ricreative e turistiche (CRS.TR).
2. Per i CRS.PR la formazione degli strumenti urbanistici esecutivi è subordinata a un atto di indirizzo e programmazione, di competenza del Consiglio Comunale, che attivi il contesto nel PUG programmatico e che preveda la quantificazione delle necessità derivanti dalle finalità, le relative priorità e la conseguente quantificazione delle aree da attivare.
3. In tutti i CRS non sono allocabili attività produttive di tipo nocivo ed insalubre ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nei CRS, in adeguamento al PPTR, vanno osservate le raccomandazioni, che quindi non assumono carattere prescrittivo, contenute negli elaborati:
 - 5.1. per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - 5.2. per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture
 - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
 - 5.3. per la progettazione e localizzazione di aree produttive
 - Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

72

Art. 30.1- CRS.PR, Contesto rurale speciale per la produzione

1. Sono i contesti individuati dal PUG come aree destinate alla produzione, localizzate in aree già servite da idonee infrastrutture tecnologiche e per la mobilità e/o in continuità con aree produttive già esistenti per evitare consumo del suolo e costi di urbanizzazione eccessivi.
2. Il PUG/parte strutturale, ne stabilisce i criteri e gli indirizzi, relativi al dimensionamento e alla programmazione nel tempo dell'uso insediativo, a cui la parte programmatica dovrà attenersi per selezionare quelle da utilizzare prioritariamente.
3. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono predisposti dal Comune, ovvero dai soggetti privati che detengano il 51% della proprietà.
4. Il contesto è destinato a strutture di tipo industriale, artigianale e commerciale, ed attrezzature connesse con le attività principali quali: uffici aziendali, magazzini, autorimesse e simili, attrezzature ricreative e sociali.

Sono ammesse pure le abitazioni, una per ciascuna unità produttiva, purché abbiano caratteristiche di servizio o di custodia con un volume dell'abitazione non superiore al 5% di quello dell'opificio. Tale volumetria è compresa in quella edificabile sul lotto.
5. Nel CRS.PR il PUG si attua previa disposizione di un PUE esteso all'intero contesto come individuato negli elaborati del PUG, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - Superficie fondiaria minima del lotto= definita dal PUE;
 - Indice di fabbricabilità territoriale: $I_{ft} = 1,5 \text{ mc/mq}$;
 - Superficie da cedere al Comune $\geq 20\%$ della M_{mi} ;
 - Superficie coperta: definita dal PUE;
 - Superficie permeabile del comparto dovrà essere pari almeno al 40% della superficie territoriale totale.
 - Altezza max (salvo costruzioni speciali)= 8,0 m
 - D_c = distanza minima dai confini = 5,0 m

- Df = distacco tra fabbricati = uguale o maggiore di 10,0 m, qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza.
- Ds = distacco dalle strade: non inferiore a 10,0 m.
- Parcheggi = $1/10 \text{ mq/mc} + 10 \text{ mq}$ x addetto o per attività commerciali secondo quanto stabilito dal DIM 1444/1968.

Art. 30.2- CRS.LO, contesto rurale speciale per la logistica

1. Sono i contesti individuati dal PUG come aree destinate alla produzione, localizzati in aree già servite da idonee infrastrutture tecnologiche e per la mobilità e/o in continuità con aree produttive già esistenti per evitare consumo del suolo e costi di urbanizzazione eccessivi.

2. Il PUG/parte strutturale, ne stabilisce i criteri e gli indirizzi, relativi al dimensionamento e alla programmazione nel tempo dell'uso insediativo, a cui la parte programmatica dovrà attenersi per selezionare quelle da utilizzare prioritariamente e per costruire la relativa disciplina urbanistica.

3. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono predisposti dal Comune, ovvero dai soggetti privati che detengono il 51% della proprietà.

4. Il CRS.LO è destinato alle attività produttive di tipo non nocivo, alle attività commerciali, anche di grande distribuzione e simili, alle medie e grandi attività di interscambio modale, nonché all'insediamento di strutture destinate alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico, nonché alla produzione di tecnologie avanzate, nonché alla realizzazione dei relativi annessi (quali mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e associazioni di categorie, uffici).

Sono ammesse pure le abitazioni, una per ciascuna unità produttiva, purché abbiano caratteristiche di servizio o di custodia con un volume dell'abitazione non superiore al 5% di quello dell'opificio. Tale volumetria è compresa in quella edificabile sul lotto.

5. Nel CRS.LO il PUG si attua previa disposizione di un PUE esteso all'intero contesto come individuato negli elaborati del PUG, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Superficie fondiaria minima del lotto= definita dal PUE;
- Indice di fabbricabilità territoriale: $I_{ft} = 1,5 \text{ mc/mq}$;
- Superficie da cedere al Comune $\geq 20\%$ della M_{mi} ;
- Superficie coperta: definita dal PUE;
- Superficie permeabile del comparto dovrà essere pari almeno al 40% della superficie territoriale totale.
- Altezza max (salvo costruzioni speciali)= 8,0 m
- Dc = distanza minima dai confini = 5,0 m
- Df = distacco tra fabbricati = uguale o maggiore di 10,0 m, qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza.
- Ds = distacco dalle strade: non inferiore a 10,0 m.
- Parcheggi = $1/10 \text{ mq/mc} + 10 \text{ mq}$ x addetto o per attività commerciali secondo quanto stabilito dal DIM 1444/1968.

Art. 30.3- CRS.RI, contesto rurale speciale per la rigenerazione

1. Il CRS.RI, è un contesto caratterizzato dalla presenza di opere infrastrutturali realizzate in attuazione di un Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.) non completato. Il sistema aziendale e culturale originario è stato abbandonato ed il contesto è in una condizione di totale degrado.

L'azione/obiettivo del PUG è finalizzata alla rifunzionalizzazione e riqualificazione del contesto, all'articolazione di possibili destinazioni compatibili con le invarianti strutturali derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico della Autorità di Bacino della Regione Puglia, con le peculiarità paesaggistiche ed ambientali esistenti.

2. La rigenerazione del contesto si attua attraverso la predisposizione di un PUE esteso a tutto il contesto.

Il PUE di iniziativa pubblica e/o privata, deve essere preceduto da uno "studio di pre-fattibilità", da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001.

Lo “studio di pre-fattibilità” basandosi sull’analisi dei problemi di degrado fisico e in coerenza con gli indirizzi dettati dal “DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)”, definisce:

- le modalità di intervento;
- gli obiettivi di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale da perseguire;
- destinazioni, indici e parametri urbanistici;

Successivamente, il PUE segue le procedure di cui all’art.16 della lr 20/2001.

Il PUE, deve comunque prevedere:

- la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
- il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture areali e lineari;
- percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.

Il PUE è costituito da elaborati scritto- grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

- l’area d’intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
- le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all’integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell’uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
- l’esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull’area d’intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
- l’eventuale articolazione in fasi dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diverse fasi esecutive;
- i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
- lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste.

3. Il PUE è sottoposto al rilascio del “parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.96 delle NTA del PPTR.

4. Il CRS.RI, individuato come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all’art.39 delle presenti NTA.

Art. 30.4- CRS.DI, Contesto rurale speciale per la produzione e la distribuzione

1. Sono i contesti individuati dal PUG come aree destinate alla produzione, localizzati in aree già servite da idonee infrastrutture per la mobilità.

2. Il PUG/parte strutturale, ne stabilisce i criteri e gli indirizzi, relativi al dimensionamento e alla programmazione nel tempo dell’uso insediativo, a cui la parte programmatica dovrà attenersi per selezionare quelle da utilizzare prioritariamente e per costruire la relativa disciplina urbanistica.

3. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono predisposti dal Comune, ovvero dai soggetti privati che detengono il 51% della proprietà.

4. Il CRS.DI è destinato alle attività produttive di tipo non nocivo, alle attività commerciali, anche di grande distribuzione e simili, alle medie e grandi attività di interscambio modale, nonché all’insediamento di strutture destinate alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico, nonché alla produzione di tecnologie avanzate, nonché alla realizzazione dei relativi annessi (quali mense, attrezzature ricreative, sportive, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e associazioni di categorie, uffici).

Sono ammesse pure le abitazioni, una per ciascuna unità produttiva, purché abbiano caratteristiche di servizio o di custodia con un volume dell'abitazione non superiore al 5% di quello dell'opificio. Tale volumetria è compresa in quella edificabile sul lotto.

5. Nel CRS.DI il PUG si attua previa disposizione di un PUE esteso all'intero contesto come individuato negli elaborati del PUG, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Superficie fondiaria minima del lotto= definita dal PUE;
- Indice di fabbricabilità territoriale: $I_{ft} = 1,5 \text{ mc/mq}$;
- Superficie da cedere al Comune $\geq 20\%$ della M_{mi} ;
- Superficie coperta: definita dal PUE;
- Superficie permeabile del comparto dovrà essere pari almeno al 40% della superficie territoriale totale.
- Altezza max (salvo costruzioni speciali)= 8,0 m
- D_c = distanza minima dai confini = 5,0 m
- D_f = distacco tra fabbricati = uguale o maggiore di 10,0 m, qualora non si costruisca in comunione di muro o in aderenza.
- D_s = distacco dalle strade: non inferiore a 10,0 m.
- Parcheggi = $1/10 \text{ mq/mc} + 10 \text{ mq}$ x addetto o per attività commerciali secondo quanto stabilito dal DIM 1444/1968.

Art.30.5- CRS.TR, Contesto rurale speciale turistico/ricreativo

1. E' il contesto già occupato dal parco a tema denominato "Felifonte".
2. L'individuazione dell'area del contesto sugli elaborati grafici del PUG è da ritenersi puramente indicativa.
3. La definizione areale e giuridica del CRS.TR, rimane regolamentata dal piano/progetto approvato/realizzato.
4. Il CRS.TR, individuato come "Contesto con trasformabilità condizionata" nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all'art.39 delle presenti NTA.

75

Art. 31- REC, Rete Ecologica Comunale

1. L'obiettivo della individuazione di una REC, anche in adeguamento a quanto previsto dal PPTR per la RER, è la qualificazione ecosistemica del territorio interessato, ottenuta in particolare preservando ed incrementando la biomassa vegetale: pertanto nell'area individuata quale REC, le azioni e gli interventi ammessi sono tenuti a salvaguardare e/o a riqualificare il sistema botanico vegetazionale autoctono e/o naturale esistente.

2. A tal fine il PUG introduce l'obbligo di applicazione, per tutti gli interventi edificatori e di trasformazione dell'uso dei suoli, di un apposito "Indice di compensazione (I_c)", per stabilire l'entità di impianto di essenze arboree da realizzare in relazione agli interventi ammessi, nei diversi contesti individuati dal Piano.

L' "Indice di compensazione (I_c)" viene fissato tendenzialmente in una essenza arborea/arbustiva autoctona ogni 50 mq di superficie coperta realizzata, con l'obbligo di ottemperare ai necessari interventi di manutenzione della/e stesse per un lasso di tempo non inferiore ai 5 anni.

Qualora in sede esecutiva non fosse possibile realizzare gli impianti conseguenti all'applicazione dell'Indice di compensazione (I_c) nell'area di proprietà e/o oggetto di trasformazione, gli stessi andranno eseguiti in aree selezionate prioritariamente tra le seguenti:

- nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico principale e minore;
- a completamento di zone umide e/o macchie arboree ricomprese nella rete ecologica principale;
- nelle fasce di rispetto di strade vicinali ed interpoderali (nel rispetto delle distanze minime prescritte dal "Codice della Strada");
- nelle aree "degradate" soggette a recupero ambientale (ad esempio ex cave).

3. Quale direttiva di tutela, in tutto il territorio individuato come REC, nelle aree a prevalente destinazione agricola per usi propri ed ammessi e fatte salve le specificazioni puntuali di ogni singolo

contesto rurale, tutti gli interventi devono essere subordinati al rispetto ed alla ricostruzione dei corridoi ecologici; pertanto i progetti relativi a trasformazione edilizia (escludendo il normale uso agricolo), devono essere corredati da rilievo dello stato di fatto esteso all'intorno più prossimo, atto a documentare la collocazione, i collegamenti ai margini e la quantificazione della dotazione esistente di elementi vegetali minori. Il progetto deve prevedere le opere necessarie a ristabilire tutte le precedenti connessioni ecologiche e/o a crearne di nuove ed in particolare, riconoscendo agli elementi vegetali minori un ruolo fondamentale nella realizzazione dei corridoi ecologici, le opere di ripiantumazione della vegetazione, da collocare all'interno della stessa proprietà fondiaria interessata dall'intervento o ai suoi margini e contorni.

Art. 32- Territori costruiti

1. Il PUG, in coerenza con i contenuti dei “Primi Adempimenti” già definiti dall'Amministrazione Comunale, riporta come “territori costruiti”, in applicazione dall'art.1.03 delle Nta del Putt/P della Regione Puglia, le aree:

- tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti al 6 giugno 1990 come zone omogenee “A” e “B”;
- tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche”, “direzionali”, “artigianali”, “industriali”, “miste” se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato;
- incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data;
- aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n.1444/1968), vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già “sanato” ai sensi della legge n.47/1985);
 - siano intercluse nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate.

76

Art. 33- I contesti urbani: definizioni e direttive di tutela

1. Per ciascuno dei Contesti Urbani, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico, insediativo e funzionale e da diverse tendenze di trasformazione edilizia e condizione socioeconomica, le previsioni strutturali del PUG hanno individuato il perimetro e stabilito indirizzi e direttive strutturali, volti a definire specifiche politiche urbanistiche, ovvero gli obiettivi di tutela, uso e valorizzazione delle risorse, e le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con detti obiettivi.

2. Come direttiva generale, le trasformazioni ammissibili nei contesti territoriali, sono comunque finalizzate:

- al contenimento del consumo di suolo;
- alla riduzione dei costi insediativi;
- al risparmio energetico e all'uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
- alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso;
- all'aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di
- specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale
- degli insediamenti urbani;
- all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
- alla rigenerazione dei tessuti esistenti mediante azioni integrate di riqualificazione fisica e inclusione sociale.

3. I Contesti Urbani individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:

- CUT- Contesti urbani da tutelare;
- CUC- Contesti urbani consolidati da manutere e qualificare;

- CUF- Contesti urbani in formazione da completare e consolidare;
 - CPR- Contesti periurbani marginali da rifunzionalizzare o riqualificare;
5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nei contesti urbani, in adeguamento al PPTR, vanno osservate le raccomandazioni, che quindi non assumono carattere prescrittivo, contenute negli elaborati:
- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
 - Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.
 - elaborato del PPTR: progetto territoriale per il paesaggio regionale - 4.2.2 Il patto città-campagna;

Art. 34- CUT, Contesto urbano da tutelare

1. Sono gli agglomerati urbani che mantengono i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, e che costituiscono patrimonio significativo della cultura locale, parte di una memoria collettiva che va salvaguardata.

2. La parte strutturale del PUG ha definito la perimetrazione degli insediamenti costitutivi del patrimonio culturale e meritevoli di tutela e stabilisce disposizioni dirette ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione.

3. Nei CUT:

- va valutata attentamente la modificazione dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti (anche isolati) che costituiscono testimonianza storica o culturale;
- non è auspicabile (salvo casi specifici da valutare singolarmente), il cambiamento delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali esistenti; ove consentito, vanno favorite le destinazioni d'uso residenziali, artigianali e di commercio di vicinato, di ricettività turistica diffusa;
- non è consentita (salvo casi specifici da valutare singolarmente) l'edificabilità nelle aree e negli spazi rimasti liberi, in quanto da destinarsi ad usi urbani o collettivi, nonché in quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici;
- è incentivata l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi;
- sono incentivati gli interventi atti a migliorare la qualità insediativa e la sicurezza dei residenti e dei potenziali fruitori.

4. Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, nei CUT, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, locali per il tempo libero e lo spettacolo, attrezzature ricettive, laboratori artigianali purché non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

5. Il CU.T si articola nei seguenti contesti:

- CUT.NS- Contesto Urbano Nucleo Storico
- CUT.CN- Contesto Urbano Tutelato Consolidato
- CUT.PS- Contesto Urbano di Interesse Paesaggistico

Art. 34.1. CUT.NS- Contesto Urbano Nucleo Storico

1. Sono le ex Zona “A” del Nucleo Antico del PdF vigente, dove vigono le disposizioni del Piano di Recupero, che il PUG recepisce.

2. Gli interventi in queste zone, in quanto costituenti il più antico insediamento urbano, sono principalmente rivolti al restauro degli immobili esistenti, limitando gli interventi di sostituzione ai casi specificatamente previsti dal Piano di Recupero.

3. In queste zone si deve perseguire:

- il mantenimento dei caratteri residenziali generali del tessuto urbanistico ed edilizio;
- il rispetto della tipologia dei luoghi, della rete viaria e della toponomastica tradizionale;
- il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle aree e degli edifici occorrenti;
- il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati.

Art. 34.2- CUT.CN, Contesto Urbano Tutelato Consolidato

1. Il PUG/Programmatico definirà le modalità di intervento ed i relativi parametri ed indici urbanistici.
2. In queste zone si deve perseguire:
 - il mantenimento dei caratteri residenziali generali del tessuto urbanistico ed edilizio;
 - il rispetto della tipologia dei luoghi, della rete viaria e della toponomastica tradizionale;
 - il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati;
 - la tutela e la valorizzazione degli edifici, dei tessuti e delle strade di valore storico ambientale censiti dal PUG,
 - il mantenimento dell'impianto urbano;
 - l'eliminazione degli elementi detrattori della qualità paesaggistica, architettonica ed ambientale.
3. Il CUT.CN è sottoposto a tutela dalla legge 1497/1939 e di conseguenza ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'art.89, comma 1 lettera a) delle NTA del PPTR..

Art. 34.3- CUT.PS, Contesto Urbano di Interesse Paesaggistico

1. Sono contesti/sistemi con particolari peculiarità paesaggistiche e/o ambientali. La delimitazione fisica del contesto è determinata dalla presenza di più componenti strutturali del sistema geomorfoidrologico e/o storico architettonico.
2. Nei contesti va salvaguardata l'integrità dei valori paesistici e delle visuali eliminando, nel contempo, i detrattori della qualità ambientale e paesaggistica.
3. Il PUG, oltre a tutelare le singole componenti strutturali del contesto, nella parte programmatica ne disciplina le trasformazioni compatibili finalizzate esclusivamente alla tutela dei delicati equilibri esistenti. In particolare si deve tendere al mantenimento o al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive storiche e alla conservazione dei caratteri paesaggistici esistenti.
4. Sono consentite attività non in contrasto con la valorizzazione storico, ambientale e paesistica.

Art. 35- CUC, Contesto urbano consolidato da manutere e qualificare

1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale.
2. La parte strutturale del PUG, ne ha individuato il perimetro e persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali anche attraverso specifici indirizzi e direttive (disciplinati nel PUG/parte programmatica), finalizzati al miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, alla equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.
3. Nei CUC:
 - vanno valutate attentamente ulteriori densificazioni (date le densità edilizie abbastanza elevate), e di contro va perseguita la conservazione degli equilibri raggiunti;
 - vanno valutati singolarmente i fenomeni di terziarizzazione, per valutarne il carico urbanistico conseguente (mobilità e parcheggi);
 - è indispensabile potenziare la quantità e la fruibilità del verde urbano e dei servizi in genere;
 - le eventuali zone interstiziali o di margine dimesse presenti, degradate o sottoutilizzate, sono da sottoporre a processi di riqualificazione.

- va comunque favorita la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso, compatibilmente con le caratteristiche specifiche dei contesti stessi.
4. Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, nei CUC, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, locali per il tempo libero e lo spettacolo, attrezzature ricettive, laboratori artigianali purché non producano rumori molesti o esalazioni nocive, ed in genere tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.
5. Nel PUG/P sono definiti CUC i seguenti contesti:
- CUC.CC - Contesto Urbano Consolidato;
 - CUC.CR - Contesto Urbano Consolidato Recente;
 - CUC.CO - Contesto Urbano Consolidato Contemporaneo;
 - CUC.PC- Contesto urbano per la produzione ed il commercio.

Art. 35.1- CUC.CC, Contesto Urbano Consolidato

1. Nei CUC.CC, il PUG persegue la tutela dell'impianto urbanistico e dei tessuti edilizi, del sistema tipologico, del carattere omogeneo della parte urbana.
2. In tali contesti, ove esistenti, dovranno essere tutelati e valorizzati gli edifici, i tessuti e le strade di valore storico ambientale, e dovrà essere mantenuto l'impianto di insieme dell'isolato e/o della maglia urbanistica esistente. Dovranno altresì essere eliminati gli elementi detrattori della qualità architettonica ed ambientale.
3. In tali zone si perseguono, inoltre, nei modi definiti dal PUG/programmatico:
- il mantenimento dei caratteri generali del tessuto urbanistico ed edilizio;
 - il rispetto della tipologia dei luoghi, della rete viaria;
 - il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle aree e degli edifici occorrenti;
 - il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati.

79

Art. 36- CUF, Contesto urbano in formazione da completare e consolidare

1. Si tratta di contesti formati anche in assenza di programmazione urbanistica o comunque in cui l'impianto urbanistico non è ancora definito, con composizione tipologica, funzionale e morfologica poco riconoscibile, e comunque carente di manutenzione o da consolidare; i servizi e le attrezzature, se realizzate, sono bisognose di ammodernamenti e adeguamenti funzionali e formali; gli spazi aperti, pur configurati, spesso sono sottoutilizzati o in degrado.
2. Nella parte programmatica, per ogni contesto sono indicati:
- gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione;
 - i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale da assicurare;
 - la quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati.
3. Nel PUG/P sono definiti CUF i seguenti contesti:
- CUF.SR - Contesto Urbano per i servizi e la residenza;
 - CUF.RI - Contesto Urbano della rigenerazione e/o della rifunzionalizzazione;
4. Il PUG/P definisce le modalità di realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia e delle infrastrutture per servizi.
- Il PUG/P contiene indicazioni specifiche per assicurare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e per la realizzazione delle aree a verde pubblico e privato.
5. Nelle aree di trasformazione urbana l'integrazione delle diverse destinazioni d'uso è assolutamente auspicata e favorita in modo da garantire al contesto un carattere realmente urbano, non relegato a funzioni meramente residenziali, ma aperto ad attività sociali ed economiche diverse e integrate tra loro e possibilmente attive nell'intero arco della giornata.

6. Il PUG/P specifica le modalità di attivazione dei comparti, ed in particolare la dimensione e la localizzazione delle aree da cedere per la realizzazione dei servizi.

Per il coordinamento architettonico degli interventi il PUE darà indicazioni e detterà prescrizioni su:

- i materiali da utilizzare nella realizzazione delle opere edilizie esterne (pavimentazioni, recinzioni, ecc.) e nelle opere a verde (tipo di vegetazione, essenze, ecc.);
- i materiali da utilizzare nella realizzazione degli edifici;
- i manufatti e i materiali da utilizzare nelle opere infrastrutturali e di arredo urbano.

7. Nella formazione dei PUE vanno osservate le disposizioni del “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2753 del 14.11.2010.

In linea con quanto disposto dal DRAG, è auspicabile che, al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’insediamento urbano, l’intero comparto edificatorio sia progettato con nuovi criteri di sostenibilità ambientale e di bioarchitettura in modo da:

- ridurre il consumo di suolo;
- ridurre il fabbisogno energetico degli edifici;
- consentire una più agevole e razionale fruizione degli spazi pubblici;
- garantire una mobilità sostenibile (spazi destinati a mobilità perdonale o ciclabile, spazi destinati alla mobilità pubblica ecc.).

8. Nella scelta tra diverse soluzioni progettuali di comparto l’Amministrazione Comunale potrà dare preferenza alle proposte che abbiano integrato i criteri di sostenibilità sopra indicati.

9. Gli interventi di trasformazione dei comparti, previsti dal PUE devono essere realizzati attraverso meccanismi perequativi secondo le direttive generali indicate nel PUG/S e la disciplina specifica indicata nel PUG/P.

10. Il PUG/P definisce le tipologie di intervento sul verde; il PUE deve definire l’esatta localizzazione delle aree da destinare a verde.

11. Il CUF.RI (Contesto Urbano della rigenerazione e/o della rifunzionalizzazione) ubicato tra via Mater Christi e le strade previste dal PUG e individuato come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all’art.39 delle presenti NTA.

80

Art. 37 – CPM, Contesto periurbano marginale

1. Sono le parti del territorio, localizzate ai limiti della città consolidata e/o confinanti con contesti da completare e consolidare, che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e/o architettonica e/o urbanistica per una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di aree a verde, nonché alla eliminazione di eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

2. La parte programmatica del PUG, indica per ciascun contesto, gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale da assicurare.

3. Nel PUG/P sono definiti CUM i seguenti contesti:

- CPM.R- Contesto periurbano per servizi da rifunzionalizzare;
- CPM.RT- Contesto periurbano da sottoporre a recupero territoriale;
- CPM.P- Contesto periurbano di nuovo impianto già pianificato;
- CPM.NI- Contesto periurbano di nuovo impianto;

3. Il PUG/P definisce le modalità di realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia e delle infrastrutture per servizi.

Il PUG/P contiene indicazioni specifiche per assicurare l’efficienza energetica delle nuove costruzioni e per la realizzazione delle aree a verde pubblico e privato.

4. Nelle aree di trasformazione urbana l’integrazione delle diverse destinazioni d’uso è assolutamente auspicata e favorita in modo da garantire al contesto un carattere realmente urbano, non relegato a funzioni meramente residenziali, ma aperto ad attività sociali ed economiche diverse e integrate tra loro e possibilmente attive nell’intero arco della giornata.

5. Il PUG/P specifica le modalità di attivazione dei comparti, ed in particolare la dimensione e la localizzazione delle aree da cedere per la realizzazione dei servizi.

Per il coordinamento architettonico degli interventi il PUE darà indicazioni e detterà prescrizioni su:

- i materiali da utilizzare nella realizzazione delle opere edilizie esterne (pavimentazioni, recinzioni, ecc.) e nelle opere a verde (tipo di vegetazione, essenze, ecc.);
- i materiali da utilizzare nella realizzazione degli edifici;
- i manufatti e i materiali da utilizzare nelle opere infrastrutturali e di arredo urbano.

6. Nella formazione dei PUE vanno osservate le disposizioni del “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2753 del 14.11.2010.

In linea con quanto disposto dal DRAG, è auspicabile che, al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’insediamento urbano, l’intero comparto edificatorio sia progettato con nuovi criteri di sostenibilità ambientale e di bioarchitettura in modo da:

- ridurre il consumo di suolo;
- ridurre il fabbisogno energetico degli edifici;
- consentire una più agevole e razionale fruizione degli spazi pubblici;
- garantire una mobilità sostenibile (spazi destinati a mobilità perdonale o ciclabile, spazi destinati alla mobilità pubblica ecc.).

7. Nella scelta tra diverse soluzioni progettuali di comparto l’Amministrazione Comunale potrà dare preferenza alle proposte che abbiano integrato i criteri di sostenibilità sopra indicati.

8. Gli interventi di trasformazione dei comparti, previsti dal PUE devono essere realizzati attraverso meccanismi perequativi secondo le direttive generali indicate nel PUG/S e la disciplina specifica indicata nel PUG/P.

9. Il PUG/P definisce le tipologie di intervento sul verde; il PUE deve definire l’esatta localizzazione delle aree da destinare a verde.

10 Il CPM.RT (Contesto periurbano da sottoporre a recupero territoriale), individuato come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all’art.39 delle presenti NTA.

Art. 38- I contesti della marina: definizioni e direttive di tutela

1. Per ciascuno dei contesti della marina, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico, insediativo e funzionale e da diverse tendenze di trasformazione edilizia e condizione socioeconomica, le previsioni strutturali del PUG hanno individuato il perimetro e stabilito indirizzi e direttive strutturali, volti a definire specifiche politiche urbanistiche, ovvero gli obiettivi di tutela, uso e valorizzazione delle risorse, e le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con detti obiettivi.

2. Come direttiva generale, le trasformazioni ammissibili nei contesti della marina, sono comunque finalizzate:

- alla tutela ed alla valorizzazione delle invarianti strutturali esistenti;
- al rispetto del delicato equilibrio ambientale del sistema botanico vegetazionale esistente;
- al contenimento del consumo di suolo;
- al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
- alla riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento luminoso;
- all’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde anche mediante la previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani;
- all’abbattimento delle barriere architettoniche;
- allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
- alla rigenerazione dei tessuti esistenti mediante azioni integrate di riqualificazione fisica e inclusione sociale.

3. I contesti della marina individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:

- CM, Contesti della marina turistici esistenti;
- CR, Contesti della marina marginali da rifunionalizzare.

4. Il PUG/P definisce le modalità di realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia e delle infrastrutture per servizi.

5. Nei contesti esistenti, l’integrazione tra destinazione turistico residenziale, turistico ricettiva e servizi è assolutamente auspicata e favorita in modo da garantire al contesto un carattere realmente

urbano, non relegato a funzioni meramente residenziali stagionali, ma aperto ad attività sociali ed economiche diverse e integrate tra loro e possibilmente attive nell'intero anno e non solo per la stagione estiva.

6. Il PUG/P specifica le modalità di attuazione delle previsioni per gli interventi edilizi diretti e/o l'attivazione dei comparti.

Per il coordinamento architettonico degli interventi il PUG/P o il PUE darà indicazioni e detterà prescrizioni su:

- i materiali da utilizzare nella realizzazione delle opere edilizie esterne (pavimentazioni, recinzioni, ecc.) e nelle opere a verde (tipo di vegetazione, essenze, ecc.);
- i materiali da utilizzare nella realizzazione degli edifici;
- i manufatti e i materiali da utilizzare nelle opere infrastrutturali e di arredo urbano.

7. Nella formazione dei PUE vanno osservate le disposizioni del “DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei PUE” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2753 del 14.11.2010.

In linea con quanto disposto dal DRAG, è auspicabile che, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'insediamento urbano, l'intero comparto edificatorio sia progettato con nuovi criteri di sostenibilità ambientale e di bioarchitettura in modo da:

- ridurre il consumo di suolo;
- ridurre il fabbisogno energetico degli edifici;
- consentire una più agevole e razionale fruizione degli spazi pubblici;
- garantire una mobilità sostenibile (spazi destinati a mobilità pedonale o ciclabile, spazi destinati alla mobilità pubblica ecc.).

8. Nella scelta tra diverse soluzioni progettuali di comparto l'Amministrazione Comunale potrà dare preferenza alle proposte che abbiano integrato i criteri di sostenibilità sopra indicati.

9. Il PUG/P definisce le tipologie di intervento sul verde; il PUE deve definire l'esatta localizzazione delle aree da destinare a verde.

10. I contesti della marina individuati e disciplinati nel PUG/P, sono:

10.1. CM, Contesti della marina turistici esistenti

- CM.TRE, Contesto turistico residenziale esistente e/o pianificato;
- CM.TRI, Contesto turistico ricettivo esistente e/o pianificato;
- CM.TRS, Contesto turistico residenziale speciale;
- CM.TRM, Contesto turistico residenziale esistente da mantenere e qualificare;
- CM.TRR, Contesto turistico residenziale di rigenerazione e/o rifunzionalizzazione.
- CR.VEA, contesto naturale esistente per verde attrezzato.

10.2. CR, Contesti della marina marginali da rifunzionalizzare

- CR.SCT, contesto per servizi collettivi per il turismo;
- CR.ERR, contesto per servizi esistenti da riqualificare;
- CR.AST, contesto per servizi ed attrezzature di supporto alle attività turistiche;
- CR.REF, contesto multifunzionale esistente e/o in formazione.

11. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nei contesti della marina, in adeguamento al PPTR, vanno osservate le raccomandazioni, che quindi non assumono carattere prescrittivo, contenute negli elaborati:

- elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
- elaborato del PPTR: progetto territoriale per il paesaggio regionale - 4.2.2 Il patto città-campagna;
- elaborato del PPTR: progetto territoriale per il paesaggio regionale - 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
- elaborato del PPTR: progetto territoriale per il paesaggio regionale - 4.2.4 La valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri.

12. Il CM.TRI (Contesto turistico ricettivo esistente e/o pianificato), ubicato in fregio alla SS n.106, e il CM.TRE (Contesto turistico residenziale esistente e/o pianificato), individuati come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, sono sottoposti alla procedura di cui all'art.39 delle presenti NTA.

Art. 39- I contesti con trasformabilità condizionata

1. Sono i contesti interessati dalla presenza di Invarianti strutturali dell'assetto idrologico e geomorfologico.

In particolare IS.pai.pg3 - Invarianti strutturali dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica molto elevata, IS.pai.api- invariante strutturale dell'assetto idrologico: aree ad alta pericolosità idraulica e IS.pai.ca - invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua, limitatamente all'art.6 delle NTA del PAI/AdB Puglia (così come individuati nel PAI dell'AdBP).

2. La possibilità di attuazione delle previsioni urbanistiche in questi contesti è condizionata alla variazione delle previsioni strutturali, a seguito di procedura di modifica e aggiornamento delle perimetrazioni del PAI, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, così come definite dal combinato disposto degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI e dell'art.12, punto c, comma 3 della LR 20/2001, e conseguente variazione delle previsioni programmatiche con apposita deliberazione motivata del Consiglio Comunale, non soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.

3. Sono contesti con trasformabilità condizionata:

- CUF.RI (Contesto urbano della rigenerazione e/o della rifunzionalizzazione) ubicato tra via Mater Christi e le strade previste dal PUG;
- CUS.AM (Contesto urbano - Area mercatale);
- CPM.RT (Contesto periurbano da sottoporre a recupero territoriale);
- CRS.RI (Contesto rurale speciale per la rigenerazione);
- CRS.TR (Contesto rurale speciale turistico/ricreativo);
- CM.TRE (Contesto turistico residenziale esistente e/o pianificato);
- CM.TRI (Contesto turistico ricettivo esistente e/o pianificato) ubicato in fregio alla SS n.106.

Art. 40- Elementi costitutivi del sistema dell'armatura infrastrutturale

Il PUG nei suoi elaborati grafici definisce gli elementi costitutivi del sistema infrastrutturale di interesse sovrallocale, ovvero le principali infrastrutture lineari e puntuali per la mobilità; gli impianti necessari per garantire la qualità igienico sanitaria e l'efficienza degli insediamenti; le attrezzature per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva; i nodi ad elevata specializzazione funzionale che concentrano funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione di interesse sovrallocale; che assumono le caratteristiche di invarianti strutturali.

Il sistema infrastrutturale, nella sua articolazione funzionale, nelle interconnessioni reciproche e nelle relazioni con i contesti rurali e urbani, costituisce una "armatura territoriale", caratterizzata da continuità, differenziazione, efficienza, nonché da limitati impatti sull'ambiente e sul paesaggio, ed assume le caratteristiche di invariante strutturale del PUG/S.

Nell'ambito del sistema dell'armatura infrastrutturale il PUG/Strutturale:

- ha definito la giacitura della rete per la mobilità esistente e di progetto di rilievo sovracomunale (reti nodi intermodali, strade di rilievo intercomunale e connessioni tra rete urbana e territoriale, quali strade di scorrimento e assi urbani principali, tangenziali e snodi, e comprensive dei parcheggi di attestazione e interscambio), definendo ambiti di salvaguardia all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima;
- ha definito il sistema degli interventi sulla rete esistente necessari per adeguarla funzionalmente e per mitigarne gli impatti;
- ha individuato le aree ove sono localizzate le reti tecnologiche e degli impianti e necessarie per garantire la qualità igienico sanitaria degli insediamenti e ha definito il sistema degli interventi sulla rete e gli impianti esistenti necessari per adeguarli funzionalmente e per mitigarne gli impatti;
- ha individuato le aree più idonee per la localizzazione delle attrezzature di interesse sovracomunale e per i nodi ad elevata specializzazione funzionale, fornendo indirizzi per le caratteristiche morfologiche e l'organizzazione funzionale;
- ha definito inoltre gli interventi sulle attrezzature e i nodi esistenti finalizzati ad adeguarli, riqualificarli e completarli e a dotarli delle necessarie infrastrutture.

Il PUG/programmatico definisce gli obiettivi specifici e le prescrizioni di dettaglio per gli interventi di salvaguardia e di riqualificazione della rete viaria di collegamento.

Art. 41- Indirizzi e criteri per l'applicazione del principio della perequazione

1. La perequazione urbanistica nel PUG di Castellaneta, è intesa quale principio applicato nella pianificazione per conseguire due risultati: la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari di suoli interessati da trasformazioni insediative e la formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.

Dal punto di vista metodologico la perequazione urbanistica comporta essenzialmente le seguenti attività:

- classificazione delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica in categorie caratterizzate da simili condizioni di fatto e di diritto;
- attribuzione di diritti edificatori di pari entità (plafond perequativo) a tutti i proprietari delle aree che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del piano urbanistico;
- definizione di diritti edificatori unitari che siano fissati in misura tale da concentrare le trasformazioni private su una parte limitata delle superfici del comparto e prevedere la cessione al Comune delle aree residue, in eccedenza rispetto alla cessione delle dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ai fini dell'utilizzazione delle stesse sia per recuperare deficit di aree per servizi collettivi sia per realizzare edilizia sociale, prevedendo comunque, anche per quest'ultima, le dotazioni minime di standard per la residenza.

Quindi, i tre passaggi fondamentali del meccanismo applicativo sono riassumibili in:

- attribuzione di diritti edificatori ai suoli oggetto di trasformazione;
- utilizzazione di tali diritti concentrati sulla superficie fondiaria;
- cessione al Comune dei suoli eccedenti la superficie fondiaria e degli standard urbanistici.

Il meccanismo applicativo comporta il trasferimento di diritti edificatori:

- tra suoli compresi all'interno di un unico comparto urbanistico (origine e destinazione predeterminate, con conseguente indifferenza rispetto alla localizzazione del diritto edificatorio);
- tra suoli appartenenti a progetti urbanistici concepiti in modo collegato (origine e destinazione predeterminate);
- tra suoli soggetti a trasformazione originariamente non collegati (diritti edificatori senza vincolo di destinazione).

2. Per il corretto funzionamento del principio perequativo, entro tre mesi dall'approvazione del PUG e mediante apposita Delibera di indirizzo della Giunta Comunale, viene costituito presso l'Ufficio del Piano, un apposito registro che costituirà una banca dati informatica per la gestione delle volumetrie espresse dal territorio; la banca dati costituirà il luogo di incontro tra chi desidera acquisire e chi desidera cedere diritti edificatori e conterrà la registrazione dei trasferimenti.

L'Amministrazione Comunale, entro tre mesi dall'approvazione del PUG, approverà un regolamento contenente il costo base di riferimento del metro cubo per i trasferimenti di volumetria ed i costi per la monetizzazione degli standards nei casi in cui gli stessi non siano realizzati direttamente dagli aventi titolo, oltre agli incentivi fiscali connessi all'attuazione del PUG (contenimento consumi energetici, limitata produzione di rifiuti, ecc.). Le tabelle contenenti i costi di cui sopra e le tipologie di incentivi fiscali saranno integrate e/o modificate annualmente in relazione alla programmazione economica dell'Ente ed all'andamento del mercato.

Art. 42- Interventi di compensazione

1. La compensazione urbanistica è il principio fondamentale su cui si basa l'attuazione delle previsioni del PUG/S, come disciplinate dalle prescrizioni del PUG/P.

2. Per compensazione urbanistica si intende l'assegnazione di edificabilità (diritti edificatori) a fronte della cessione di aree necessarie per la collettività, di interventi di riqualificazione urbana particolarmente complessi e della realizzazione di attrezzature e opere pubbliche.

3. La compensazione riguarda gli interventi di trasformazione urbanistica, come classificati in generale dal PUG/S e in particolare dal PUG/P, nei quali, di norma, è finalizzata alla cessione delle aree necessarie per la collettività.

4. L'amministrazione Comunale può comunque prevedere, con apposito provvedimento, altri interventi di compensazione finalizzati alla realizzazione di attrezzature e opere pubbliche a fronte

dell'assegnazione di ulteriori quote di edificabilità, utilizzando uno dei “programmi complessi” disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale; in tal caso le eventuali modifiche alle previsioni del presente PUG/S sono regolate da uno specifico “Accordo di Programma” con la Regione.

Art. 43- Interventi di riqualificazione paesaggistica attraverso la delocalizzazione delle volumetrie

1. In applicazione della lr 29 luglio 2008, n. 21 “Norme per la rigenerazione urbana”, il PUG incentiva la delocalizzazione degli edifici con destinazione residenziale o non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da rimuovere in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico o architettonico circostante.

La delocalizzazione avviene attraverso piani urbanistici esecutivi, che prevedono il trasferimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 35 per cento di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'edificio da demolire deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 e non deve interessare gli immobili elencati al comma 6;

b) l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;

c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree un vincolo di in edificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

d) la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato;

e) la ricostruzione deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del Dim 1444/1968, a quelle dell'edificio demolito;

f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito;

g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile). A tal fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al 45 per cento della volumetria preesistente qualora l'intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana o, nell'ipotesi di interventi che interessino immobili con destinazione residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano destinati, per una quota minima pari al 20 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.

4. Qualora gli interventi di demolizione e ricostruzione siano promossi da comuni o istituti autonomi case popolari (IACP) e comprendano immobili destinati a edilizia residenziale pubblica di proprietà di detti enti, per usufruire della misura premiale prevista dal comma 3 è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, lettere e), f), g).

5. Le misure premiali di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della l.r. 13/2008 e possono essere previste unicamente nelle ipotesi in cui l'edificio da demolire sia collocato:

a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;

b) nei CR.VA individuati nel PUG;

c) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale

24 luglio 1997 n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);

d) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);

e) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

f) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

6. La demolizione non può riguardare comunque immobili:

a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

c) inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);

d) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. Per l'approvazione dei corrispondenti piani urbanistici esecutivi (PUE) si applica il procedimento disciplinato dall'articolo 16 della l.r. 20/2001.

8. Nei casi previsti dal comma 4, la realizzazione di interventi demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria è subordinata all'applicazione del procedimento di cui al comma 10 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001; la ricostruzione di edifici nella stessa area oggetto di demolizione è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

86

Art. 44- Indirizzi e criteri per l'applicazione della l.r. 12/2008

In riferimento alla l.r. 12/2008 "Norme finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale", previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici, per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e nel rispetto di parametri relativi alle aree a servizio di cui al DM 1444/1968, il PUG consente un surplus di capacità edificatoria, pari al 10% del volume realizzabile nei contesti individuati nel PUG.

I proprietari e i soggetti ai quali sia affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, sulla base di apposita convenzione devono impegnarsi a:

- cedere gratuitamente al Comune una quota minima del 10% degli alloggi realizzati grazie al surplus di capacità edificatoria previsto dal punto precedente;
- garantire preferibilmente l'affitto o l'affitto con patto di futura vendita dei restanti alloggi di edilizia residenziale sociale a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso a tale tipo di alloggi selezionati da una graduatoria comunale.

Art. 45- Durata e validità del PUG/P

1. Le previsioni programmatiche del PUG per i contesti esistenti e/o in cui sono previsti interventi di trasformazione diretta (tramite PdC), hanno validità illimitata nel tempo e sono sottoposte a verifica ogni dieci anni.

2. Le previsioni programmatiche del PUG per i contesti di nuovo impianto e/o in cui sono previsti interventi tramite pianificazione di secondo livello (tramite PUE), ove non diversamente e specificatamente previsto dalle presenti norme, hanno validità decennale e sono soggette a verifica ogni cinque anni, attraverso una Delibera del Consiglio Comunale.

Parte IV

PUG Programmatico

Art. 46- Definizioni

1. Il Piano Urbanistico Generale “previsioni programmatiche” (PUG/P) ai sensi dell’articolo 9 comma 3 della LR 20/2001 (LR) e del Documento Regionale di Assetto Regionale (DRAG) “indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione del 03 agosto 2007, pubblicato sul BURP n.120/2007:

- contiene gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e della gestione delle trasformazioni diffuse in coerenza con il PUG/S e la programmazione comunale, in particolare con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- definisce, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale e produttivo e infrastrutturale operato dal PUG/S, le localizzazioni delle aree comprese nei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), stabilendo le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili sottoposte alla previa redazione dei PUE.

2. Le previsioni del PUG/P hanno carattere prescrittivo e valore conformativo dei diritti proprietari.

Art. 47- Modalità di attuazione dei comparti

1. Così come disposto dall’art 16 della lr 20/2001 i PUE possono essere redatti o proposti:

- a) dal Comune;
- b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51% degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata (il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione);
- c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente;

Qualora sia proposto dai soggetti di cui alla lettera b) e c) il PUE è adottato dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta:

- entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE ed i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia;
- qualora il PUE riguardi aree sulle quali insistano vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al punto 4 il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati;
- entro il termine di quindici giorni alla data di scadenza del periodo di deposito di cui al punto 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della l. 241/1990;
- entro il termine perentorio di trenta giorni alla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al punto 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini;
- la deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il PUE acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al punto 8 dell’art 16 lr 20/2001;

In caso di inerzia e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 21 della L.R. 20/2001 attinente ai poteri sostitutivi.

2. Così come disposto dall’art 17 della lr 20/2001 la deliberazione di approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.

3. I PUE sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione rimane efficace, per la parte di Pue non attuata, l'obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.

Art. 48- Contesti rurali

1. Fatte salve le disposizioni e le eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella disciplina specifica dei singoli contesti rurali del PUG/Strutturale, gli interventi edilizi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno rispettare le caratteristiche morfologiche-architettoniche del fabbricato e prevedere la sostituzione e o rimozione di materiali non idonei alle caratteristiche architettoniche dell'edificio preesistente;
- gli interventi di ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando i volumi aggettanti, l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici nelle facciate.

2. I progetti di nuova opera o di ampliamento di fabbricati esistenti dovranno prevedere interventi di compensazione dell'impatto della nuova costruzione sul paesaggio rurale, come per esempio la creazione di filari, siepi e piccole macchie boscate.

Per mitigare l'impatto del fabbricato sul paesaggio agrario dovranno essere utilizzati colori neutri nel tinteggio delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti del fabbricato che non possano essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio agrario e l'ambiente circostante.

Le recinzioni dei fondi rustici possono essere realizzate esclusivamente con pietrame locale a secco secondo le tecniche costruttive tradizionali nelle zone dove è presente tale tipologia di materiale o con rete metallica non rigida a maglie larghe, pali in legno e tensori posti in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle strade vicinali o poderali di uso pubblico. Sono in ogni caso vietate le recinzioni di qualsiasi altezza in laterizio pieno o forato, CSL alveolare o blocchi di CLS forati e malta.

Art. 49- CRV, Contesti rurali con valore ambientale, ecologico e paesaggistico

Art. 49.1. CRV.IS, Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico con valore paesaggistico storicamente consolidato (Zona agricola E1)

1. Nel CRV.IS, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela.

Non sono ammesse:

- nuove edificazioni;
- attività estrattive;
- l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo e/o produttivo.

2. Nei CRV.IS, esterne alle IS per le quali vige la specifica normativa, sono possibili esclusivamente opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche.

Per gli edifici di abitazione esistenti è consentito, esclusivamente per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente.

Art. 49.2. CRV.BC Contesto rurale speciale del Sistema Botanico Vegetazionale con valore ecologico della fascia costiera (Zona agricola E2)

1. Nel CRV.BC, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi.

2. Non sono ammessi:

- nuove edificazioni;
- attività estrattive;
- l'apertura di nuove strade se non previste dal PUG;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti.

Nei CRV.BC, sono possibili esclusivamente opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche.

Art. 49.3- CRV.IC, Contesto rurale del Sistema idrogeomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E3)

1. Nel CRV.IC, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela.

2. Nel CRV.IC, pertanto, esterne alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono possibili:

- le opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, sempre all'esterno delle invarianti strutturali presenti, con i seguenti parametri:
- Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: $Iff=0,03$ mc/mq
- H - altezza massima: 4,0 ml
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza di confini: minimo di 10 ml
- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min di 10 ml
- Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume residenziale (possono essere monetizzate).

89

Art. 49.4- CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4)

1. Nel CRV.GC, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; alla trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; alla trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

2. Nel CRV.GC, pertanto, esterne alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono possibili:

- le opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, sempre all'esterno delle invarianti strutturali presenti, con i seguenti parametri:
- Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: $iff=0,05$ mc/mq di cui 0,03 per la residenza;
- H - altezza massima: residenza 3,50 ml;
produzione 6,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza di confini: minimo di 10 ml;

- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;
- Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume residenziale (possono essere monetizzate);

3. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiaria inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente. Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purchè nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. E' consentito l'accorpamento.

Art. 49.5- CRV.BE, Contesto rurale del Sistema Botanico Vegetazionale complesso con valore ecologico (Zona agricola E5)

1. Nel CRV.BE, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; alla trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; alla trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

2. Nel CRV.BE, pertanto, esterne alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono possibili:

- le opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, sempre all'esterno delle invarianti strutturali presenti, con i seguenti parametri:
- Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,05 mc/mq di cui 0,03 per la residenza;
- H - altezza massima: residenza 3,50 ml;
- produzione 6,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza di confini: minimo di 10 ml;
- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;
- Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume residenziale (possono essere monetizzate);

3. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiaria inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente. Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purchè nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. E' consentito l'accorpamento.

Art. 49.6- CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E6)

1. Nel CRV.GC, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; alla trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; alla trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

2. Nel CRV.GC, pertanto, esterne alle invarianti strutturali per le quali vige la specifica normativa, non sono ammesse:

- attività estrattive;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti.

Sono possibili:

- le opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, sempre all'esterno delle invarianti strutturali presenti, con i seguenti parametri:
- Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,05 mc/mq di cui 0,03 per la residenza;
- H - altezza massima: residenza 3,50 ml;
produzione 6,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza di confini: minimo di 10 ml;
- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;
- Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume residenziale (possono essere monetizzate);

3. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente. Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purchè nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. E' consentito l'accorpamento.

91

Art. 50- CRV: indicatori di qualità, procedure

Nel caso di interventi su edifici rurali individuate dal piano, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico esistente, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta) devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze. La scialbatura deve riprendere i colori naturali, oppure essere bianco-calce.

La ristrutturazione edilizia deve prevedere anche il ripristino dei "passaturi", dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze, con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

1. Nel caso delle nuove costruzioni, il progetto deve considerare:

- il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo (geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne; prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture; assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume; posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura; ecc.);
- la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali (murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati; orizzontamenti murari a volta con falde; nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato;
- i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;
- il non uso di marmi, di rivestimenti ceramici e simili, intonaco plastico e simili;
- opere in ferro con geometrie tradizionali.

2. Anche se non direttamente connessi ad edifici, il PUG sottopone a tutela i muretti di pietra a secco che, nei contesti rurali vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di “percorsi ecologici”.

Art. 51- CRM Contesto rurale multifunzionale

Art. 51.1- CRM.IT, Contesto rurale multifunzionale integrato (Zona agricola E7)

1. Nel CRM.IT, sono consentiti interventi finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità del sito, ove esistenti.

2. Nel CRM.IT, sono possibili:

- opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell’assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all’agricoltura/agriturismo/zootecnica (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all’esterno delle invarianti strutturali esistenti, i seguenti parametri:
 - Sf - superficie fondiaria minima: mq 5.000;
 - Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,08 mc/mq di cui 0,03 per la residenza;
 - H - altezza massima: residenza = 5 ml;
produzione 8,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all’interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- Dc – distanza di confini: minimo di 10 ml;
- Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;
- Us – urbanizzazioni secondarie e servizi per la residenza - 6 mq ogni 100 mc di volume residenziale (possono essere monetizzate);

3. Sono ammessi insediamenti residenziali a titolo oneroso, subordinati al rilascio di PdC.

4. Qualora gli edifici esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie inferiori a mq 5.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l’ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente. Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purchè nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. E’ consentito l’accorpamento.

5. In questa zona è consentita l’installazione di serre, secondo le prescrizioni e con l’osservanza dei limiti imposti dall’art. 5 della L.R. 11.9.1986, n.19.

6. E’ ammesso (al solo fine dell’utilizzo dell’indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell’area su cui si edifica), l’accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l’accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche. L’accorpamento è consentito anche per il trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela. E’ consentito l’accorpamento tra fondi non contigui, con il limite di 10.000 mq di superficie asservibile per la realizzazione di insediamenti residenziali a titolo oneroso.

7. L’Amministrazione Comunale rimane esentata dalla realizzazione e dalla successiva manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria, che saranno a totale carico dei soggetti richiedenti il PdC a titolo oneroso.

2. Secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 34 del 22 maggio 1985, l'attività agrituristica è volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

3. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C., attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, localizzate in zone agricole, le cui attività di produzione agricola deve comunque restare prioritarie rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

- dare ospitalità, anche in spazi destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri.
- organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristicamente integrati.

4. Lo svolgimento di attività agrituristiche non deve costituire distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

5. Al fine di favorire le attività agrituristiche, il PUG prevede, nel caso in cui le stesse siano regolarmente assentite e certificate al sensi della suddetta lr 34/85, la possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive rispetto a quelle preesistenti e/o consentite dalle norme di piano per le destinazioni d'uso legate alle attività agrituristiche, nella misura massima del 20%.

Tali volumetrie aggiuntive potranno essere realizzate in diretto ampliamento di quelle preesistenti, salvo il caso di edifici di particolare interesse storico architettonico.

In quest'ultimo caso i volumi aggiuntivi ad uso agrituristico dovranno rispettare adeguati distacchi e localizzarsi in maniera tale da non creare serio pregiudizio al contesto di riferimento visuale degli edifici di valore storico-testimoniale preesistenti.

I locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.

I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e la configurazione architettonica complessiva degli edifici esistenti.

E' ammessa la sola demolizione delle superfetazioni dell'organismo architettonico originario.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti devono prevedere il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti con il contesto paesaggistico di riferimento.

6. Negli immobili rurali esistenti alla data di adozione del PUG, sono consentite anche destinazioni d'uso aventi finalità culturali e turistiche.

Art. 54- Contesti urbani

I contesti urbani nel PUG/Programmatico sono articolati in:

CUT, Contesto urbano da tutelare

- CUT.NS- Contesto Urbano Nucleo Storico
- CUT.CN- Contesto Urbano Tutelato Consolidato
- CUT.PS- Contesto Urbano di Interesse Paesaggistico

CUC, Contesto urbano consolidato da mantenere e qualificare

- CUC.CC - Contesto Urbano Consolidato;
- CUC.CR - Contesto Urbano Consolidato Recente;
- CUC.CO - Contesto Urbano Consolidato Contemporaneo;
- CUC.ED, Contesto Urbano Consolidato, cortine ed edifici di pregio storico/architettonico;
- CUC.PC- Contesto urbano per la produzione ed il commercio.

CUF- Contesto urbano in formazione da completare e consolidare

- CUF.SR - Contesto Urbano per i servizi e la residenza;
- CUF.RI - Contesto Urbano della rigenerazione e/o della rifunzionalizzazione;
- CPM- Contesto periurbano marginale
 - CPM.R- Contesto periurbano per servizi da rifunzionalizzare;
 - CPM.RT- Contesto periurbano da sottoporre a recupero territoriale;
 - CPM.P- Contesto periurbano di nuovo impianto già pianificato;
 - CPM.NI- Contesto periurbano di nuovo impianto;

Art.55- CUT, Contesto urbano da tutelare

Art. 55.1- CUT.NS, Contesto urbano da tutelare- nucleo storico

Gli interventi sono disciplinati dal Piano di Recupero vigente.

Art. 55.2- CUT.CN- Contesto Urbano Tutelato Consolidato

1. Sono contesti totalmente o parzialmente edificati, definiti “tessuti urbani compatti” dal PPTR, già sottoposti a tutela statale, ove una accettabile struttura urbana consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento residenziale.

Il PUG prevede la conferma delle strutture urbane esistenti, in quanto presentano accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali conformi all’ordinamento vigente; conseguentemente, consente interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio.

Il PUG invece prescrive la sostituzione integrale oppure parziale degli edifici nei casi in cui le strutture urbane esistenti non presentino accettabili caratteristiche statiche, formali e funzionali non conformi all’ordinamento vigente; conseguentemente, consente i relativi interventi di rinnovo edilizio in modo diretto, e quelli di ristrutturazione urbanistica solo se subordinati ai piani urbanistici esecutivi che possono essere formati dall’Amministrazione comunale o proposti da privati.

2. Ogni intervento, sia di nuovo edificato, sia di completamento e/o miglioramento e/o sostituzione dell'esistente, deve essere conforme alla vigente legislazione sia per le caratteristiche interne delle singole unità abitative sia per i rapporti esterni con l'edificato esistente.

3. Nel CUT.CN il PUG si esegue mediante “intervento edilizio diretto” che si concretizza con la edificazione su singoli lotti liberi oppure con la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle norme generali degli articoli precedenti.

Nel CUT.CN l'intervento edilizio diretto può assumere le seguenti tipologie:

- intervento di manutenzione ordinaria;
- intervento di manutenzione straordinaria;
- intervento di restauro;
- intervento di ristrutturazione edilizia;
- intervento di completamento edilizio;
- intervento di nuova costruzione nelle aree libere oppure derivate da demolizione;

in conformità delle prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

4. Barriere architettoniche

Ogni intervento edilizio nella zona B non deve determinare il formarsi di alcuna barriera architettonica negli spazi pubblici o di uso pubblico. In particolare è assolutamente vietato impegnare (in toto o in parte) le sedi dei marciapiedi su strada con rampe o gradini per accedere a piani interrati/seminterrati o rialzati.

5. Nel CUT.CN, sono consentiti gli interventi edilizi diretti, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Unità operativa minima: U_m = area di proprietà, che diventa S_f
- Indice di fabbricabilità fondiario massimo: $I_{ff} \leq 5,00 \text{ mc/mq}$
- Rapporto di copertura: $R_c \leq 60\%$
- Altezza massima: $H \leq$ altezza edificio esistente o altezza edifici contermini;
- Distanza dai confini: $D_c \geq H/2$; $D_c > 5,00 \text{ m}$; $D_c = 0,00 \text{ m}$ (costruzioni in aderenza)
- Distanza tra i fabbricati: $D_f \geq (H_1+H_2)/2$; $D_f > 10,00 \text{ m}$; $D_f = 0,00 \text{ m}$ (costruzioni in aderenza)
- Distanza dall’asse strada: $D_{as} = (L_s/2 + \text{eventuale } A_r)$

- Parcheggi privati: $P > 1 \text{ mq ogni } 10 \text{ mc}$

6. Nel volume non è computato quello relativo al rispetto dello standard (1 mq ogni 10 mc, con altezza netta di m 3,00); anche l'eventuale maggiore volume destinato a parcheggio non è computato nell'applicazione dello Iff; l'asservimento delle superfici destinate a parcheggio va trascritto e registrato a cura del richiedente.

7. Da tale zona sono escluse le attrezzature per il commercio all'ingrosso e per il trasporto merci, e quelle attività industriali/artigianali che, ancorché non in contrasto con quanto sopra scritto, a giudizio del Sindaco, sentito il parere della ASL competente, siano ritenute incompatibili con la residenza in quanto generatrici di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 55.3- CUT.PS- Contesto Urbano di Interesse Paesaggistico

1. Nel CUT.PS gli interventi da realizzarsi devono prevedere obbligatoriamente:

- il mantenimento dei caratteri generali sistema paesaggistico esistente;
- il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, attraverso la graduale acquisizione all'uso pubblico delle aree e degli edifici occorrenti;
- il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati e il recupero di aree da destinare a verde pubblico.

2. Gli interventi si attuano attraverso un PUE esteso a tutto il contesto.

Il PUE di iniziativa pubblica e/o privata, deve essere preceduto da uno “studio di pre-fattibilità”, da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001.

Lo “studio di pre-fattibilità” basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza con gli indirizzi dettati dal “DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)”, definisce:

- gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire;
- destinazioni, indici e parametri urbanistici del PUE;

3. Il PUE, è volto a promuovere la riqualificazione mediante interventi organici legati ai caratteri ambientali e storico-culturali del contesto, alla identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Esso deve prevedere un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

- la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;
- la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
- il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano,
- percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.

Il PUE deve fondarsi su un'idea-guida capace di orientare il processo di riqualificazione e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche ambientali, culturali e di sviluppo.

Art. 56- CUC. Contesto urbano consolidato da mantenere e qualificare

Art. 56.1- CUC.CC - Contesto Urbano Consolidato

1. Sono definiti come CUC.CC quelle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, definiti “tessuti urbani compatti” dal PPTR ove una accettabile struttura urbana consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento residenziale.

Da tale zona sono escluse le attrezzature per il commercio all'ingrosso e per il trasporto merci, e quelle attività industriali/artigianali che, ancorché non in contrasto con quanto sopra scritto, a giudizio del Sindaco, sentito il parere della ASL competente, siano ritenute incompatibili con la residenza in quanto generatrici di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico-sanitari.

2. Il PUG prevede la conferma delle strutture urbane esistenti nei casi in cui queste presentino accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali conformi all'ordinamento vigente; conseguentemente, consente interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio.

Il PUG invece prescrive la sostituzione integrale oppure parziale degli edifici e/o la ristrutturazione urbanistica nei casi in cui le strutture urbane esistenti non presentino accettabili caratteristiche statiche, formali e funzionali non conformi all'ordinamento vigente; conseguentemente, consente i relativi interventi di rinnovo edilizio in modo diretto, e quelli di ristrutturazione urbanistica solo se subordinati ai piani urbanistici esecutivi che possono essere formati dall'Amministrazione comunale o proposti da privati.

3. Ogni intervento, sia di nuovo edificato, sia di completamento e/o miglioramento e/o sostituzione dell'esistente, deve essere conforme alla vigente legislazione sia per le caratteristiche interne delle singole unità abitative sia per i rapporti esterni con l'edificato esistente.

In particolare :

- negli interventi di recupero, e cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione e di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti
- negli interventi edilizi di ristrutturazione e di completamento, ogni nuova finestra di vano abitabile (escluse quelle che si aprono su strade o spazi pubblici) deve avere, per tutta la sua dimensione, planimetrica ed altimetrica, uno spazio prospiciente libero e scoperto della profondità non inferiore a 10 metri.
- nel caso di finestre di vani abitabili esistenti nell'edificato perimetrale all'edificio oggetto dell'intervento (escluso quello separato da una strada pubblica), se la profondità nello spazio libero scoperto ad esse prospiciente, inferiore a metri 10, tale spazio non va modificato né planimetricamente né altimetricamente, potendosi modificare la situazione pregressa soltanto oltre i 10 metri di distanza: ciò sempre per lo spazio libero scoperto corrispondente alla dimensione effettiva della finestra esistente senza computare eventuali sporti sulle finestre.

4. Modalità di intervento

Nei CUC.CC il PUG si esegue mediante “intervento edilizio diretto” oppure mediante “piano urbanistico esecutivo” (PUE).

4.1. Intervento edilizio diretto

L'intervento edilizio diretto si concretizza con la edificazione su singoli lotti liberi oppure con la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle norme generali degli articoli precedenti.

Nei CUC.CC l'intervento edilizio diretto può assumere le seguenti tipologie:

- intervento di manutenzione ordinaria;
- intervento di manutenzione straordinaria;
- intervento di restauro;
- intervento di ristrutturazione edilizia;
- intervento di completamento edilizio;
- intervento di nuova costruzione nelle aree libere oppure derivate da demolizione;
- intervento di ristrutturazione urbanistica,

in conformità delle prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

4.2. Piano urbanistico esecutivo

Il piano urbanistico esecutivo PUE nei CUC.CC deve interessare una intera maglia/sottomaglia (definita da strade esistenti o di PUG) ed è prescritto nei casi di interventi di ristrutturazione urbanistica (comma f art.3 Dpr 380/2001); va formato in conformità a quanto previsto dalla parte terza del DRAG/PUE.

5. Barriere architettoniche

Ogni intervento edilizio nei CUC.CC non deve determinare il formarsi di alcuna barriera architettonica negli spazi pubblici o di uso pubblico. In particolare è assolutamente vietato impegnare (in toto o in parte) le sedi dei marciapiedi su strada con rampe o gradini per accedere a piani interrati/seminterrati o rialzati.

6. Nel CUC.CC, sono consentiti gli interventi edilizi diretti, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Unità operativa minima: U_m = area di proprietà, che diventa S_f
- Indice di fabbricabilità fondiario massimo: $I_{ff} \leq 5,00 \text{ mc/mq}$
- Rapporto di copertura: $R_c \leq 60\%$
- Altezza massima: $H \leq 17,50 \text{ m}$; $H \leq 2 \times \text{distanza dall'asse stradale}$;
- Distanza dai confini: $D_c \geq H/2$; $D_c > 5,00 \text{ m}$; $D_c = 0,00 \text{ m}$ (costruzioni in aderenza)
- Distanza tra i fabbricati: $D_f \geq (H_1 + H_2)/2$; $D_f > 10,00 \text{ m}$; $D_f = 0,00 \text{ m}$ (costruzioni in aderenza)
- Distanza dall'asse strada = $(L_s/2 + \text{eventuale } A_r)$
- Parcheggi privati: $P > 1 \text{ mq ogni } 10 \text{ mc}$

Nel volume delle costruzioni non è computato quello destinato a porticato o a spazi liberi di uso pubblico al piano terra.

Nell'altezza è computata quella dell'eventuale parcheggio al piano terra (o al piano rialzato) e, per la parte fuori terra, al piano seminterrato.

Nel volume non è computato quello relativo al rispetto dello standard (1 mq ogni 10 mc, con altezza netta di m 3,00); anche l'eventuale maggiore volume destinato a parcheggio non è computato nell'applicazione dello I_{ff} ; l'asservimento delle superfici destinate a parcheggio va trascritto e registrato a cura del richiedente.

Art. 56.2- CUC.CR - Contesto Urbano Consolidato Recente

1. Sono definiti come CUC.CR quelle parti del territorio comunale totalmente edificate, definiti "tessuti consolidati per isolati" o "tessuti continui per edifici" dal PPTR, edificati ove la accettabile struttura urbana di recente formazione, consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini, prevalentemente, di insediamento residenziale.

2. Da tale zona sono escluse le attrezzature per il commercio all'ingrosso e per il trasporto merci, e quelle attività industriali/artigianali che, ancorché non in contrasto con quanto sopra scritto, a giudizio del Sindaco, sentito il parere della ASL competente, siano ritenute incompatibili con la residenza in quanto generatrici di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico-sanitari.

3. Il PUG prevede la conferma delle strutture urbane esistenti nei casi in cui queste presentino accettabili caratteristiche formali e caratteristiche funzionali conformi all'ordinamento vigente; conseguentemente, consente interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio.

Il PUG invece prescrive la sostituzione integrale oppure parziale degli edifici e/o la ristrutturazione urbanistica nei casi in cui le strutture urbane esistenti non presentino accettabili caratteristiche statiche, formali e funzionali non conformi all'ordinamento vigente; conseguentemente, consente i relativi interventi di rinnovo edilizio in modo diretto, e quelli di ristrutturazione urbanistica solo se subordinati ai piani urbanistici esecutivi che possono essere formati dall'Amministrazione comunale o proposti da privati.

4. Ogni intervento, sia di nuovo edificato, sia di completamento e/o miglioramento e/o sostituzione dell'esistente, deve essere conforme alla vigente legislazione sia per le caratteristiche interne delle singole unità abitative sia per i rapporti esterni con l'edificato esistente.

5. Modalità di intervento

Nei CUC.CR il PUG si esegue mediante "intervento edilizio diretto".

L'intervento edilizio diretto si concretizza con la edificazione su singoli lotti liberi oppure con la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle norme generali degli articoli precedenti.

Nei CUC.CR l'intervento edilizio diretto può assumere le seguenti tipologie:

- intervento di manutenzione ordinaria;
- intervento di manutenzione straordinaria;
- intervento di restauro;
- intervento di ristrutturazione edilizia;
- intervento di completamento edilizio;
- intervento di nuova costruzione nelle aree libere oppure derivate da demolizione.

in conformità delle prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

6. Barriere architettoniche

Ogni intervento edilizio nei CUC.CR non deve determinare il formarsi di alcuna barriera architettonica negli spazi pubblici o di uso pubblico. In particolare è assolutamente vietato impegnare (in toto o in parte) le sedi dei marciapiedi su strada con rampe o gradini per accedere a piani interrati/seminterrati o rialzati.

7. Nel CUC.CR, sono consentiti gli interventi edilizi diretti, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Unità operativa minima: U_m = area di proprietà, che diventa S_f
- Indice di fabbricabilità fondiario massimo: $I_{ff} \leq 5,00 \text{ mc/mq}$
- Rapporto di copertura: $R_c \leq 60\%$
- Altezza massima: $H \leq 17,50 \text{ m}$; $H \leq 2 \times \text{distanza dall'asse stradale}$
- Distanza dai confini: $D_c \geq H/2$; $D_c > 5,00 \text{ m}$; $D_c = 0,00 \text{ m}$ (costruzioni in aderenza)
- Distanza tra i fabbricati: $D_f \geq (H_1 + H_2)/2$; $D_f > 10,00 \text{ m}$; $D_f = 0,00 \text{ m}$ (costruzioni in aderenza)
- Distanza dall'asse strada = $(L_s/2 + \text{eventuale } A_r)$
- Parcheggi privati: $P > 1 \text{ mq ogni } 10 \text{ mc}$

Nel volume delle costruzioni non è computato quello destinato a porticato o a spazi liberi di uso pubblico al piano terra.

Nell'altezza è computata quella dell'eventuale parcheggio al piano terra (o al piano rialzato) e, per la parte fuori terra, al piano seminterrato.

Nel volume non è computato quello relativo al rispetto dello standard (1 mq ogni 10 mc, con altezza netta di m 3,00); anche l'eventuale maggiore volume destinato a parcheggio non è computato nell'applicazione dello I_{ff} ; l'asservimento delle superfici destinate a parcheggio va trascritto e registrato a cura del richiedente.

Art. 56.3- CUC.CO - Contesto Urbano Consolidato Contemporaneo

1. Sono definiti come CUC.CO quelle parti del territorio comunale di edificato contemporaneo, definiti "tessuti consolidati per isolati" o "tessuti continui per edifici" dal PPTR, edificate in attuazione di piani urbanistici esecutivi, e cioè di piani di lottizzazione convenzionati, di piani particolareggiati e di piani di zona 167.

2. L'edificato/edificabile in tali aree rimane disciplinato dai piani PL / PP / PZ così come approvati.

Nei CUC.CO il PUG si esegue mediante "intervento edilizio diretto".

L'intervento edilizio diretto si concretizza con la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle norme generali definite per i CUC.CR.

Nei CUC.CO l'intervento edilizio diretto può assumere le seguenti tipologie:

- intervento di manutenzione ordinaria;
- intervento di manutenzione straordinaria;
- intervento di ristrutturazione edilizia;
- intervento di nuova costruzione nelle aree libere oppure derivate da demolizione.

in conformità delle prescrizioni dei piani PL / PP / PZ così come approvati.

Art. 56.4- CUC.ED, Contesto Urbano Consolidato, cortine ed edifici di pregio storico/architettonico

1. Nelle zone edificate sono sottoposti a tutela gli edifici di riconosciuto valore architettonico, costituenti le cortine edilizie storiche, individuati negli elaborati grafici del PUG.

2. Negli edifici di pregio storico/architettonico, attraverso il rilascio del Permesso di Costruire e della "autorizzazione paesaggistica" rilasciata dalla "commissione locale per il paesaggio", sono consentiti gli interventi edilizi diretti.

3. Per gli edifici e/o le cortine edilizie individuate nella tavola g.1 "Carta dei contesti urbani esistenti e di nuovo impianto" ed indicati dall'art.14.35 del PU/S quali IS.ST.ep, la relazione asseverata da un tecnico abilitato (ingegnere e/o architetto) allegata al progetto, dovrà definire il reale stato dei luoghi e di conseguenza la sussistenza delle caratteristiche storiche e/o architettoniche.

3. Per gli edifici riconosciuti come IS.ST.ep, sono consentite solo operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, pur ammettendo destinazione diversa dall'originaria.

Per tali interventi sussiste l'obbligo di mantenere inalterate le facciate sia esterne che interne, i cortili, gli androni, i loggiati, le coperture, le strutture portanti, l'ubicazione delle scale, la sagomatura e la

volumetria degli ambienti interni che hanno particolare interesse sia per la singolarità formale sia per la presenza di decorazioni di pregio.

Sono vietate sulle facciate sia interne che esterne verande, pensiline, nuovi balconi o altro che modifichi l'aspetto formale dell'edificio, nonché, ove non facenti parte degli elementi di decoro originari del manufatto, rivestimenti plastici, di ceramica e lapidei.

Non saranno ammesse sostituzioni di elementi di completamento, come infissi, intonaci, inferriate, con elementi non in uso nella tradizione locale e tali da risultare detrattori della qualità architettonica e ambientale.

Sono altresì vietate, sulle facciate, vetrine ed esposizioni, insegne luminose e pubblicitarie, anche del tipo a bandiera, e qualunque altro richiamo pubblicitario che fuoriesca dallo stretto ambito del fornice di ingresso.

4. Per gli interventi su edifici e/o su cortine edilizie non riconosciute come IS.ST.ep, si applicano le seguenti prescrizioni:

4.1. nei casi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, i nuovi edifici dovrebbero, per coerenza con la tradizione locale e per un migliore paesaggio urbano:

- avere forme prismatiche semplici prive di rientranze ed aggetti che si integrino con le tipologie edilizi esistenti nella cortina edilizia (estesa almeno all'isolato definito da strade esistenti);
- essere trattati nelle facciate esterne ed interne con intonaco tradizionale da esterno, non plastico, colorato come nella tradizione locale e intonato al resto della cortina dell'isolato, eventualmente con riquadrature e modanature di pietra locale non lucidata per fasce e cornici marcapiani, paraste, bordi di porte e finestre, ispirati alla semplicità e regolarità degli ordini architettonici classici. L'eventuale zoccolatura degli stessi edifici deve essere in pietra locale con apparecchio regolare lasciata a faccia vista.

5. In situazioni di "architettura interrotta", costituita da edifici costituiti da solo piano terra o da solo piano rialzato già predisposti (mensoloni o tavolette di balconi, collegamenti verticali, modanature architettonico-decorative, ecc.) per la costruzione del piano superiore, è consentita la costruzione del primo piano rispettando gli spartiti architettonici del piano terra; analogamente è consentito il completamento del primo piano parzialmente costruito.

La costruzione del primo piano (o il suo completamento) deve rispettare il sedime del piano terra (o rialzato), avere un'altezza interna netta non superiore a 3,30 m.

6. Nel CUC.ED ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR.

7. Per interventi su edifici individuati come "beni paesaggistici", ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'art.89, comma 1 lettera a) delle NTA del PPTR..

Art. 56.5- CUC.PC- Contesto urbano per la produzione ed il commercio

1. Sono i contesti impegnati da edificato con destinazione per produttive riveniente dal PIP/1994.

2. I CUC.PC sono destinati alle attività produttive come definite dal DPR 160/20101 e cioè "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni".

3. Nel CUC.PC, sono consentiti gli interventi edilizi diretti, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Unità operativa minima: U_m = area di proprietà, che diventa S_f
- Volume realizzabile $\leq$ Volume esistente
- U_S - Area per urbanizzazioni secondarie (verde e parcheggi): $\geq 10\%$ di S_f ;
- H - Altezza massima del fabbricato: = m 7,50, salvo corpi speciali;
- R_c - Rapporto massimo di copertura: = 45 % di S_f ;
- S_{pp} - Superficie permeabile in modo profondo: $\geq 25\%$ di S_f ;
- D_c - Distanza dai confini dei lotti : = minimo 5,00 m; oppure nulla;
- D_c - Distanza dai confini: = minimo 10,00 m;
- D_f - Distacco tra i fabbricati: = minimo 10,00 m; oppure nulla;
- D_s - Distanza dalla strada: = 10,00 m rispetto alla viabilità marginale; 5,00 m rispetto alle strade interne;

- Up - Parcheggio di urbanizzazione primaria: = 5mq/100 mc;
- P - Parcheggio: =10 mq/100 mc del volume.

Art. 57. CUF- Contesto urbano in formazione da completare e consolidare

Art. 57.1. CUF.SR - Contesto Urbano per i servizi e la residenza

1. I CUF.SR sono contesti destinati alla residenza ed ai servizi.

L'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un PUE esteso all'intero comparto così come indicato negli elaborati grafici del PUG.

2. In questi contesti gli strumenti urbanistici esecutivi devono impegnare tutto il comparto così come specificato nelle tavole del PUG e devono prevedere anche la localizzazione e cessione delle aree destinate alle urbanizzazioni relative al deficit pregresso ricadenti all'interno del perimetro del comparto secondo quanto indicato nelle tavole del PUG, oltre alla cessione delle aree destinate alle urbanizzazioni per i nuovi insediamenti, nella misura di cui al DIM 1444/1968.

Il comparto comprende, di norma, le semiaree della viabilità di PUG che definisce il comparto stesso – o, nei casi indicati dal PUG, l'intera area della viabilità di progetto - e la loro cessione come aree di urbanizzazione primaria.

3. Nei comparti individuati, in riferimento al principio del contenimento dell'espansione urbana, si applica il meccanismo perequativo finalizzato alla concentrazione della volumetria residenziale prevista ed all'accorpamento delle aree per urbanizzazioni secondarie da cedere al Comune.

4. Le aree per urbanizzazioni secondarie cedute, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono destinate a verde pubblico attrezzato e possono essere gestito dal/i proponente/i, previa stipula di una convenzione con il Comune.

5. In questi contesti per gli strumenti urbanistici esecutivi si applicano i seguenti indici e parametri:

- Sc, Superficie di comparto = come definito dagli elaborati grafici del PUG;
- Ifc $\leq$ 2,00 mc/mq;
- US = Sc – Sf;
- Superficie di concentrazione volumetrica = Sfondiaria = 60% della Scomparto;
- Hmax $\leq$ 13,70 m;
- Dc = H x 0,5 con un minimo di 5,00 ml;
- Df - Distacco tra i fabbricati: = minimo 10,00 m; oppure nulla;
- Ds - Distanza dalla strada: = 10,00 m rispetto alla viabilità marginale; 5,00 m rispetto alle strade interne di lottizzazione.

102

Art. 57.2. CUF.RI - Contesto Urbano della rigenerazione e/o della rifunzionalizzazione

1. Sono i contesti dove il PUG promuove l'applicazione della l.r. 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana", ovvero la rigenerazione finalizzata al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati.

2. I PIRU – Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (art.2 L.R. 21/2008), sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico.

I Programmi si fondano su un'idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato.

3. I PIRU in linea con i contenuti del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana approvato dall'Amministrazione Comunale (D.C.C. n.38/2011), possono essere predisposti dal Comune o sono proposti ai Comuni da altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati.

4. Il PIRU deve fondarsi su un'idea-guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il Programma riguarda prioritariamente:

- recupero, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale;
- realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

- eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani;
- miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali in coerenza con la programmazione dei Piani sociali di zona;
- sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione;
- rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;
- conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;
- recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turisticoricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

5. Il PIRU di iniziativa pubblica e/o privata, deve essere preceduto da uno “studio di pre-fattibilità”, da approvarsi con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Lo “studio di pre-fattibilità” basandosi sull'analisi dello stato dei luoghi e in coerenza con gli indirizzi dettati dal “DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)”, definisce:

- le modalità di intervento;
- gli obiettivi di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale da perseguire;
- destinazioni, indici e parametri urbanistici;
- quadro economico generale dell'intervento;

Successivamente, il PIRU segue le procedure di cui all'art. 16 della lr 20/2001.

6. In questi contesti gli strumenti urbanistici esecutivi devono essere estesi all'intero contesto così come specificato nelle tavole del PUG e si applicano i seguenti indici e parametri:

- Sc , Superficie di comparto = come definito dagli elaborati grafici del PUG;
- $Ifc \leq 0,40 \text{ mc/mq}$;
- $US = Sc - Sf$;
- Superficie di concentrazione volumetrica = $Sfondiaria = 40\%$ della $Scomparto$;
- $H_{max} \leq 10,70 \text{ m}$;
- $Dc = H \times 0,5$ con un minimo di 5,00 ml;
- Df - Distacco tra i fabbricati: = minimo 10,00 m;
- Ds - Distanza dalla strada: = 10,00 m rispetto alla viabilità marginale; 5,00 m rispetto alle strade interne di PUE.

7. Fino all'approvazione dei PIRU, le aree interessate dagli stessi programmi rimangono disciplinate dal previgente PdF. Per gli edifici regolarmente realizzati o sanati, sono comunque consentiti gli interventi rientranti nelle categorie a, b, c, d del DPR 380/2001.

8. Il CUF.RI ubicato tra via Mater Christi e le strade previste dal PUG, individuato come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all'art.39 delle presenti NTA.

Art.57.3- Attuazione del DPRU, Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana

1. Le proposte di PIRU formalmente presentate a seguito dell'approvazione del DPRU (D.C.C. n.38/2011) e della conseguente procedura di evidenza pubblica di cui l'avviso del 21.02.2012 riportate negli elaborati grafici del PUG/P, assumono i contenuti e seguono le procedure di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 57.2 delle presenti NTA.

2. Fino all'adozione dei PIRU ai sensi dell'art. 16 della lr 20/2001, vigono le previsioni urbanistiche e le modalità attuative previste per i singoli contesti dal presente PUG.

Art. 58. CPM- Contesto periurbano marginale

Art. 58.1. CPM.R- Contesto periurbano per servizi da rifunionalizzare

1. Sono i contesti situati a margine della città costruita, caratterizzati dalla presenza del bene monumentale chiesa/convento di San Francesco e delle relative aree di pertinenza fisica e/o funzionale.

2. In questi contesti il PUG promuove la riqualificazione, finalizzata al miglioramento delle condizioni urbanistiche ed ambientali del contesto ed il rafforzamento della dotazione di aree per servizi.

La riqualificazione del contesto si attua attraverso la predisposizione di PUE esteso all'intero comparto come indicato negli elaborati del PUG.

3. Il PUE di iniziativa pubblica e/o privata, basandosi sull'analisi dello stato dei luoghi e in coerenza con gli indirizzi dettati dal "DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)", deve comunque prevedere:

6. la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;

7. il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture areali e lineari;

8. percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.

4. Il PUE è costituito da elaborati scritto- grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

- l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
- le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
- l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
- l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diverse fasi esecutive;
- i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
- lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste.

5. Per i comparti ubicati a nord di via San Francesco ed a ovest di via Tobagi, le aree di cessione dovranno obbligatoriamente essere accorpate e localizzate in fregio a via San Francesco.

6. Per i comparti ubicati ad ovest del complesso monumentale, le aree di cessione dovranno obbligatoriamente essere accorpate e localizzati in fregio alla viabilità esistente (via San Francesco e la strada che delimita la pertinenza del convento).

7. Per i comparti ubicati a sud-ovest del complesso monumentale, il/i PUE dovranno prevedere la salvaguardia ed il recupero delle emergenze vegetazionali esistenti attraverso il meccanismo della perequazione urbanistica e della concentrazione volumetrica.

Le aree già impegnate da emergenze vegetazionali, cedute alla Amministrazione comunale quali quota parte delle urbanizzazioni secondarie, sono destinate a verde pubblico attrezzato e possono essere gestito dal/i proponente/i, previa stipula di una convenzione con il Comune.

8. In questi contesti gli strumenti urbanistici esecutivi devono essere estese all'intero comparto così come specificato nelle tavole del PUG e si applicheranno i seguenti indici e parametri:

- Superficie di comparto = come definito dagli elaborati grafici del PUG;
- $I_{fc} \leq 0,40 \text{ mc/mq}$;
- $US = Sc - Sf$;
- Superficie di concentrazione volumetrica = Sfondiaria = 40% della Scomparto;
- $H_{max} \leq 10,70 \text{ m}$;

- Dc = H x 0,5 con un minimo di 5,00 ml;
- Df - Distacco tra i fabbricati: = minimo 10,00 m; oppure nulla;
- Ds - Distanza dalla strada: = 10,00 m rispetto alla viabilità marginale; 5,00 m rispetto alle strade interne di lottizzazione.

Art. 58.2. CPM.RT- Contesto periurbano da sottoporre a recupero territoriale

1. Sono le aree produttive ubicate lungo la SS n.7, prospicienti la gravina e di conseguenza sottoposte a tutela dal PPTR e dal PUG.

2. Nel Contesto, il PUG persegue quale obiettivo prioritario la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi e la possibile fruizione pubblica degli stessi.

3. Il Contesto è destinato alla realizzazione di verde attrezzato e di attrezzature di interesse comune.

4. Anche in applicazione della lr 14/2009 “Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie” e della legge 21/2001 “Norme sulla rigenerazione urbana”, in questi contesti il PUG persegue la delocalizzazione delle attività esistenti e la riqualificazione del contesto, attraverso forme di incentivazione urbanistica e premialità volumetriche.

Gli edifici da delocalizzare devono risultare legittimamente realizzati o sanati (sanatoria edilizia) alla data di adozione del previgente PRG.

5. La volumetria da delocalizzare, può essere localizzata nei contesti produttivi esistenti e/o previsti dal PUG, in addizione rispetto a quanto già previsto dal PUG per gli stessi, fino ad un massimo del raddoppio dell'iftc (previsto).

Il trasferimento della volumetria nel comparto ricevente, produce la contestuale cessione gratuita della proprietà dell'area cedente al Comune.

La volumetria derivante dalla delocalizzazione è da considerarsi esente dall'obbligo del reperimento di aree per urbanizzazione/o dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (art.16 T.U. 380/2001).

6. Per ogni singola delocalizzazione, o meglio per il trasferimento della totalità delle volumetrie esistenti, deve essere predisposto un PUE, che individui contestualmente area cedente ed area ricevente.

7. Per incentivare gli interventi di cui al punto precedente, il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 50% di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni:

- l'edificio da demolire deve essere collocato all'interno del CPM.RT;
- l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;
- con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree un vincolo di in edificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
- la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui al punto precedente in area o aree, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato;
- la ricostruzione deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell'edificio demolito;
- la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito;
- la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile).

La demolizione non può riguardare comunque immobili:

- definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dal PUG;
- inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);

- di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

8. Fino alla delocalizzazione delle volumetrie, per le strutture legittimamente autorizzate sotto il profilo urbanistico-edilizio e nei limiti di tali autorizzazioni rilasciate alla data di adozione del PUE previgente e ove documentata la reale necessità di trasformazione e risanamento della struttura esistente, nonché le eventuali esigenze derivanti da nuovi cicli produttivi, sono consentiti esclusivamente interventi di:

- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con l'esclusione della demolizione e ricostruzione dei manufatti originari;
- realizzazione di volumi tecnici interni ed esterni ai capannoni esistenti;
- realizzazione di tettoie aperte sui lati perimetrali.

9. Il PUE deve essere sottoposto a “parere di compatibilità paesaggistica” di cui all'art.96 delle NTA del PPTR.

10 Il CPM.P, individuato come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all'art.39 delle presenti NTA.

Art. 58.3. CPM.P- Contesto periurbano di nuovo impianto già pianificato

1. I CPM.P sono contesti destinati alla residenza, alla edilizia residenziale sociale ed ai servizi.

L'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un PUE esteso all'intero comparto così come indicato negli elaborati grafici del PUG.

2. In questi contesti gli strumenti urbanistici esecutivi devono impegnare tutto il comparto così come specificato nelle tavole del PUG e devono prevedere anche la cessione delle aree destinate alle urbanizzazioni per i nuovi insediamenti, nella misura di cui al DIM 1444/1968.

Il comparto comprende, di norma, le semiaree della viabilità di PUG che definisce il comparto stesso – o, nei casi indicati dal PUG, l'intera area della viabilità di progetto e la loro cessione come aree di urbanizzazione primaria.

3. Nei comparti individuati, in riferimento al principio del contenimento dell'espansione urbana, si applica il meccanismo perequativo finalizzato alla concentrazione della volumetria residenziale prevista ed all'accorpamento delle aree per urbanizzazioni secondarie da cedere al Comune.

4. Le aree per urbanizzazioni secondarie cedute, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono destinate a verde pubblico attrezzato e possono essere gestite dal/i proponente/i, previa stipula di una convenzione con il Comune.

5. In questi contesti gli strumenti urbanistici esecutivi devono essere estesi all'intero comparto così come specificato nelle tavole del PUG e si applicheranno i seguenti indici e parametri:

- S_c , Superficie di comparto = come definito dagli elaborati grafici del PUG;
- $I_{fc} \leq 1,20 \text{ mc/mq}$;
- $U_s = S_c - S_f$;
- Superficie di concentrazione volumetrica = $S_{fondiaria} = 60\%$ della $S_{comparto}$;
- $H_{max} \leq 10,70 \text{ m}$;
- $D_c = H \times 0,5$ con un minimo di 5,00 m;
- D_f - Distacco tra i fabbricati: = minimo 10,00 m;
- D_s - Distanza dalla strada: = 10,00 m rispetto alla viabilità marginale; 5,00 m rispetto alle strade interne di lottizzazione.

6. Nell'altezza è computata quella dell'eventuale parcheggio al piano terra, al piano rialzato e, per la parte fuori terra, al piano seminterrato. Nel volume non è computato quello relativo al rispetto dello standard (1 mq ogni 10 mc, con altezza netta massima di m 3,00); anche il maggiore volume destinato a parcheggio non è computato nell'applicazione dello I_f ; l'asservimento delle superfici a parcheggio è trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

7. Il 100% dell'edificazione residenziale deve essere destinato ad edilizia residenziale sociale come definita dalla lr 12/2008 e successiva Circolare esplicativa n. 2/2009 dell'Assessorato all'assetto del Territorio - Servizio Urbanistica della Regione Puglia “Note esplicative, chiarimenti ed indirizzi

sull'applicazione della legge regionale 21 maggio 2008, n. 12, "Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale" (B. U. della Regione Puglia n. 82 del 23 maggio 2008)".

Art. 58.4. CPM.NI- Contesto periurbano di nuovo impianto

1. I CPM.NI sono contesti destinati alla residenza ed ai servizi.

L'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un PUE esteso all'intero comparto così come indicato negli elaborati grafici del PUG.

2. In questi contesti gli strumenti urbanistici esecutivi devono impegnare tutto il comparto così come specificato nelle tavole del PUG e devono prevedere anche la cessione delle aree destinate alle urbanizzazioni per i nuovi insediamenti, nella misura di cui al DIM 1444/1968.

Il comparto comprende, di norma, le semiaree della viabilità di PUG che definisce il comparto stesso – o, nei casi indicati dal PUG, l'intera area della viabilità di progetto e la loro cessione come aree di urbanizzazione primaria.

3. Nei comparti individuati, in riferimento al principio del contenimento dell'espansione urbana, si applica il meccanismo perequativo finalizzato alla concentrazione della volumetria residenziale prevista ed all'accorpamento delle aree per urbanizzazioni secondarie da cedere al Comune.

4. Le aree per urbanizzazioni secondarie cedute, in attesa della loro utilizzazione da parte del Comune, sono destinate a verde pubblico attrezzato e possono essere gestite dal/i proponente/i, previa stipula di una convenzione con il Comune.

5. In questi contesti gli strumenti urbanistici esecutivi devono essere estesi all'intero comparto così come specificato nelle tavole del PUG e si applicheranno i seguenti indici e parametri:

- S_c , Superficie di comparto = come definito dagli elaborati grafici del PUG;
- $I_{fc} \leq 1,00$ mc/mq;
- $U_s = S_c - S_f$;
- Superficie di concentrazione volumetrica = Sfondaria = 50% della Scomparto;
- $H_{max} \leq 10,70$ m;
- $D_c = H \times 0,5$ con un minimo di 5,00 ml;
- D_f - Distacco tra i fabbricati: = minimo 10,00 m;
- D_s - Distanza dalla strada: = 10,00 m rispetto alla viabilità marginale; 5,00 m rispetto alle strade interne di lottizzazione.

107

Art.59. I contesti della marina

I contesti della marina nel PUG/P sono articolati in:

CM, Contesti della marina turistici esistenti

- CM.TRE, Contesto turistico residenziale esistente e/o pianificato;
- CM.TRI, Contesto turistico ricettivo esistente e/o pianificato;
- CM.TRS, Contesto turistico residenziale speciale;
- CM.TRM, Contesto turistico residenziale esistente da mantenere e qualificare;
- CM.TRR, Contesto turistico residenziale di rigenerazione e/o rifunzionalizzazione.
- CM.VEA, contesto naturale esistente per verde attrezzato;

CR, Contesti della marina marginali da rifunzionalizzare

- CR.SCT, contesto per servizi collettivi per il turismo;
- CR.ERR, contesto per servizi esistenti da riqualificare;
- CR.AST, contesto per servizi ed attrezzature di supporto alle attività turistiche;
- CR.REF, contesto multifunzionale esistente e/o in formazione.

Art.60. CM, Contesti della marina turistici esistenti

Art. 60.1- CM.TRE, Contesto turistico residenziale esistente e/o pianificato

1. Sono i contesti della marina già sottoposti a piani urbanistici esecutivi già attuati e/o attuati in parte.

2. Nei CM.TRE, compatibilmente con la presenza delle invarianti strutturali esistenti ed individuate dal PUG strutturale, il PUG programmatico recepisce i piani urbanistici esecutivi nei comparti "Riva

dei Tessali”, “Catalano” e “Peronello”, con l’impegno delle relative maglie ed il rispetto dei parametri applicati nei progetti approvati.

3. Le aree soggette a vincoli di carattere ambientale e paesistico (invarianti strutturali), ancorchè rientranti nelle maglie già sottoposte a PUE, non possono essere oggetto di trasformazione edilizia.

4 Il CM.TRE, individuato come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all’art.39 delle presenti NTA.

Art. 60.2- CM.TRI, Contesto turistico ricettivo esistente e/o pianificato

1. Sono i contesti della marina già sottoposti a piani urbanistici esecutivi e/o di programmi costruttivi già attuati e/o attuati in parte.

2. Nei CM.TRI, compatibilmente con la presenza delle invarianti strutturali esistenti ed individuate dal PUG strutturale, il PUG programmatico recepisce i piani urbanistici esecutivi e/o i programmi costruttivi, con l’impegno delle relative maglie ed il rispetto dei parametri applicati nei progetti approvati.

3. Le aree soggette a vincoli di carattere ambientale e paesistico (invarianti strutturali), ancorchè rientranti nelle maglie già sottoposte a piani urbanistici esecutivi e/o i programmi costruttivi, non possono essere oggetto di trasformazione edilizia.

4. Nel CM.TRI ubicato in fregio alla SP 13, il PUG recepisce il progetto di cui alla nota prot. 5327 del 10.03.2015.

5 Il CM.TRI, ubicato in fregio alla SS n.106 e individuato come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all’art.39 delle presenti NTA.

Art. 60.3- CM.TRS, Contesto turistico residenziale speciale

1. E’ il contesto già impegnato dal Programma Straordinario di Edilizia Residenziale ex art.18 della legge 203/1991, localizzato ai sensi dell’art.51 della legge 865/71 ed oggetto dell’accordo di programma 17.01.2000 (Del. G.R. n.8/14.01.2000), stipulato tra il Comune e la Regione Puglia.

2. Il PUG/P recepisce le previsioni urbanistiche del PSER di cui al punto precedente.

108

Art. 60.4- CM.TRM, Contesto turistico residenziale esistente da mantenere e qualificare

1. Nei CM.TRM della marina, caratterizzati da una bassa densità insediativa, sono consentiti, oltre che interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione, con la procedura dell’intervento edilizio diretto (permesso di costruire), nel rispetto dei seguenti parametri:

- Unità operativa minima: U_m = area di proprietà, che diventa Sf;
- Indice di fabbricabilità fondiario massimo: $I_{ff} \leq 0,50$ mc/mq o riveniente dalla volumetria esistente;
- Rapporto di copertura: $R_c \leq 15\%$
- Altezza massima: H non superiore a 5,00 m per i 2/3 del volume ed a 7,00 m per il resto;
- Distanza dai confini: $D_c \geq H$; $D_c > 5,00$ m; $D_c = 0,00$ m (costruzioni in aderenza)
- Distanza tra i fabbricati: $D_f \geq (H_1 + H_2)/2$; $D_f > 10,00$ m per le superfici finestrate; $D_f = 0,00$ m (costruzioni in aderenza)
- Distanza dalla strada: $D_s \geq 10,00$ m;
- Parcheggi privati: $P \geq 1$ mq ogni 10 mc;

Nell’altezza è computata quella dell’eventuale parcheggio al piano terra, al piano rialzato e, per la parte fuori terra, al piano seminterrato.

L’asservimento delle superfici destinate a parcheggio va trascritto e registrato a cura del richiedente.

L’ I_{ff} va riferito alla volumetria virtuale ottenuta moltiplicando la superficie di piano di ogni livello utile per l’altezza di m 3,00.

2. Il progetto deve essere corredato obbligatoriamente del rilievo del sistema botanico vegetazionale esistente nell’area di intervento e nei lotti confinanti, asseverato da un tecnico abilitato.

3. Nella superficie coperta vanno compresi tutti gli aggetti anche se soltanto decorativi, e tutte le forme stabili di copertura anche se a pergolato; non sono considerate forme stabili di copertura soltanto

quelle con manto di tela o di stuoia e struttura in legno: la eventuale copertura di tale tipo non può avere una estensione superiore al 10% di quella dell'edificio di pertinenza.

4. Il numero massimo di unità abitative private insediabile attraverso demolizione e/o frazionamento dell'esistente in ogni lotto originario è pari a 2; nei lotti con superficie fondiaria superiore a 1.200 mq è consentito l'insediamento di 3 unità abitative.

Art. 60.5- CM.TRR, Contesto turistico residenziale di rigenerazione e/o rifunzionalizzazione

1. Sono i contesti localizzati nella fascia tra la ferrovia ed il lungomare, caratterizzati dalla densa presenza di edificato di modeste dimensioni.

2. Nei CM.TRR sono consentiti gli interventi già previsti per i CM.TRM.

3. Nei CM.TRR sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d'uso per l'insediamento di piccole strutture alberghiere e di attrezzature di supporto per le attività turistiche (negozi, servizi civili, pubblici esercizi, attrezzature per lo spettacolo, ecc.) attraverso modalità attuative dirette o attraverso PUE.

4. Gli interventi edilizi diretti, che si attuano mediante permesso di costruire, devono impegnare l'intera proprietà, e rispettare le seguenti prescrizioni:

- Sf - superficie fondiaria: lotto esistente;
- Iff - indice di fabbricabilità fondiario massimo = 3,00 mc/mq o riveniente dalla volumetria esistente;
- Rc - rapporto di copertura: massimo 50% della Sf;
- H - altezza massima: H = 10,70 m;
- Dc - distanza dai confini: Hx0,5 con un minimo di m 5,00;
- Df - distanza tra i fabbricati: come da PUE con un minimo di m 10,00;
- Up - costruzione della strada complanare alla ferrovia e dei suoi raccordi con il lungomare
- Ds - distanza dal ciglio della strada lungo il mare: > 10,00 m

Nel volume non è computato quello relativo al rispetto dello standard (1 mq ogni 10 mc, con altezza netta di m 3,00); il maggiore volume destinato a parcheggio non è computato nell'applicazione dello Iff; l'asservimento delle superfici a parcheggio è trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

5. I PUE, che devono impegnare l'intero contesto individuato dal PUG, e rispettare le seguenti prescrizioni:

- Sf - superficie fondiaria: intero contesto di PUG;
- Iff - indice di fabbricabilità fondiario massimo = 2,5 mc/mq o riveniente dalla volumetria esistente;
- Rc - rapporto di copertura: massimo 50% della Sf;
- H - altezza massima: H = 10,70 m;
- Dc - distanza dai confini: Hx0,5 con un minimo di m 5,00;
- Df - distanza tra i fabbricati: come da PUE con un minimo di m 10,00;
- Up - costruzione della strada complanare alla ferrovia e dei suoi raccordi con il lungomare
- Ds - distanza dal ciglio della strada lungo il mare: > 10,00 m

Nel volume non è computato quello relativo al rispetto dello standard (1 mq ogni 10 mc, con altezza netta di m 3,00); il maggiore volume destinato a parcheggio non è computato nell'applicazione dello Iff; l'asservimento delle superfici a parcheggio è trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Art. 60.6- CM.VEA, contesto naturale esistente per verde attrezzato

1. I CM.VEA sono contesti destinati a parchi con finalità naturalistica, e vanno strutturati come verde attrezzato di uso pubblico per perseguire prevalenti obiettivi di qualificazione naturalistica-paesaggistica-ambientale mediante il mantenimento dell'assetto idrogeologico, la cura delle alberature, la realizzazione di nuovi impianti arborei e la creazione di percorsi e di aree a verde con funzioni anche didattiche, sportive e per il tempo libero.

2. Le attrezzature di pubblico interesse possono essere realizzate, attraverso intervento edilizio diretto, su area di proprietà del realizzante o su area di proprietà pubblica, da privati; in tale caso la loro realizzazione è preceduta da specifica convenzione (privato-Comune) al fine di garantirne e regolamentarne la costruzione e l'uso pubblico, e di stabilire idonee garanzie.

3. In dette aree il progetto, esteso all'intero contesto come individuato nelle tavole del PUG/P, si attua secondo i seguenti parametri:

- Rc - rapporto di copertura: max 10% della superficie totale;
- H - altezza: max 4 m

4. E' vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo.

5. Il progetto deve essere preceduto da uno "studio di pre-fattibilità", che basandosi sull'analisi dello stato dei luoghi e dei problemi di degrado fisico e nel rispetto delle invarianti paesaggistico ambientali presenti, definisce:

- gli obiettivi di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale da perseguire;
- destinazioni, indici e parametri urbanistici del progetto;

Art. 61- CR, Contesti della marina marginali da rifunzionalizzare

Art. 61.1- CR.SCT, contesto per servizi collettivi per il turismo

1. Sono i contesti localizzati tra la fascia turistico residenziale di Castellaneta Marina, la strada statale n.106, viale dei Pini ed il prolungamento di via Tereskova.

2. I CR.SCT sono destinati a servizi collettivi per il turismo, e di conseguenza all'insediamento di attività o funzioni quali: verde attrezzato; impianti e servizi per la pratica di attività sportive; impianti e servizi per la pratica di attività ricreative e della ristorazione; servizi alla persona; pensioni e "bed and breakfast" di piccole dimensioni; attività culturali; piccole attività artigianali; terziario diffuso; destinazioni funzionali alla creazione di nuclei integrati per servizi; attrezzature per lo spettacolo e lo sport all'aperto ed al chiuso; commercio stabile e ambulante; servizi civili (banca, posta, viaggi); terminali autolinee e servizi per la movimentazione turistica; rimessaggi e servizi per la nautica da diporto.

3. Gli interventi si attuano attraverso un PUE, esteso all'intero contesto individuato negli elaborati grafici del PUG e nel rispetto dei seguenti parametri:

- Ift, indice di fabbricabilità territoriale: massimo 0,25 mc/mq;
- H, altezza massima dei fabbricati: 5,00 m, salvo costruzioni speciali;
- Rc, rapporto di copertura: massimo 30 % di Um;
- Spp, superficie permeabile in modo profondo per verde di uso pubblico: minimo 70 % di Um;
- Dc, distanza dai confini di Um: minimo H/2; minimo assoluto 5 m;
- Df, distanza tra i fabbricati: come da PUE;
- Ds, distanza dal ciglio della strada comunale: minimo 10 m.

4. Il PUE di iniziativa pubblica e/o privata, deve essere preceduto da uno "studio di pre-fattibilità", da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001.

Lo "studio di pre-fattibilità" basandosi sull'analisi dello stato dei luoghi e in coerenza con gli indirizzi dettati dal "DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)", definisce:

- le modalità di intervento;
- gli obiettivi di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale da perseguire;
- destinazioni, indici e parametri urbanistici (nel rispetto dei massimi specifici previsti dal presente articolo);

Successivamente, il PUE segue le procedure di cui all'art. 16 della lr 20/2001.

Il PUE, deve comunque prevedere:

9. la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;

10. il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture areali e lineari;

11. percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.

Il PUE è costituito da elaborati scritto- grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

- l’area d’intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
 - le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all’integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell’uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
 - l’esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull’area d’intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
 - l’eventuale articolazione in fasi dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diverse fasi esecutive;
 - i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
 - lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste.
6. Il/i PUE deve/ono essere sottoposto/i a “parere di compatibilità paesaggistica” di cui all’art.96 delle NTA del PPTR.

Art. 61.2- CR.ERR, contesto per servizi esistenti da riqualificare

1. E’ il contesto caratterizzato dalla presenza della struttura denominata ENAOLI.
 2. I CR.ERR, sono destinati a a servizi collettivi anche in riferimento alla struttura ed alla funzione esistente, e di conseguenza all’insediamento di attività o funzioni quali: ostelli per la gioventù; impianti e servizi per la pratica di attività sportive e ludiche; attività culturali attività parascolastiche attività socio-sanitarie; residenze per anziani; case religiose di ospitalità (strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità e con accettazione di regole di comportamento e limitazioni di servizio); centri soggiorno studi (strutture ricettive gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione, dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e alla formazione. Si tratta di attrezzature per l’attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti).
 3. Gli interventi si attuano attraverso un PUE, esteso all’intero contesto individuato negli elaborati grafici del PUG/P.
 4. E’ consentita la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, per interventi finalizzati all’adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica.
 5. Il PUE di iniziativa pubblica e/o privata, deve essere preceduto da uno “studio di pre-fattibilità”, da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001.
Lo “studio di pre-fattibilità” basandosi sull’analisi dello stato dei luoghi e in coerenza con gli indirizzi dettati dal “DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)”, definisce:
 - le modalità di intervento;
 - gli obiettivi di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale da perseguire;
 - destinazioni, indici e parametri urbanistici;
- Successivamente, il PUE segue le procedure di cui all’art. 16 della lr 20/2001.
- Il PUE, deve comunque prevedere:
12. la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
 13. il risanamento dell’ambiente mediante la previsione di infrastrutture areali e lineari;

14. percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.

Il PUE è costituito da elaborati scritto- grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

- l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
- le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto esistente, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
- l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
- l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diverse fasi esecutive;
- i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
- lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste.

5. Il/i PUE deve/ono essere sottoposto/i a “parere di compatibilità paesaggistica” di cui all'art.96 delle NTA del PPTR.

Art. 61.3- CR.AST, contesto per servizi ed attrezzature di supporto alle attività turistiche

1. Sono i contesti localizzati in area limitrofa al entro turistico residenziale di Castellaneta Marina, e il contesto già impegnato dal Programma Straordinario di Edilizia Residenziale ex art.18 della legge 203/1991l.

2. I CR.AST sono destinati a servizi ed attrezzature di supporto alle attività turistiche, e di conseguenza all'insediamento di attività o funzioni quali: verde attrezzato; impianti e servizi per la pratica di attività sportive all'aperto; impianti e servizi per la pratica di attività ricreative all'aperto; campeggi (strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono disporre di unità abitative mobili -tende, roulotte, caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan, camper- o fisse per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento).

3. Gli interventi si attuano attraverso un PUE, con unità minima di intervento pari a 15.000 mq, da individuarsi secondo gli allineamenti definiti nel PUG/P e nel rispetto dei seguenti parametri:

- Ift, indice di fabbricabilità territoriale: massimo 0,10 mc/mq;
- H, altezza massima dei fabbricati: 3,50 m, salvo costruzioni speciali;
- Rc, rapporto di copertura: massimo 20 % di Um;
- Spp, superficie permeabile in modo profondo per verde di uso pubblico: minimo 70 % di Um;
- Ds, distanza dal ciglio della strada comunale: minimo 10 m.

4. Le unità minime di intervento devono obbligatoriamente avere accesso da strada pubblica esistente e/o individuata dal PUG.

5. Il PUE di iniziativa pubblica e/o privata, deve essere preceduto da uno “studio di pre-fattibilità”, da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001.

Lo “studio di pre-fattibilità” basandosi sull'analisi dello stato dei luoghi e in coerenza con gli indirizzi dettati dal “DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)”, definisce:

- le modalità di intervento;

- gli obiettivi di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale da perseguire;
- destinazioni, indici e parametri urbanistici (nel rispetto dei massimi specifici previsti dal presente articolo);

Successivamente, il PUE segue le procedure di cui all'art. 16 della lr 20/2001.

Il PUE, deve comunque prevedere:

15. la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
16. il risanamento dell'ambiente mediante la previsione di infrastrutture areali e lineari;
17. percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.

Il PUE è costituito da elaborati scritto- grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

- l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
- le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel contesto esistente, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
- l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
- l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diverse fasi esecutive;
- i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
- lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste.

6. Il/i PUE deve/ono essere sottoposto/i a “parere di compatibilità paesaggistica” di cui all'art.96 delle NTA del PPTR.

Art. 61.4- CR.REF, contesto multifunzionale esistente e/o in formazione

1. Sono i contesti localizzati a ridosso della strada statale n.106 e serviti da viabilità interpodereale con accesso da viale dei Pini.

Il CR.REF, sono caratterizzati dalla presenza di insediamento rado, omogeneo per tipologia edilizia, destinazione funzionale e dimensione areale (dell'edificato e della rispettivo podere o lotto).

2. Nei CR.REF, il PUG persegue la conservazione e la valorizzazione del tessuto rurale attraverso la riconversione e/o l'ampliamento dell'edificato esistente o la nuova edificazione.

Sono insediabili nei CR.REF: country house, ovvero attività ricettive in strutture localizzate in fabbricati rurali esistenti con pertinenza di terreno equivalente al podere già accatastato alla data di adozione del PUG, da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa, composte da massimo sei camere con eventuale angolo cottura e con servizio di ristorazione aperto al pubblico fino a 50 coperti) o in alternativa pensioni e “bed and breakfast” di piccole dimensioni con annessi servizi (per l'animazione sportivo-ricreativa).

3. Gli interventi edilizi diretti, che si attuano mediante permesso di costruire, devono impegnare l'intera area di proprietà già accatastata alla data di adozione del PUG, e rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. In caso di riconversione dell'edificato, è consentito l'ampliamento fino al 50% della volumetria esistente alla data di adozione del PUG;

3.2. In caso di nuova edificazione con lotto libero e/o reso libero:

- Sf - superficie fondiaria: lotto esistente/podere esistente;

- Iff - indice di fabbricabilità fondiario massimo = 0,15 mc/mq;
- Rc - rapporto di copertura: massimo 30% della Sf;
- H - altezza massima: H = 7,50 m;
- Dc - distanza dai confini: Hx0,5 con un minimo di m 5,00;
- Df - distanza tra i fabbricati: <=10,00 m;
- Ds - distanza dalle strade: > =10,00 m

4. Gli interventi consentiti dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle seguenti linee guida:

- i lavori di ampliamento degli edifici esistenti dovranno essere eseguiti nel rigoroso rispetto dei caratteri formali e matrici del manufatto architettonico esistente;
- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere di forme semplici, di colore bianco o comunque di colorazione che si integri con il paesaggio circostante, con limitati sporti, pensiline, aggetti
- dovrà essere limitato al minimo indispensabile la creazione di nuovi collegamenti interni ai lotti e gli stessi collegamenti vanno realizzati in battuto o in ghiaio e comunque non con l'utilizzo di asfalti e/o materiali impermeabilizzanti;
- la pavimentazione a farsi dovrà essere in basole calcaree;
- gli infissi siano possibilmente realizzati con ante ed escludendo avvolgibili e possibilmente in legno;
- per quanto attiene alle sistemazioni esterne siano tutelati e ripristinati i muretti a secco ove esistenti. Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con muretti a secco in pietra calcarea in analogia formale e materia con quelli preesistenti nel contesto paesaggistico di riferimento; gli scavi dovranno essere limitati alla rimozione del materiale incoerente evitando lo scavo della roccia calcarea soprattutto se affiorante.
- la piantumazione delle aree dovrà preservare il più possibile i soggetti arborei e/o arbustivi esistenti che dovranno essere integrati dalla messa a dimora di nuovi soggetti delle stesse specie esistenti ovvero autoctone appartenenti alla vegetazione naturale potenziale dei luoghi.

5. Il/i PUE deve/ono essere sottoposto/i a “parere di compatibilità paesaggistica” di cui all’art.96 delle NTA del PPTR.

114

Art. 62- CUS.S, Contesti urbani per i servizi (US e zone “F” DIM. 1444/1968)

I CUS.S, sono le aree di uso pubblico destinate dal PUG alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

2. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria sono di proprietà pubblica.

3. Le opere di urbanizzazione primaria sono di massima realizzate dal Comune di Castellaneta o da altri Enti Pubblici, ma possono anche essere realizzate da privati nell'ambito della edificazione di comparti edilizi, purché ciò non sia in contrasto con le successive esigenze di gestione delle stesse.

Modalità di realizzazione, tempi di esecuzione e modalità di pagamento da parte del Comune (scomputo del controvalore dagli oneri di urbanizzazione o altro) dovranno essere oggetto di apposita convenzione stipulata fra il Comune ed i privati (singolarmente nel caso di lottizzazione, riuniti in consorzio nel caso di comparto).

Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria (servizi di quartiere) e le zone F (destinate alle opere di urbanizzazione di livello urbano o sovracomunale) possono essere sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, con una ripartizione fra le diverse destinazioni e proprietà eventualmente regolata dal Piano dei Servizi. Le opere di urbanizzazione secondaria e le zone F possono perciò essere realizzate e gestite da privati previa stipula di apposite convenzioni con il Comune. Per le opere di urbanizzazione secondaria, ciascuna convenzione dovrà comunque prevedere che al termine del periodo di tempo cui la convenzione si riferisce la proprietà dell'opera di urbanizzazione (manufatti ed area di sedime) passi in proprietà al Comune. E' comunque ammesso che, adempiuto quest'obbligo, queste strutture possano continuare ad essere gestite da privati (gli stessi loro realizzatori o altri) previa la stipula di ulteriori convenzioni con il Comune.

Sono escluse dalla stipula della convenzione le attività legittimamente esistenti coerenti con le indicazioni del PRG.

I privati titolari di convenzioni relative alla proprietà e gestione di strutture di urbanizzazione secondaria possono cedere ad altri il diritto di subentrare loro nella titolarità della proprietà e nella

convenzione relativa alla gestione, ma dovranno preventivamente comunicare al Comune il nominativo del possibile subentrante ed il prezzo pattuito per tale subentro. Il Comune entro novanta giorni potrà esercitare il diritto di prelazione e potrà quindi acquisire la struttura ed il sedime di pertinenza. L'eventuale silenzio del Comune avrà il valore di assenso alla cessione. Avvenuta la cessione venditore ed acquirente dovranno congiuntamente trasmettere entro sessanta giorni al Comune documentazione idonea a dimostrare che la cessione è avvenuta alle condizioni annunciate per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Nel caso in cui tale documentazione non dovesse essere trasmessa la cessione sarà nulla a tutti gli effetti ed il Comune potrà chiedere al privato titolare della convenzione il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla comunità. Un risarcimento potrà essere richiesto dal Comune anche per un uso della struttura difforme da quanto previsto in convenzione.

Art. 62.1- Aree per le urbanizzazioni primarie (UP)

1. Il PUG individua come urbanizzazioni primarie (già definite nella tabella C della LR. 6/12.2.1979 e s.m.) le:

- sedi stradali e ferroviarie con relativi spazi di sosta e di rispetto;
- reti di distribuzione delle acque e relative strutture di accumulo e trattamento;
- reti di raccolta delle acque meteoriche e fognarie e relative strutture di accumulo e trattamento;
- reti di distribuzione dell'energia elettrica e relativi impianti di trasformazione;
- reti di distribuzione di gas e relative strutture di trattamento;
- le strutture per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti solidi;
- le reti di distribuzione telefoniche, radio-televisive, telematiche, e similari, con relativi impianti di trasformazione e ripetizione;
- gli impianti di pubblica illuminazione;
- le aree a verde per il decoro e per esigenze ambientali.

2. Esse generalmente si realizzano su aree di proprietà pubblica (o acquisita dall'ente pubblico) attraverso interventi diretti con progetti approvati dal Comune; per le maglie sottoposte a pianificazione esecutiva (sia residenziale, sia produttiva, sia mista), in esecuzione di specifiche convenzioni, su aree che devono essere cedute al Comune.

In conformità del PUG e/o di Pue e/o di specifici progetti, inoltre, le UP possono essere realizzate anche da privati, sempre in attuazione di progetti approvati dal Comune, su aree di proprietà del realizzante; tali aree in uno con le opere -se richieste dal Comune- devono essere cedute a titolo non oneroso al Comune secondo modalità da definirsi in sede di autorizzazione a costruirle, finalizzate anche alla definizione degli impegni di loro manutenzione e gestione in attesa della cessione.

3. La viabilità, con relativi spazi di sosta e di rispetto, si articola in:

3.1. Strade, nodi stradali e piazze carrabili e pedonali: in queste aree è imposto il divieto assoluto di edificazione, salvo che nelle piazze pedonali ove il Sindaco può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse, motivando la non interferenza con le esigenze della sosta e del traffico pedonale, la installazione a tempo definito di chioschi per giornali, fiori, bibite, e simili.

Le sezioni stradali e le soluzioni planimetriche degli incroci tra le stesse, riportate nei grafici del PUG, sono indicative e la loro definizione esecutiva (approvata dal Comune) in sede realizzativa non costituisce variante al PUG.

3.2. Spazi di sosta e di parcheggio funzionali alla viabilità: queste aree sono da individuare, nelle zone residenziali e produttive, in aggiunta a quelle (con la stessa destinazione) di urbanizzazione secondaria, attraverso i piani di viabilità ed i progetti delle opere stradali; essi sono quantificati e localizzati in base a motivate esigenze di funzionamento della viabilità.

3.3. Rispetti stradali: in queste aree il Sindaco può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse, motivando la non interferenza con le esigenze del traffico, la installazione di chioschi per carburanti, giornali, bibite e simili; in esse sono in ogni caso ammesse le opere di cui alla Circolare Min. LL.PP. 30.12.70 n.5980, punto 7. Ancorché non direttamente edificabili, fanno parte della zona omogenea (esprimono l'Ift) e possono essere utilizzate per verde privato e/o pubblico, parcheggi privati e/o pubblici, aree di pertinenza di edifici, ecc..

3.3. Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità risultano dalle tavole di PUG.

In coerenza con il piano del traffico, nell'ambito del PUG, le strade si classificano in :

- strade primarie con funzioni di entrata e di uscita dal centro abitato;
- strade di scorrimento con funzione di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari all'interno della rete viaria cittadina; per tali strade, evidenziate nella tavola della viabilità, il PUG recepisce, per quelle di nuova realizzazione, il dimensionamento della sezione trasversale (larghezza stradale) pari a m 18,00, con la prescritta distanza delle costruzioni di m 9,00 dall'asse della strada;
- strade di quartiere con funzione di collegamento tra quartieri limitrofi;
- strade locali, a servizio diretto degli insediamenti; per tali strade, evidenziate nella tavola della viabilità, il PUG recepisce il dimensionamento della sezione trasversale (larghezza stradale) ottenuto con la prescritta distanza (per ogni zona) delle costruzioni dall'asse della strada;

Le strade di nuova costruzione, a senso unico o doppio di circolazione, avranno (rimanendo salvo quanto sopra scritto) una sezione media complessiva (larghezza stradale) di almeno ml 10,50.

4. E' assolutamente vietato interessare i marciapiedi con gradinate o con rampe per l'accesso a piani interrati/seminterrati o rialzati; il calpestio dei marciapiedi deve essere regolare e non presentare alcun ostacolo alla transitabilità dei diversamente abili, nel rispetto della legge 13/1989 e del DM 236/1989. Più in particolare, le rampe di accesso carrabile ai piani interrati/seminterrati devono svilupparsi per tutta la loro estensione all'interno dell'edificio o, comunque, all'interno dell'area recintata non di uso pubblico.

5. Per le strade di PUG e per la progettazione di strade relative a qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, dovranno essere rispettate le disposizioni del nuovo Codice della strada.

6. Le aree a verde di decoro sono definite in sede di progettazione della viabilità o con specifici progetti di arredo urbano; in esse sono poste a dimora piantumazioni in modo adeguato al sito. E' possibile localizzarvi stazioni di servizio e/o chioschi, su progetto approvato dal Comune, motivando la non interferenza con le esigenze del traffico.

7. Nei nuovi insediamenti destinati ai servizi tecnologici di carattere urbano (impianto terminale fognatura, sottostazione o cabina elettrica, trasmettitore radio/tv, ripetitori telefonia, ecc.), da realizzarsi nelle zone agricole in attuazione di specifici progetti approvati dal Comune, per le nuove installazioni vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

$Q \geq 30\%$ dell'area di pertinenza;

Dc = distanza delle opere dai confini dell'area di pertinenza: minimo 10 ml,

La localizzazione di dette aree, e la definizione della distanza di rispetto della nuova edificazione, ove non prevista dal PUG, avviene contestualmente alla approvazione del progetto della relativa opera da parte del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti variante al PUG.

Art. 62.2- Aree per le urbanizzazioni secondarie (US)

Le urbanizzazioni secondarie sono quelle definite nell'art. 3 del DIM 1444 del 02/04/68. Nelle aree ad esse destinate, la realizzazione delle opere avviene mediante intervento diretto. Qualora dette aree siano comprese all'interno di comparti d'intervento, esse dovranno essere progettate, unitariamente alle aree ad altra destinazione, secondo le indicazioni localizzative riportate nelle planimetrie di PUG.

Le urbanizzazioni secondarie esistenti e di previsione vengono classificate in:

- AS.I - Area a servizi, Istruzione (US);
- AS.V - Area a Servizi, Verde Attrezzato e Sport;
- AS.P - Area a Servizi, Parcheggi;
- AS.R/C - Area a Servizi, Interesse Comune;
- AS.Q - US rivenienti da PUE;

Esse vanno realizzate secondo le indicazioni del PUG in esecuzione di progetti conformi alle specifiche normative.

Per le zone di espansione gli elaborati del PUG non localizzano le aree delle US; queste sono tuttavia da ricavarsi e da individuarsi, entro la maglia, in sede di strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto delle tipologie di US e dei parametri di superficie indicati in queste NTA in conformità con gli standard di legge.

Nella progettazione di detti strumenti, le aree in parola devono sempre essere localizzate a margine della viabilità di PUG, al fine di garantire la migliore accessibilità possibile, ed essere accorpate, al fine di consentire maggiore flessibilità d'uso.

Per la utilizzazione delle aree per urbanizzazioni secondarie, qualora i servizi e le attrezzature in esse previsti non siano oggetto di specifiche prescrizioni di legge, si applicano i seguenti indici e parametri:

AS.I - Area a servizi, Istruzione

- Iff = 2 mc/mq;
- Hmax = 8 ml;
- Np = 2;
- Rc = 30% della Sf;
- P = min 1 mq/10 mc di costruzione;
- Da = 20% della Stc.

AS.R/C - Area a Servizi, Interesse Comune

- Iff = 2 mc/mq;
- Hmax = 8 ml;
- Q = 50% della Sf;
- P = min 1 mq/5 mc di costruzione;
- Da = 20% della Stc.

AS.V - Area a Servizi, Verde Attrezzato e Sport;

Le AS.V comprendono: nuclei elementari di verde, giardini e i parchi di quartiere, aree per il gioco per bambini da 3 a 6 anni, le aree per il gioco e lo sport per bambini da 6 a 10 anni, le aree per il gioco e lo sport per ragazzi da 11 a 14 anni, le aree per lo sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti.

In dette aree è ammessa l'edificazione di manufatti provvisori per una superficie non superiore al 5% dell'area e, pertanto, tutta la superficie sarà sistemata a giardini, prati e prati alberati e sarà dotata di tutto l'arredo urbano necessario per la loro migliore fruizione; la superficie destinata a parcheggi non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria.

Per l'ultima categoria (sport per i ragazzi oltre i 14 anni e per gli adulti) è ammessa l'edificazione anche di manufatti permanenti, quali bar, biblioteche, impianti sportivi per allenamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Rc - rapporto di copertura: max 4% della superficie fondiaria;
- H - altezza: max 4 m
- P - parcheggi: min 10% della superficie fondiaria;
- Vp - verde piantumato: min 50% della superficie fondiaria;
- Dc - distanza dei fabbricati dai confini: min 10 m;
- Ds - distanza dalle strade: min 10 m.

Nelle aree a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo.

AS.P - Area a Servizi, Parcheggi

Sono destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pubblici secondo gli standard urbanistici definiti dal D.M 2.4.1968 n°1444.

Le aree destinate a parcheggi a livello stradale dovranno essere piantumate con alberature di medio/alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq di superficie (una pianta ogni 2 posti macchina in superficie). In queste aree è vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo. In queste aree possono quindi essere realizzati:

- parcheggi di quartiere in superficie;
- autorimesse sostitutive dei parcheggi di quartiere.

Parcheggi pubblici

I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'amministrazione. E' ammessa, anche per i parcheggi a più piani (massimo due piani fuori terra) o interrati sotto il livello stradale, la concessione temporanea in diritto di superficie delle aree a privati, enti o cooperative che li realizzino su area pubblica e con progetto conforme alle esigenze comunali o a pianificazioni pubbliche di settore e ne

assumano la gestione, soggetta al pubblico controllo, per un numero di anni da stabilirsi in convenzione. In tal caso l'amministrazione comunale dovrà stabilire termini e modalità della concessione in modo da garantire il servizio pubblico.

Nelle medesime aree è ammessa la installazione di manufatti precari quali chioschi per la vendita di libri e giornali, bibite, carburante, fiori, e simili.

Autorimesse

Nelle aree destinate ad autorimesse devono rispettarsi i seguenti indici e parametri:

- $Q = 50\% Sf$;
- $H_{max} = 6 \text{ ml}$;
- $D_c =$ sezione dell'altezza;
- $D_s = 4 \text{ ml}$

Le aree scoperte dovranno essere protette con alberature di alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 50 mq di superficie e comunque in rapporto non inferiore a una pianta ogni 2 posti macchina in superficie. In esse è vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici preesistenti senza comprovata necessità e senza conseguente reintegrazione del patrimonio arboreo.

Art. 62.3- Aree per attrezzature di pubblico interesse di livello urbano e territoriale (zone F)

Sono definite aree per attrezzature di pubblico interesse di livello urbano e territoriale (zone F):

- AS.IS - Area ad Attrezzature di Interesse Generale, Istruzione Superiore;
- AS.A - Area ad Attrezzature di Interesse Generale.

Vi sono comprese tutte le aree per la realizzazione di:

- scuole per istruzione superiore;
- attrezzature socio-sanitarie ed ospedaliere;

Tutti i suddetti servizi possono essere realizzati da Enti Pubblici o da privati in regime di convenzione.

Gli indici ed i parametri sono:

Scuola per istruzione superiore (IS)

- $I_{ff} = 2,50 \text{ mc/mq}$;
- $H_{max} = 8,00 \text{ ml}$;
- num. piani = 2;
- $Q = 30\%$ della Sf ;
- P (area per parcheggi) = min. 1 mq/10 mc
- $D_a = 20\%$ della Stc .

Attrezzature socio sanitarie ed ospedaliere (H)

- $I_{ff} = 2,00 \text{ mc/mq}$;
- $H_{max} = 7,00 \text{ ml}$;
- num. piani = 2;
- $Q = 30\%$ della Sf ;
- $D_a = 20\%$ della Stc .

Art. 63 - Infrastrutture stradali e ferroviarie

Art. 63.1- Viabilità

Le aree destinate alla viabilità si distinguono in:

- a. strade, nodi stradali e piazze;
- b. parcheggi;
- c. rispetti stradali;

Nelle aree sub a), è imposto il divieto assoluto di edificabilità; nelle aree sub b) possono realizzarsi parcheggi in superficie o su più livelli secondo le apposite definizioni e prescrizioni di queste NTA. Nelle aree sub c) l'Amministrazione comunale può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse, la installazione di chioschi per carburanti, giornali, bibite e simili.

Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità risultano dalle tavole di Piano. Le previsioni relative ai tracciati, agli incroci e agli svincoli, indicati nelle planimetrie di PUG, hanno valore vincolante sino alla redazione dei relativi progetti esecutivi. In sede esecutiva esse

potranno subire i necessari adeguamenti tecnici senza però che ne risultino alterate le caratteristiche tipologiche e funzionali.

Nelle zone di espansione gli interventi relativi alla viabilità interna alle maglie di piano è definita dai piani esecutivi estesi ai comparti di intervento che includono aree anche a diversa destinazione, così come individuate nelle planimetrie di PUG, allo scopo di conseguire la realizzazione del sistema viario previsto dal PUG con la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri. Tali strumenti esecutivi, in base alle indicazioni del PUG, dovranno precisare:

- il dimensionamento esecutivo delle sezioni stradali, degli incroci attrezzati a livello o degli svincoli a diversi livelli;
- i sistemi della viabilità primaria;
- il riordino delle reti stradali di distribuzione secondaria;
- la viabilità pedonale, le sistemazioni relative al verde di arredo viario e le eventuali piste ciclabili.

Nelle strade della zona urbanizzata i marciapiedi laterali dovranno avere ampiezza tale da consentire la piantumazione obbligatoria di filari di alberi come previsto dal PUG. Nelle strade di scorrimento occorre che vi sia una separazione fisica fra le corsie destinate al movimento dei veicoli e quelle destinate alla sosta e alle manovre di entrata e uscita dalla sosta. Nelle strade di quartiere sono consentite apposite carreggiate parcheggio a fianco delle carreggiate di movimento.

Le strade vicinali e comunali dovranno essere sostanzialmente conservate, ovvero non potranno essere né distrutte né modificate nei loro elementi morfologici e costruttivi (muri a secco, ecc.). Nelle intersezioni con la viabilità di PUG dovrà essere salvaguardata - nella misura del possibile - la loro continuità territoriale mediante sottopassi e simili.

Le strade esistenti, ove sia possibile ed utile per il miglioramento della viabilità considerata nel suo complesso, dovranno raggiungere le sezioni minime previste dal PUG.

Le aree destinate a parcheggi pubblici sono determinate in base alla legge ed alle presenti disposizioni.

Le misure dei rispetti stradali sono quelle del D.M. 1.4.1968, n.1404.

Nelle tavole di PUG sono indicate le aree che il piano destina alla formazione di piazze, luoghi di sosta e spazi aperti per lo svolgimento di attività di interesse collettivo, con la netta esclusione del parcheggio di autoveicoli.

All'interno di queste aree dovranno essere realizzate tutte quelle opere di carattere infrastrutturale e di arredo urbano atte a renderne possibile la fruizione.

Art. 63.2- Ferrovia

Le aree ferroviarie sono destinate alla rete ferroviaria esistente ai relativi impianti e servizi, ampliabili e ammodernabili secondo progetti che le Autorità competenti redigono d'intesa col Comune, eventualmente anche in consorzio con privati.

Le misure del rispetto ferroviario sono quelle di cui al D.P.R. n.753/1980 e del D.P.R. n.459/1998.

Art. 64 .- CUS.AM - Area mercatale multifunzionale

1. E' il contesto multifunzionale localizzato in area limitrofa alla linea ed alla stazione ferroviaria esistente, da destinare ad area mercatale ed in alternativa per usi pubblici quali: mercati all'aperto, mostre, fiere o ad ospitare grandi strutture a rotazione quali luna park o attività circensi.

2. Le attività sono insediabili mediante la predisposizione di un PUE esteso a tutto il contesto definito dagli elaborati grafici del PUG, di iniziativa pubblica.

3. Il PUE deve essere preceduto da uno "studio di pre-fattibilità", da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001.

Lo "studio di pre-fattibilità" basandosi sull'analisi dello stato dei luoghi e in coerenza con gli indirizzi dettati dal "DRAG - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)", definisce:

- le modalità di intervento;
- gli obiettivi di riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale da perseguire;
- destinazioni, indici e parametri urbanistici.

Successivamente, il PUE segue le procedure di cui all'art. 16 della lr 20/2001.

4. Il CUS.AM, individuato come “Contesto con trasformabilità condizionata” nelle tavole del PUG/Strutturale e del PUG/Programmatico, è sottoposto alla procedura di cui all’art.39 delle presenti NTA.

Art. 65– Aree cimiteriali

1. Le aree cimiteriali e i relativi rispetti ed ampliamenti sono identificate nelle tavole di Piano.
2. Gli interventi devono salvaguardare la tradizione esistente insediativa e costruttiva e conformarsi dunque in modo a essa coerente, con limitazione (che può giungere fino al divieto ove insorgano contrasti con il decoro tradizionale) dell’uso di nuovi materiali (cementi, marmi e pietre non locali, marmi e pietre lucidate, infissi in alluminio) e di soluzioni progettuali discordanti con l’austerità e il carattere storico e tradizionale del luogo.
3. Se di antico impianto, è fatto divieto di demolizione delle strutture esistenti, che possono essere solo assoggettate a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo conservativo o di restauro conservativo.
4. Sono usi previsti o consentiti: campi di sepoltura e cappelle; attrezzature religiose, verde pubblico, attrezzature sanitarie, attrezzature istituzionali e amministrative, esercizi commerciali al dettaglio di servizio all’area cimiteriale (quali vendita di fiori e di oggetti d’uso).
5. Nelle aree di rispetto cimiteriale, definite da distanze conformi alle leggi vigenti ed a specifiche disposizioni comunali, sono allocabili parcheggi pubblici e privati, verde pubblico, esercizi commerciali al dettaglio di servizio all’area cimiteriale (quali vendita di fiori e di oggetti d’uso).

Art. 66 – Impianti tecnologici

1. Gli impianti di accumulo, di trasformazione-trattamento, terminali, di distribuzione dell’acqua, dell’elettricità, del gas, delle telecomunicazioni, sono disciplinati, compresi relativi rispetti, qualora non individuati nelle tavole del PUG, dalla normativa di settore.
2. La realizzazione delle opere di cui al punto 1, di iniziativa pubblica e/o di iniziativa privata, è definita in sede di approvazione del relativo progetto preliminare o definitivo.

120

Art. 67- Contesto produttivo 447/1998

1. Trattasi di preesistenti insediamenti produttivi sparsi sul territorio comunale localizzati al di fuori delle aree tipizzate “D” di PdF regolarmente autorizzati e/o già istruiti, con varianti puntuali allo strumento urbanistico generale vigente, anche con le procedure di cui all’art 5 del DPR n.447/98 e succ. modif..
2. Per l’ampliamento degli impianti realizzati con le procedure di cui al DPR 447/1998, va seguita la procedura prevista dallo stesso decreto.

Art.68- Insediamento produttivo sparso esistente

1. Trattasi di preesistenti insediamenti produttivi sparsi sul territorio comunale localizzati al di fuori delle aree tipizzate “D” di PdF, non cartografati negli elaborati grafici del PUG.
2. Anche in applicazione della art. 9 della lr 14/2009, “Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie”, in questi contesti il PUG persegue la delocalizzazione delle attività esistenti, attraverso forme di incentivazione urbanistica e premialità volumetriche, nei modi appresso specificati.
Gli edifici da delocalizzare devono risultare legittimamente realizzati o sanati (sanatoria edilizia) alla data di adozione del PUG.
La volumetria da delocalizzare, può essere localizzata in tutti i contesti produttivi previsti, in aggiunta rispetto a quanto già previsto dal PUG per gli stessi, fino ad un massimo del raddoppio dell’iftc (previsto).
Il trasferimento della volumetria nel comparto ricevente, produce la contestuale cessione gratuita della proprietà dell’area cedente al Comune.
La volumetria derivante dalla delocalizzazione è da considerarsi esente dall’obbligo del reperimento di aree per urbanizzazione/o dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (art.16 T.U. 380/2001).

Per ogni singolo insediamento, deve essere predisposto un PUE, che preveda la delocalizzazione delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione in area o aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.

Per incentivare gli interventi di cui al punto precedente, il piano urbanistico esecutivo può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 35% di quella preesistente purché sussistano le seguenti condizioni (il limite massimo diventa del 50% di quella preesistente per le aree sottoposte a vincolo successivamente alla realizzazione dell'impianto):

- l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il comune lo ritenga opportuno;
- con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree un vincolo di in edificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
- la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui al punto precedente in area o aree, ubicate al di fuori di zone sottoposte a tutela comunitaria, statale, regionale o dal PUG, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato;
- la ricostruzione deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell'edificio demolito;
- la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito;
- la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile). A tal fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

La demolizione non può riguardare comunque immobili:

- definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dal PUG;
- inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
- di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Il limite massimo di volumetria supplementare di quella preesistente diventa del 50% nel caso di aree sottoposte a vincolo successivamente alla realizzazione dell'impianto produttivo.

3. Fino alla delocalizzazione delle volumetrie, per le strutture legittimamente autorizzate sotto il profilo urbanistico-edilizio e nei limiti di tali autorizzazioni rilasciate alla data di adozione del PUG e ove documentata la reale necessità di trasformazione e risanamento della struttura esistente, nonché le eventuali esigenze derivanti da nuovi cicli produttivi, sono consentiti esclusivamente interventi di:

- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, comprese le opere di demolizione e fedele ricostruzione dei manufatti originari;
- realizzazione di volumi tecnici interni ed esterni ai capannoni esistenti;
- realizzazione di tettoie aperte sui lati perimetrali;
- realizzazione di livelli interni, fuori terra alle strutture esistenti;
- ampliamento una tantum in misura non superiore al 20% della volumetria regolarmente assentita e realizzata alla data di adozione del PUG a condizione che la superficie da impegnare rientri nel lotto che ha espresso la cubatura realizzata. Qualora la dimensione del lotto non consentisse di rispettare gli obblighi in materia di cessione di standard e di urbanizzazioni, le stesse potranno essere monetizzate; i proventi della monetizzazione potranno essere impiegati dal Comune per la realizzazione di opere pubbliche e per la valorizzazione dei beni archeologici e monumentali della Città.

4. Nelle volumetrie esistenti, è consentita la realizzazione di interpiani da destinare ad attività produttiva (secondo le categorie previste dall'art.1 del DPR n.160/2010).

Per le superfici realizzate destinate al commercio, qualora la dimensione del lotto non consentisse di rispettare gli obblighi in materia di cessione di standard e di urbanizzazioni, le stesse potranno essere monetizzate; i proventi della monetizzazione potranno essere impiegati dal Comune per la realizzazione di opere pubbliche e per la valorizzazione dei beni monumentali della Città.

Parte V

Norme finali

Art. 69. Conferenza di servizio istruttoria

1. Per oggettive esigenze compositive e di funzionalità, per armonizzazione ed omogeneità del contesto edilizio urbano, la formazione dei singoli PUE, deve essere preceduta dalla formazione di un Piano Comunale dei Servizi.
2. Anche in assenza del Piano Comunale dei Servizi, ed in relazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, i proponenti del PUE predispongono uno studio di fattibilità da esaminarsi in sede di “conferenza di servizio istruttoria” con l’UTC, la “Commissione locale per il paesaggio” ove presenti invarianti strutturali, l’Assessorato Comunale e gli Enti e/o i soggetti interessati, finalizzata alla definizione dell’idea progettuale. In conseguenza dell’esito positivo della conferenza di servizio i proponenti predispongono il PUE.
4. Al fine di perseguire omogeneità con il contesto urbano, nella Relazione del PUE, per tutti i comparti, è descritto ed analizzato l’impatto della edificazione/infrastrutturazione prevista con riferimento a:
 - disposizione planivolumetrica degli edifici;
 - composizione delle architetture sugli spazi pubblici o collettivi;
 - formazione o salvaguardia di scorci panoramici;
 - individuazione planimetrica, funzionalità e spazialità dei luoghi di uso pubblico o collettivo.
5. La eventuale presenza nei comparti di strade di proprietà pubblica, riconfermate in sede di PUE, non determina suscettività edificatorie per le relative superfici.
6. Gli standard e le aree di cessione, anche fra comparti diversi, devono essere prioritariamente accorpati e localizzati su strade pubbliche.
7. Nelle aree scoperte destinate a verde, il PUE deve prevedere il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora e a quali interventi devono essere sottoposte le piantumazioni esistenti.
8. Il disegno della viabilità individuata dal PUG, costituisce invariante strutturale ed è modificabile in sede di Pue, attivando le procedure di cui al comma 3 dell’art.12 della lr 20/2001;

Art. 70 – Disposizioni relative ai piani urbanistici esecutivi e i comparti

1. I piani urbanistici esecutivi approvati alla data di adozione del presente PUG conservano la loro validità per quanto non esplicitamente modificato dal presente PUG.
Nel caso di discordanze nella delimitazione di aree a diversa destinazione, fanno testo le delimitazioni consolidate con la precedente strumentazione urbanistica.
2. I piani urbanistici esecutivi adottati alla data di adozione del presente PUG vengono recepiti nello stesso a condizione che essi vengano approvati; nel caso di mancata approvazione assume piena vigenza la destinazione di zona prevista dal presente PUG.
3. Il perimetro ed il numero dei “comparti” indicati negli elaborati del PUG, fermi restando i parametri urbanistici ed i conseguenti carichi insediativi, può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale senza che ciò costituisca variante del PUG.

Art.71– Disciplina dei comparti di intervento

1. Ove non diversamente esplicitato, ogni maglia sottoposta a PUE individuata nelle tavole del PUG costituisce comparto di minimo intervento.
2. Le strade di previsione del PUG, ove non diversamente definite dagli elaborati grafici del PUG, esprimono, per la superficie della strada prospiciente il comparto, l’indice di fabbricabilità previsto per il comparto stesso. L’utilizzazione dell’indice determina la cessione non onerosa al Comune della sede stradale.
3. Le strade di previsione non prospicienti un comparto o comunque non riconducibili ad un comparto, esprimono un indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,4 mc/mq.
4. Con l’accordo sottoscritto in sede di convenzione di PUE dai proprietari di comparti adiacenti, è consentita la ridefinizione del limite dei comparti, finalizzata all’attribuzione ad uno solo dei due

comparti dell'indice relativo all'intera sede stradale (con la conseguente cessione al Comune dell'intera area).

5. Il PUE, con relativa proposta attuativa del comparto, può essere presentato dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% della proprietà, sempre che il piano di lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle aree con edificato esistente di proprietà degli altri, e preveda la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri; esso, approvato, diventa operativo per tutte le aree impegnate dallo stesso.

Il convenzionamento di uno o di tutti i proprietari non proponenti può non essere contestuale a quello del/i proprietario/i proponente/i.

Il proprietario che si convenziona successivamente può, per la sola area di sua proprietà, proporre variante al piano di lottizzazione, che è sottoposta alla procedura del permesso di costruire se non modifica i parametri urbanistici.

Il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza, o impegno a costruire prima della utilizzazione degli edifici, delle urbanizzazioni primarie relative agli edifici stessi.

6 Il proprietario di un edificio esistente in una maglia sottoposta a PUE può, con l'intera area di pertinenza dell'edificio, non aderire al PUE e, quindi, non fare parte del comparto; non esprimendo la sua volontà entro 60 giorni dalla notifica della richiesta fattagli dal proponente il PUE, il silenzio del proprietario significa automatica richiesta di esclusione.

Art. 72- Viabilità

La sede areale della viabilità prevista dal PUG, se non già di proprietà pubblica e ove non rientrante nel perimetro di un comparto, esprime un'indice di fabbricabilità pari a 0,4 mc/mq, che può essere utilizzato nel AP.AS/R o AP.AS/P più vicino alla viabilità stessa.

L'utilizzo dell'indice determina la cessione non onerosa al Comune dell'area stradale.

Art. 73– Varianti ai piani urbanistici esecutivi vigenti

1. I piani urbanistici esecutivi vigenti alla data di adozione del presente PUG possono essere variati, per quanto non in contrasto con il PUG stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo, senza che ciò costituisca variante del PUG.

2. Nella esecuzione di piani di lottizzazione vigenti, nella fase relativa al permesso di costruire, sono proponibili modifiche alle sagome degli edifici ferma restando la volumetria massima edificabile.

Art. 74 – Demolizione e ricostruzione di edifici

1. Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di edifici, anche se aventi destinazione diversa da quella prescritta dal PUG, le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle nuove destinazioni nonché delle prescrizioni delle presenti norme, salva l'osservanza di disposizioni concernenti aree sottoposte a tutele speciali.

Art. 75– Rispetto delle alberature di alto fusto

1. In sede di esecuzione degli interventi edilizi di qualsiasi natura e di elaborazione dei Pue, deve essere eseguito il rilievo delle alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza, tali alberature devono essere di massima conservate.

Nel caso non sia possibile mantenere le alberature esistenti, è prescritto il loro reimpianto o la loro sostituzione.

Art. 76 – Utilizzazione degli indici di fabbricabilità

1. La utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità fondiaria (Iff), territoriale (Ift) e di comparto (Ifc) su una determinata superficie, impedisce ogni richiesta successiva di PdC e/o autorizzazione di altre costruzioni sulla stessa superficie, anche se frazionata e/o, comunque, trasferita.

Art. 77– Cambiamenti di destinazione d'uso

1. Per gli edifici e/o le attività esistenti in contrasto con le destinazioni di zona del PUG sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 78– Edifici abusivi

1. Gli edifici abusivi, o comunque irregolari, la cui esistenza risulti o meno dalla cartografia del PUG, non possono essere oggetto di alcun intervento, salvo l'ordinaria manutenzione, sino alla definizione della loro situazione in applicazione delle leggi statali e regionali in materia.

Art. 79– Costruzioni provvisorie

1. In casi di motivata esigenza, e comunque in conformità del R.E., l'autorizzazione edilizia per costruzione provvisoria o in precario, è rilasciata dal Sindaco previo deposito cauzionale o fideiussione a garanzia della sua rimozione pari al valore del manufatto o delle opere, stabilito dall'Utc.

Art. 80 – Delimitazione del centro abitato

1. La delimitazione del centro abitato è indicata nella descrizione dei contesti urbani e coincide con l'involuppo complessivo degli stessi.

Art. 81- Edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi

1. Gli interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili, a seguito di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza maggiore, sono sempre ammissibili in qualsiasi contesto del territorio comunale.

2. Qualora la richiesta di permesso di costruire preveda la ricostruzione sostanzialmente fedele e venga presentata entro 10 anni dall'evento calamitoso (o dalla data di entrata in vigore del presente PUG), si procede per intervento diretto (Pdc) a titolo non oneroso. In tutti gli altri casi la ricostruzione deve rispettare i parametri definiti per il contesto.

3. Nel caso di delocalizzazione delle volumetrie esistenti e relative pertinenze per non utilizzabilità dell'area di sedime dei fabbricati crollati o resi inagibili, il progetto di delocalizzazione si attua per intervento diretto (Pdc) a titolo non oneroso, convenzionato.

Nella convenzione, il proprietario si impegna:

- alla messa in sicurezza o demolizione dell'edificio reso inagibile e, nel caso di demolizione al ripristino ambientale delle aree di sedime dell'edificio demolito;
- nel caso di demolizione, alla registrazione e trascrizione nei registri immobiliari, a propria cura e spese, di un vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree di sedime dell'edificio demolito; nel caso di messa in sicurezza di edificio reso inagibile, alla registrazione e trascrizione nei registri immobiliari, a propria cura e spese, di un vincolo non utilizzabilità dell'edificio;
- alla ricostruzione del fabbricato e delle relative pertinenze, successivamente alla demolizione o alla messa in sicurezza dell'edificio crollato o reso inagibile e, nel caso di demolizione al ripristino ambientale delle aree di sedime dell'edificio demolito.

La delocalizzazione delle volumetrie deve avvenire nello stesso contesto o comunque in contesti omogenei ed il progetto di delocalizzazione deve rispettare i parametri definiti per il contesto.

Art. 82 – Stato giuridico e Diritti acquisiti

Nel PUG si fa riferimento al generale principio della garanzia e salvaguardia dei diritti acquisiti. Pertanto, in relazione all'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici individuati dal PUG previgente e certificati dall'Utc (come la suscettività edificatoria di un'area), le indicazioni contenute nel presente PUG, ove lesive dei diritti acquisiti, vanno intese come riconferma delle previsioni di PUG.

Art. 83 – Allineamenti stradali

Quando nel progetto di PUG siano fissati gli allineamenti stradali (strade primarie, strade di scorrimento), le costruzioni dovranno rispettare tali allineamenti e non le distanze dalle strade indicate per la sottozona omogenea.

Art. 84 – Aree pubbliche cedute

Le aree pubbliche e/o le aree cedute dai privati al Comune, sono destinate a “verde di quartiere” sino alla realizzazione dell’opera pubblica prevista. Le stesse aree possono essere “gestite” anche da privati mediante la sottoscrizione di una apposita convenzione con il Comune.

Art. 85 – Adeguamento alla disciplina vigente

Ogni disposizione e/o norma della disciplina urbanistico/edilizia, entrata in vigore dopo l’adozione del PUG, si intende recepita dal PUG senza che ciò richieda la attivazione della procedura della variante allo stesso.

Allegato

"Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee"
(Approvato dal Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25.07.2006)

127

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o TECNOPOLIS CSATA

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari

tel. 080 4670330 / 209 / 567 - fax. 080 4670376

C.F. 93289020724

www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee

Visto la Legge 183/89

Visto la Legge 267/98

Visto il DPCM 29/9/98

Visto la Legge Regionale 19/02

Visto la Deliberazione del C.I. della Autorità di Bacino della Puglia di approvazione del PAI, n. 39 del 30/11/2005

PREMESSA

Nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia sono stati individuati diversi casi, più o meno gravi, di dissesto idrogeologico legato al possibile sprofondamento di cavità naturali ed antropiche presenti nel sottosuolo. Poiché tale situazione può essere causa di pericolo per la popolazione, si è reso necessario predisporre il seguente atto di indirizzo relativo alla definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia e la sistemazione delle aree instabili o potenzialmente instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture. Gli interventi devono essere indirizzati all'uso di modalità che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio.

L'AdB della Puglia avvia le procedure di concertazione con i Comuni di cui all'Art. 1, ed altri che nelle fasi di approfondimento ed aggiornamento del PAI evidenzino situazioni di analoghe criticità, al fine di definire il grado di pericolosità associato alla presenza di cavità nel sottosuolo.

ARTICOLO 1

Allo stato attuale risultano esposti al pericolo sprofondamenti da cavità sotterranee i Comuni sotto elencati, la maggior parte proviene dal censimento all'uopo predisposto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (www.sinkholes.it).

Comune	Provincia	Individuazione	Comune	Provincia	Individuazione
Lacedonia	Avellino	1	Acquaticca del Capo	Lecce	1
			Alliste	Lecce	2, 3
Andria	Bari	1	Bagnolo del Salento	Lecce	1
Bari	Bari	1	Cavallino	Lecce	1
Binetto		1	Giugginello	Lecce	1
Canosa di Puglia	Bari	1, 2, 3	Melpignano	Lecce	1
Capurso	Bari	1	Nardò	Lecce	1
Castellana Grotte	Bari	1	Nociglia	Lecce	1
Minervino Murge	Bari	1	Presicce	Lecce	1
Polignano a Mare	Bari	1	Sannicola	Lecce	1

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee. Autorità di Bacino della Puglia



Spinazzola	Bari	1	Seclì	Lecce	1
			Specchia	Lecce	1
Mesagne	Brindisi	1	Sternatia	Lecce	1
Oria	Brindisi	1	Surbo	Lecce	1
San Donaci	Brindisi	1	Uggiano la Chiesa	Lecce	1
San Michele Salentino	Brindisi	1			
			Faggiano	Taranto	1
Candela	Foggia	1	Manduria	Taranto	1
Deliceto	Foggia	1	Palagianello	Taranto	1
Foggia	Foggia	1			
Lesina (Marina di Lesina)	Foggia	1, 2, 3	Montemilone	Potenza	1
Orsara di Puglia	Foggia	1	Rapolla	Potenza	2, 3
Sant'Agata di Puglia	Foggia	1	Ripacandida	Potenza	1
Vieste	Foggia	1	Ruvo del Monte	Potenza	1
			Venosa	Potenza	1

1 Censimento DNPC 2 Segnalazione ente 3 AdB della Puglia

Per tali Comuni, sulla base delle informazioni acquisite, l'AdB della Puglia ha proceduto e procederà alla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica conseguente alla presenza di cavità sotterranee.

ARTICOLO 2 - Definizioni

Pericolo di voragine o sprofondamento: si definisce il potenziale pericolo che, per effetto di sprofondamenti, possano originarsi voragini e/o subsidenze per crollo di cavità sotterranee.

Cavità sotterranea: si definisce tale qualunque vuoto di origine naturale o antropica presente nel sottosuolo.

Per tutte le altre definizioni si rimanda all'art. 36 delle NTA allegate al PAI approvato.

ARTICOLO 3

PROCEDURE PER INTERVENTI ESEGUITI IN AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA CONSEGUENTE ALLA PRESENZA DI CAVITA' SOTTERRANEE

1) In riferimento agli interventi consentiti nelle aree PG così come riportati nelle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, il parere di conformità ai contenuti e alle prescrizioni del PAI dovrà essere richiesto secondo le modalità dell'Art. 26 delle NTA. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica deve essere sempre redatto secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

1.1) In particolare, in riferimento agli interventi consentiti nelle aree PG2, per le opere che prevedono un incremento del carico statico e/o del carico urbanistico, la richiesta del parere di compatibilità al PAI deve contenere oltre agli elaborati progettuali una perizia giurata, a firma del geologo, riguardante la situazione del sottosuolo, redatta sulla base di specifiche indagini geognostiche eseguite in situ.

Nel caso di individuazione di cavità sotterranee, di qualsiasi natura, la perizia dovrà contenere la planimetria delle stesse nella loro interezza, su aereofotogrammetrico comunale e su base catastale,



estesa comunque alla proprietà immediatamente limitrofa, comprese le sedi stradali pubbliche, gli spazi pubblici o aperti al pubblico.

Qualora le cavità siano su vari livelli, la planimetria dovrà rappresentare tutti i livelli esistenti. La perizia dovrà inoltre contenere la descrizione dello stato di conservazione delle cavità ed il tipo di intervento che si intende proporre per le stesse.

Nel caso di rinvenimento di cavità nelle aree PG2 dovrà essere attivata subito, per le aree all'intorno, una indagine esplorativa; l'area della cavità individuata, estesa su tutti i lati ad una fascia di rispetto di almeno 30 metri, dovrà essere contestualmente ascritta a PG3.

Nell'ipotesi che sia prevista la conservazione delle cavità, in quanto giudicate in buono stato, le stesse dovranno sempre risultare accessibili e ben areate al fine di assicurare eventuali ispezioni e saranno oggetto di apposito impegno formale - riguardante la loro manutenzione nel tempo - da trasciversi come atto pubblico e da trasferirsi ad eventuali acquirenti delle unità immobiliari sovrastanti con i relativi atti pubblici. Detto impegno dovrà estendersi anche alle parti delle cavità ricadenti al di sotto delle sedi stradali pubbliche, degli spazi pubblici o aperti al pubblico; per tali cavità dovrà essere redatto dal Comune un catasto e dovrà essere acquisita annualmente un'attestazione redatta congiuntamente da un Geologo e da Ingegnere/Architetto sullo stato di conservazione della cavità.

Nel diverso caso in cui le cavità sotterranee, a giudizio dei tecnici firmatari della perizia giurata, non si presentassero in buone condizioni di conservazione, le cavità dovranno essere oggetto di apposito progetto di consolidamento e/o bonifica. Il progetto di consolidamento e/o bonifica sarà oggetto di parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati. A seguito dell'intervento di consolidamento e/o bonifica, dovrà essere depositata ulteriore perizia giurata riguardante le procedure ed i materiali utilizzati. In particolare, in caso di riempimento la perizia dovrà accertare l'avvenuto totale riempimento, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle cavità ricadenti sia in area privata che al di sotto di aree pubbliche o aperte al pubblico immediatamente limitrofe.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale potrà imporre ulteriori prescrizioni che ritenesse necessarie per garantire la pubblica e privata incolumità. In ogni caso, gli interventi di nuova edificazione non potranno adottare sistemi fondali tali da compromettere o alterare l'equilibrio statico delle cavità sottostanti, nonché interagire negativamente con esse.

1.2) Nel caso in cui si sia proceduto al consolidamento statico delle cavità ricadenti in aree PG3, la richiesta di modifica delle perimetrazioni dovrà seguire le procedure individuate dall'articolo 25 delle NTA. All'istanza di modifica dovrà essere allegata una asseverazione, a firma del Direttore dei Lavori e del Geologo, corredata dai relativi elaborati, riguardante l'esito delle indagini geologico - tecniche e gli atti di collaudo degli interventi di consolidamento realizzati. Tale documentazione dovrà essere inviata anche al Comune.

La perizia giurata di cui al comma 1.1 del presente articolo deve seguire le indicazioni meglio specificate all'articolo 4.

ARTICOLO 4

CONTENUTI DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA

Lo studio geologico e geotecnico di cui all'articolo 3 si deve articolare in due fasi come di seguito riportato.

1) FASE CONOSCITIVA

La definizione del grado di pericolosità geomorfologica conseguente alla presenza di cavità nel sottosuolo e l'individuazione degli interventi necessari per la bonifica e/o il consolidamento devono risultare dal modello geologico del sottosuolo, esteso ad una area significativa all'intorno, e dalla ricostruzione piano altimetrica delle cavità, ottenuti attraverso:

a) dati da bibliografia, da lavori e da indagini già eseguite sul sito di interesse;

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee. Autorità di Bacino della Puglia



- b) rilievi geologici in campagna;
- c) indagini geognostiche.

1a) INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA DI STUDIO

La raccolta di studi, ricerche bibliografiche e dati storici dovrà consentire di effettuare:

- inquadramento geografico;
- inquadramento geologico e geologico strutturale;
- inquadramento geomorfologico;
- inquadramento idrogeologico;
- inquadramento sismico;
- inquadramento delle strutture ed infrastrutture presenti nell'area.

1b) CARATTERIZZAZIONE DEL SITO

La caratterizzazione del sito in maniera particolareggiata avviene attraverso:

- rilevamento geologico e strutturale;
- rilevamento delle discontinuità di masse rocciose (ove presenti);
- rilevamento piano altimetrico delle cavità;
- rilevamento idrogeologico;
- rilevamento delle strutture ed infrastrutture.

1c) INDAGINI GEOGNOSTICHE

La fase di rilevamento di superficie dovrà essere completata da una campagna di indagini mirate alla ricostruzione del modello geologico e idrogeologico del sottosuolo, alla caratterizzazione geotecnica o geomeccanica dei litotipi affioranti e, dove necessario, alla previsione e al controllo dell'evoluzione geomorfologica. Ciò si ottiene attraverso:

- indagini geognostiche di tipo diretto;
- indagini geognostiche di tipo indiretto;
- analisi in situ e/o in laboratorio per la parametrizzazione geotecnica o geomeccanica dei litotipi;
- monitoraggio e rilievi topografici.

Le indagini dirette, anche nel caso in cui interessino litotipi con buone caratteristiche geotecniche o geomeccaniche, devono essere estese alla parte del sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dall'opera. Nel caso in cui sia riconosciuta la presenza di cavità, le indagini dovranno essere spinte almeno 15 metri al di sotto del fondo del livello più basso di cavità individuate, al fine di accertare l'eventuale presenza di ulteriori livelli.

2) ANALISI DEI DATI

Le risultanze delle indagini condotte dovranno essere compiutamente analizzate e sintetizzate in una relazione illustrativa che dovrà contenere la descrizione della natura e dell'assetto dei litotipi cartografati, nonché del loro stato di degradazione e fatturazione e la definizione delle variazioni latero-verticali delle litologie individuate; nella medesima relazione dovranno, inoltre, essere descritti tutti gli elementi giacitureali e strutturali cartografati. Dovranno poi essere definite la geometria e le caratteristiche delle coltri di copertura (naturali/antropiche). Le stratigrafie rilevate sui fronti di scavo, sulle pareti naturali, nelle trincee geologiche e quelle ricostruite dai sondaggi dovranno essere ben descritte e rappresentate graficamente. Tutti gli elementi raccolti dovranno essere riportati nella "Carta geolitologica" e nelle "Sezioni geologiche", che dovranno essere in numero minimo di due, una secondo la direzione della massima pendenza e l'altra ortogonale ad essa. Le unità geolitologiche cartografate nella Carta geolitologica devono essere riferite alle formazioni riportate nelle carte geologiche ufficiali (scala 1:100.000 e scala 1:50.000).

Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee. Autorità di Bacino della Puglia



Nel caso in cui l'area oggetto di indagine fosse interessata da versanti ripidi in rocce lapidee o in successioni stratificate a prevalente componente lapidea dovrà essere eseguito un rilievo strutturale per la descrizione qualitativa e quantitativa delle discontinuità.

Relativamente agli aspetti geomorfologici, devono essere descritte, oltre alle forme geomorfologiche rilevate, anche le forme delle cavità, il loro stato di conservazione, il loro sviluppo plano-altimetrico e lo stato di fessurazione della roccia al contorno. Nel caso in cui siano stati riconosciuti più livelli di cavità, le caratteristiche suddette devono essere individuate e descritte per ciascuno dei livelli rinvenuti.

La relazione illustrativa deve contenere anche lo studio idrogeologico dell'area con descrizione della circolazione idrica sotterranea e dei caratteri di permeabilità dei litotipi cartografati. Deve essere riportata su idonea cartografia la presenza di sorgenti, pozzi per acqua e piezometri; per i pozzi ed i piezometri devono essere indicati il livello statico ed il periodo a cui si riferiscono le misurazioni. Devono essere, inoltre, raccolte informazioni circa la stagionalità e le variazioni di portata delle sorgenti e/o del livello statico dei pozzi. Durante l'esecuzione dei sondaggi e dei fori da adibire a piezometri, massima attenzione dovrà essere posta all'eventuale rinvenimento dei livelli acquiferi che, eventualmente, dovranno essere riportati in relazione ed essere distinti dai livelli piezometrici. Inoltre, di tutti i pozzi/piezometri, al fine della ricostruzione della superficie piezometrica, deve essere indicata la quota dei boccapozzi. Tutte le informazioni raccolte, ivi compresa l'ubicazione dei piezometri installati, devono essere riportate nella "Carta idrogeologica".

La fase conoscitiva è integrata e completata dalla campagna di indagini geognostiche, da eseguirsi sia nella fase preliminare sia durante quella di rilievo in campagna. Il tipo di indagini programmate, la quantità, le metodologie adottate, oltre che la tipologia di strumentazione impiegata, devono essere riportati nella relazione; ad essa dovranno essere allegati i certificati e le rappresentazioni grafiche delle indagini eseguite e gli stralci delle indagini consultate, almeno per quelle parti di cui si è effettivamente tenuto conto. Tutte le fasi della campagna geognostica dovranno essere documentate da fotografie sia di tipo panoramico, che contestualizzano l'area dove si sono realizzate le indagini, che di dettaglio quali, ad esempio, delle cassette catalogatrici dei carotaggi. E' bene precisare che le indagini geognostiche a corredo dello Studio devono essere eseguite per lo specifico incarico ed essere opportunamente ubicate sulla "Carta delle indagini consultate ed eseguite".

Le indagini geognostiche da svolgere devono necessariamente comprendere indagini di tipo diretto indispensabili per la ricostruzione delle successioni stratigrafiche, per la determinazione dello spessore delle coperture e delle cavità, per individuare la presenza di più livelli di cavità, per il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi geotecniche di laboratorio, per eseguire prove in foro e per l'installazione dei sistemi di monitoraggio, oltre che per la taratura del modello geologico del sottosuolo derivante dalle indagini indirette. Il numero di indagini dirette da eseguirsi è funzione dell'estensione dell'area da caratterizzare e deve essere comunque sufficiente a consentire la ricostruzione tridimensionale del modello geologico del sottosuolo. Nel caso di rinvenimento di cavità, in litotipi con buone caratteristiche geotecniche o geomeccaniche, i sondaggi si dovranno spingere fino ad attestarsi per almeno 15 metri nel substrato non interessato da cavità. E' opportuno limitare al minimo l'uso del fluido di circolazione, al fine di individuare con accuratezza gli eventuali livelli di discontinuità o livelli idrici. Durante l'esecuzione dei sondaggi dovranno essere campionati i litotipi più rappresentativi per la parametrizzazione geotecnica dei materiali presenti. Oltre ai sondaggi, in presenza di cavità, dovranno essere previsti rilevamenti topografici e rilievi speleologici. Tali rilievi sono condizionati dalla effettiva possibilità di esplorazione in relazione alla presenza o meno di accessi alla rete caveale ed alle condizioni di sicurezza per i tecnici; in alternativa può essere consentito il ricorso all'indagine televisiva in foro.

Le indagini dirette possono essere integrate con indagini geognostiche di tipo indiretto, ovvero indagini sismiche, geoelettriche, gravimetriche e georadar. La scelta delle tecniche da utilizzare

deve essere effettuata e giustificata in funzione del reale modello geologico, idrogeologico ed urbanistico locale.

Nella programmazione della campagna di indagini dovranno essere previsti, se ritenuti utili ad una migliore definizione del modello geologico del sottosuolo e dell'evoluzione dei dissesti in atto e potenziali, sistemi di monitoraggio.

Un'adeguata rete di monitoraggio dovrà essere prevista nel caso in cui le caratteristiche dei litotipi interessati dalla presenza di cavità possano far ipotizzare un progressivo ampliamento nel tempo delle stesse. In tal caso, l'acquisizione dei dati dovrà essere programmata in funzione della reale velocità dei fenomeni.

Il piano di monitoraggio ed i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente all'Autorità di Bacino della Puglia.

Sulla base dei dati raccolti durante la fase conoscitiva e del modello geologico del sottosuolo ricostruito, dovrà essere effettuata l'analisi di stabilità dell'area. Le forze da considerare sono i carichi realmente esistenti, e, qualora l'area fosse classificata sismica, quelle di inerzia verticali e orizzontali generate dal sisma di progetto, così come richiesto dalla normativa vigente in materia. Le tracce delle sezioni lungo le quali sono effettuate le analisi di stabilità devono essere chiaramente indicate nella "Carta geolitologica e strutturale".

Si precisa che, nel caso in cui durante le indagini si rinvenga la presenza di cavità, si dovrà procedere ad una analisi di stabilità delle cavità che richiede necessariamente lo sviluppo delle seguenti fasi:

- individuazione del reale andamento plano-altimetrico della cavità;
- caratterizzazione geotecnica o geomeccanica del terreno o dell'ammasso roccioso.

L'analisi di stabilità, effettuata per individuare e definire il pericolo di sprofondamento legato al crollo di cavità e utile per stabilire la necessità o meno degli interventi di bonifica e/o consolidamento, deve contenere almeno i seguenti indicatori:

a) geometria ipogea

1. numero di cavità;
2. profondità e spessore della calotta;
3. dimensioni planimetriche caveali, cavità unica, rete caveale, ecc.;
4. rapporto fra altezza e larghezza dei pilastri;
5. rapporto fra profondità e larghezza della cavità;
6. tipologia (cava, cunicolo idraulico, catacomba, ecc.).

b) caratteristiche geologiche e geotecniche

1. geologia, litologia, stratigrafia;
2. idrogeologia;
3. caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e/o rocce: caratteristiche geotecniche dei terreni fra la calotta e la superficie topografica, caratteristiche geotecniche dei terreni contenenti cavità (pareti del cavo);
4. analisi dei sistemi di fratturazione eventualmente presenti.

c) elementi esterni

Alle succitate caratteristiche intrinseche del sistema terreno - cavità vanno aggiunti tutti gli elementi esterni che possono localmente peggiorare le condizioni di stabilità, quali:

1. presenza di strutture di sostegno in sotterraneo;
2. presenza di sovraccarichi - fondazioni dirette;
3. reti idriche e fognarie lesionate e con perdite;
4. vibrazioni da traffico, da attività antropiche e da sisma.

Le analisi condotte hanno il fine di valutare:

1. la stabilità delle calotte delle gallerie;
2. la stabilità dei pilastri interposti fra le gallerie.



Tali valutazioni devono essere condotte prima in relazione alle sole geometrie ipogee ed ai livelli tensionali geostatici, e, successivamente, introducendo tutti gli elementi esterni individuati (tensioni di fondazioni, presenza di liquami, tensioni dinamiche da traffico e sismiche).

In definitiva, devono essere riassunte tutte le caratteristiche geologiche salienti dell'area di intervento, oltre le risultanze delle indagini geognostiche consultate ed eseguite. Devono essere individuate le pericolosità geologiche e le proposte risolutive o di mitigazione. Inoltre, deve essere prodotta la "Carta della pericolosità geomorfologica conseguente alla presenza di cavità sotterranee" nella quale, oltre a rappresentare aree a medesimo grado di pericolosità, si riporterà l'ubicazione degli eventuali interventi di mitigazione.

Il geologo, nello studio di compatibilità, dovrà riassumere tutti i dati raccolti e, nelle conclusioni, evidenziare, a seconda dei casi:

- 1) l'assenza di cavità sotterranee;
- 2) la presenza di cavità sotterranee e il loro sviluppo plano-altimetrico;
- 3) la presenza di cavità sotterranee con assenza di indizi di instabilità e con possibilità di conservazione della cavità. In questa ipotesi dovrà essere predisposto idoneo programma di monitoraggio che testimoni lo stato di conservazione della cavità sotterranea nel tempo;
- 4) la presenza di cavità sotterranee con presenza di indizi di instabilità. In questa ipotesi dovranno essere indicati gli interventi di bonifica e/o consolidamento utili alla mitigazione della pericolosità geomorfologica conseguente alla presenza delle cavità sotterranee.

Testo approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25 luglio 2006

